

Osservatorio della giurisprudenza in materia di *factoring*

N. 1/2020

INDICE:

1. Corte d'Appello di Milano, Sez. II, 31 dicembre 2019, n. 5245.....3
(Riconoscizione del debito e società pubbliche)
2. Cassazione civile, Sez. III, 13 dicembre 2019, n. 32788.....25
3. Tribunale Roma, Sez. II, 5 dicembre 2019, n. 23333.....30
(Forma e notificazione in caso di debiti della pubblica amministrazione)
4. Corte Costituzionale, sentenza n. 205, 25 luglio 2019.....37
(La Corte Costituzionale e la certificazione dei crediti)
5. Cassazione Civile, Sez. I, 19 dicembre 2019, n. 34113.....51
(Trattamento dei dati personali e cessione del credito)
6. Tribunale di Civitavecchia, 20 novembre 2019, n. 1640.....62
(La notificazione della cessione in massa ai sensi dell'art. 58 T.U.B.)

Direttore responsabile: *Alessandro Munari*

Caporedattore: *Massimo Di Muro*

La presente pubblicazione è stata predisposta a solo scopo di studio e ricerca, nel pieno rispetto delle previsioni del Codice Deontologico Forense. Le informazioni contenute e le opinioni espresse nella presente pubblicazione non possono essere considerate come pareri legali, né essere utilizzate come fondamento di casi concreti che richiedano un'analisi specifica della fattispecie. Munari Cavani Studio Legale e Assifact non potranno essere considerati responsabili per azioni od omissioni poste in essere per aver fatto uso delle informazioni contenute nella presente pubblicazione senza che sia stato chiesto loro uno specifico parere in merito.

*La pubblicazione è realizzata da Munari Cavani Studio Legale ed edita da Munari Cavani Publishing S.r.l.
Gli articoli pubblicati non possono costituire oggetto di riproduzione, neppure parziale.*

Munari Cavani

Studio Legale

Corso Monforte 16

20122 Milano

Tel. +39.02.36642500

Fax +39.02.36579090

email: studio@municavani.it



1. Corte d'Appello di Milano, Sez. II, 31 dicembre 2019, n. 5245

Cessione del credito – Accettazione della cessione – Eccezioni del debitore ceduto – Ricognizione del debito – Soggetto legittimato alla ricognizione del debito in ipotesi di affidamento in house – alterità soggettiva tra affidante e affidatario

(Codice Civile art. 1260 e ss.; Codice Civile art. 1988; D.Lgs, 18 aprile 2016, n. 50, artt. 5 e 192).

L' accettazione della cessione del credito da parte del debitore ceduto non costituisce ricognizione tacita del debito, trattandosi di una dichiarazione di scienza priva di contenuto negoziale, sicché, il ceduto non viola il principio di buona fede nei confronti del cessionario, se non contesta il credito, pur se edotto della cessione, né il suo silenzio può costituire conferma di esso, perché, per assumere tale significato, occorre un'intesa tra le parti negoziali cui il ceduto è estraneo.

La cessione dei crediti non produce modificazioni oggettive del rapporto obbligatorio e non può pregiudicare la posizione del debitore ceduto in quanto avviene senza o addirittura contro la sua volontà; ne consegue che il debitore ceduto può opporre al cessionario le eccezioni concernenti l'esistenza e la validità del negozio da cui deriva il credito trasferito ed anche le eccezioni riguardanti l'esatto adempimento del negozio, mentre quelle che investono fatti estintivi o modificativi del credito ceduto sono opponibili al cessionario solo se anteriori alla notizia della cessione comunicata al debitore ceduto e non ove successivi, in quanto, una volta acquisita la notizia della cessione, il debitore ceduto non può modificare la propria posizione nei confronti del cessionario mediante negozi giuridici posti in essere con il creditore originario.

La ricognizione di debito e la promessa di pagamento, pur non avendo natura giuridica di confessione, consistendo la prima in una dichiarazione di scienza e la seconda in una dichiarazione di volontà, devono comunque provenire da soggetto legittimato dal punto di vista sostanziale a disporre del patrimonio su cui incide l'obbligazione dichiarata, da ciò conseguendo che, con riferimento ad un ente collettivo, non può aversi una promessa unilaterale o riconoscimento di debito proveniente da persona non munita dei relativi poteri rappresentativi.

* * *

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE**

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Walter Saresella

- Presidente -

dr. Daniela Anna Fontana

- Consigliere -

dr. Carlo Maddaloni

- Consigliere rel. -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al *(omissis)* promossa in grado d'appello

DA

[Alfa] (C.F. *(omissis)*), elettivamente domiciliata in *(omissis)* presso lo studio dell'avv. *(omissis)* che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. *(omissis)* via *(omissis)*; *(omissis)*; *(omissis)* via *(omissis)*;
(omissis) via *(omissis)*;

- appellanti -

nei tre giudizi riuniti, e

CONTRO

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. (C.F. *(omissis)*), Ministero dell'Economia e delle Finanze (C.F. *(omissis)*), domiciliati in via *(omissis)* 20122 Milano presso lo studio dell'avv. Avvocatura dello Stato che li rappresenta e difende *ex lege*

- appellanti - entrambi nel processo, solo il primo nei processi, e

(omissis) (C.F. *(omissis)*)

- appellato -

contumace nel solo processo avente ad oggetto: *Factoring* sulle seguenti conclusioni

Per [Alfa]:

a) Piaccia alla Eccellentissima Corte d'Appello di Milano, respinta e disattesa ogni contraria e diversa pretesa, eccezione e/o deduzione, in accoglimento del presente appello ed in riforma della Sentenza n. *(omissis)* del *(omissis)*, pubblicata in data *(omissis)* e notificata in data *(omissis)*, resa *inter partes* dal Tribunale di Milano, nella persona del Giudice dott.ssa Grazia Fedele, nella causa, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, accogliere le seguenti domande:

NEL MERITO

- accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado *(omissis)*, emessa dal Tribunale di Milano e pubblicata il *(omissis)*, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si intendono riportate, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi presente atto e, per l'effetto:

- confermare il decreto ingiuntivo *(omissis)*, e, comunque, condannare Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a pagare a [Alfa] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, per le causali in atti la somma di Euro 24.100.037,62 in linea capitale oltre interessi *ex D. Lgs. 231 del 9 ottobre 2002*, dalla scadenza delle singole fatture al saldo;
- rigettare integralmente le domande *ex adverso* formulate, in quanto infondate in fatto e diritto;

IN VIA SUBORDINATA ED EVENTUALMENTE IN VIA *(omissis)*

- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle eccezioni *ex adverso* sollevate, condannare Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, per tutti i motivi esposti in narrativa, al risarcimento dei danni patiti dal creditore opposto, pari all'ammontare dei crediti azionati con il decreto ingiuntivo di Euro 24.100.037,62, maggiorato di interessi e rivalutazione

monetaria a partire dal momento dell'erogazione e sino al saldo o la diversa somma accertata all'esito del giudizio. Comunque, con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali 15% oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.

* * *

b) Piaccia alla Eccellentissima Corte d'Appello di Milano, respinta e disattesa ogni contraria e diversa pretesa, eccezione e/o deduzione, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza n. (omissis) del (omissis), pubblicata in data (omissis) e notificata in data (omissis), resa *inter partes* dal Tribunale di Milano, nella persona del Giudice dott.ssa Grazia Fedele, nella causa, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, accogliere le seguenti domande:

NEL MERITO

- accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado n. (omissis), emessa dal Tribunale di Milano e pubblicata il (omissis), accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si intendono riportate, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto e, per l'effetto:

- confermare il decreto ingiuntivo n. (omissis) e, comunque, condannare Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a pagare a [Alfa] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, per le causali in atti, la somma di Euro 3.599.962,38 in linea capitale oltre interessi *ex D. Lgs. 231 del 9 ottobre 2002*, dalla scadenza delle singole fatture al saldo;

- rigettare integralmente le domande *ex adverso* formulate, in quanto infondate in fatto e diritto;

IN VIA SUBORDINATA ED EVENTUALMENTE IN VIA (omissis)

- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle eccezioni *ex adverso* sollevate, condannare Istituto Poligrafico, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, per tutti i motivi esposti in narrativa, al risarcimento dei danni patiti dal creditore opposto, pari all'ammontare dei crediti azionati con il decreto ingiuntivo di Euro 3.599.962,38, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria a partire dal momento dell'erogazione e sino al saldo o la diversa somma accertata all'esito del giudizio;

IN VIA ISTRUTTORIA

- ammettere la prova per testi articolata da [Alfa] nella propria memoria *ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. del 27 settembre 2011* con i testi ivi indicati, e, nella denegata ipotesi di ammissione della prova per testi richiesta da Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. sul capitolo n. 2) indicato nella propria memoria *ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. del 28 settembre 2011*, essere ammessa alla prova contraria, indicando quale teste il dott. (omissis).

Comunque, con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali 15% oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.

* * *

c) Piaccia alla Eccellentissima Corte d'Appello di Milano, respinta e disattesa ogni contraria e diversa pretesa, eccezione e/o deduzione, in accoglimento del presente appello ed in riforma della Sentenza n. (omissis) del (omissis), pubblicata in data (omissis) e notificata in data (omissis), resa *inter partes* dal Tribunale di Milano, nella persona del Giudice dott.ssa Grazia Fedele, nella causa, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, accogliere le seguenti domande:

NEL MERITO

- accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado n. (*omissis*), emessa dal Tribunale di Milano e pubblicata il (*omissis*), accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si intendono riportate, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto e, per l'effetto:

- confermare il decreto ingiuntivo n. (*omissis*) e, comunque, condannare Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a pagare a [Alfa] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, per le causali in atti la somma di Euro 6.006.566,75 in linea capitale oltre interessi ex D. Lgs. 231 del 9 ottobre 2002, dalla scadenza delle singole fatture al saldo;

- rigettare integralmente le domande *ex adverso* formulate, in quanto infondate in fatto e diritto;

IN VIA SUBORDINATA ED EVENTUALMENTE IN VIA (*omissis*)

- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle eccezioni *ex adverso* sollevate, condannare Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, per tutti i motivi esposti in narrativa, al risarcimento dei danni patiti dal creditore opposto, pari all'ammontare dei crediti azionati con il decreto ingiuntivo di Euro 6.006.566,75, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria a partire dal momento dell'erogazione e sino al saldo o la diversa somma accertata all'esito del giudizio;

IN VIA ISTRUTTORIA

- ammettere la prova per testi articolata da [Alfa] nella propria memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. del 28 dicembre 2012 con i testi ivi indicati nonché l'istanza di ordine di esibizione degli ordini emessi dal sistema informatico di Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per la registrazione delle fatture ricevute da [Beta] e precisamente per le fatture azionate con il decreto ingiuntivo n. (*omissis*), anch'essa formulata nella predetta memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. del 28 dicembre 2012.

Comunque, con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali 15% oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.

* * *

IN OGNI CASO

- emettere ogni declaratoria, statuizione e/o provvedimento all'uopo ritenuti opportuni per l'accoglimento delle suesposte domande della concludente; in ipotesi, anche di eventuale condanna alla restituzione in virtù dei pagamenti intervenuti, e svolti dall'appellante, in esecuzione delle sentenze di primo grado.

Per Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. (in tutti e tre i processi riuniti) e per Ministero dell'Economia e delle Finanze(nel solo processo)

"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così giudicare:

1) in via preliminare:

a) previa declaratoria di inammissibilità ed il conseguente stralcio dagli atti del giudizio della nota di deposito della documentazione offerta in comunicazione dalla società [Alfa] in vista dell'udienza camerale del (*omissis*), nonché degli stessi documenti *ex adverso* depositati in tale circostanza, perché inammissibili

per violazione dell'art. 345, terzo comma, c.p.c., con conseguente stralcio dei medesimi dagli atti di causa, in ogni caso, anche per l'irrelevanza dei medesimi ai fini del decidere, respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza n. (omissis) del Tribunale Civile di Milano *ex adverso* appellata, difettandone i presupposti di legge, con conseguente revoca del decreto emesso *inaudita altera parte* il (omissis);

b) previa idonea adozione di ogni opportuno provvedimento al riguardo, disporre che le cause d'appello proposte dalla società [Alfa], con atti d'appello notificati in data (omissis) ed iscritti, rispettivamente, al registro generale della Corte d'appello ai n.ri (omissis) e (omissis) dell'anno (omissis), pendente avanti la Seconda sezione civile della Corte d'appello di Milano, Cons. rel. dott.ssa Gr., con udienza di comparizione delle parti fissata per il giorno (omissis) siano riunite alla presente causa;

2) in via principale: respingere l'appello proposto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata, respingendo le domande tutte proposte nei confronti delle appellate amministrazioni in quanto infondate in fatto e diritto e comunque non provate;

3) in ogni caso: condannare l'appellante al pagamento delle spese, competenze ed onorari di lite anche del presente grado di giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO

La [Alfa] otteneva tre distinti decreti ingiuntivi - n. (omissis), emesso in forma provvisoriamente esecutiva, per l'importo di euro 24.100.037,62, n. (omissis) per l'importo di euro 3.599.962,38 e n. (omissis) per l'importo di euro 6.006.566,75 - nei confronti di Istituto Poligrafico, quale cessionaria dei crediti vantati da Beta, relativi a prestazioni di trasporto. Detti crediti costituivano, nella prospettazione della ricorrente [Alfa], il corrispettivo, non pagato, di prestazioni di trasporto ed accessorie a queste, asseritamente svolte dalla [Beta] in favore di Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. nel secondo semestre del 2005 e nel primo del 2006, in forza di un rapporto contrattuale sorto l'1 agosto 2001, di durata annuale, prorogato sino al 30 giugno 2006, e trovava riscontro anche nel riconoscimento di debito da parte di Istituto Poligrafico. Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. proponeva opposizione ai tre predetti decreti ingiuntivi, premettendo che il contratto stipulato tra le parti prevedeva che la liquidazione delle fatture potesse avvenire solo previa consegna da parte della [Beta] della copia dell'attestazione ministeriale circa tipologia e modalità del servizio reso, redatta su appositi modelli, ed esponendo che, con riferimento alle prestazioni relative al periodo secondo semestre 2005-primo semestre 2006, la [Beta] non aveva prodotto la prescritta documentazione, ma solo una serie di fatture con allegati fogli riepilogativi in formato *excel*.

L'opponente deduceva che la documentazione fornita dalla [Beta] non forniva riscontri sufficienti a provare l'effettiva esecuzione delle prestazioni delle quali veniva chiesto il pagamento, e che, per ovviare a tale situazione di incertezza, il Ministero dell'Economia aveva costituito, per effettuare una approfondita istruttoria sull'intera vicenda, un'apposita commissione, che all'esito dell'indagine, accertava che la quasi totalità delle prestazioni fatturate non era corredata dalla documentazione contrattualmente prevista. Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., dopo avere eccepito la incompetenza per territorio del giudice adito in favore del Tribunale di Roma, contestava pertanto l'esistenza della pretesa creditoria azionata da [Alfa], negando la valenza del presunto riconoscimento di debito reso dal ME, dapprima nella riunione del (omissis) e poi, limitatamente all'importo di euro 27,7 milioni, con lettera prot. (omissis) del (omissis). L'opponente sollevava un'eccezione di inadempimento *ex art.* 1460 c.c., atteso che in mancanza

dei modelli prescritti contrattualmente non poteva dirsi fornita la prova dell'effettiva esecuzione delle prestazioni. [Alfa] si costituiva in giudizio in tutte e tre le opposizioni, contestandone il fondamento e chiedendone il rigetto.

In particolare parte opposta assumeva come il credito azionato era stato oggetto di riconoscimento da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, contestava l'opponibilità a sé delle indagini compiute dalla commissione ministeriale, e faceva rilevare come l'eccezione circa l'inadempimento della prestazione non fosse opponibile dal debitore ceduto al cessionario, laddove, come nella circostanza, fondata su eventi posteriori alla avvenuta cessione, non essendo ciò rispondente all'obbligo dei contraenti di comportarsi secondo buona fede.

[Alfa] chiedeva in via subordinata la condanna di Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, al risarcimento del danno, *ex art.* 2043 c.c., in misura pari al credito ceduto, ed in via ancora più gradata, limitatamente al giudizio di opposizione al decreto n. (omissis) la condanna di [Beta], della quale otteneva la chiamata in causa, al pagamento della suddetta somma.

Le tre opposizioni originavano: il giudizio, nell'ambito del quale interveniva il Ministero dell'Economia e delle Finanze e veniva chiamato in giudizio il fallimento della (omissis) (che rimaneva contumace), già [Beta]; il giudizio che vedeva come parti solo l'opponente Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e l'opposta [Alfa]; il giudizio che vedeva anch'esso come parti solo l'opponente Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e [Alfa]. Il tribunale di Milano, con le sentenze n. (omissis), pubblicata il (omissis), n. (omissis), pubblicata il (omissis) e n. (omissis) pubblicata il (omissis), definiva i predetti giudizi, accogliendo le tre opposizioni, e revocando i tre decreti ingiuntivi opposti.

Con le dette pronunce il primo giudice:

- respingeva l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;
- revocava tutti e tre i decreti ingiuntivi opposti e, quanto al giudizio, relativo all'opposizione dl decreto ingiuntivo n. (omissis), condannava [Alfa] alla restituzione della somma pagata in forza della provvisoria esecutività concessa al detto decreto;
- dichiarava, nel giudizio, l'improcedibilità della domanda proposta da [Alfa] nei confronti del Fallimento (omissis);
- respingeva ogni altra domanda della opposta;
- condannava [Alfa] al pagamento delle spese processuali in favore di Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Il primo giudice, disattesa l'eccezione di incompetenza per territorio dell'opponente, in quanto sollevata in modo incompleto, riteneva che dalla documentazione prodotta dall'opponente, ed in particolare dalla relazione della commissione ministeriale costituita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla relazione successiva relazione dell'Ufficio VIII della Direzione Centrale dei Servizi del Te[soro], fosse emerso che la quasi totalità delle prestazioni fatturate dalla [Beta] non risultavano eseguite e che quest'ultima non aveva messo a disposizione dell'Istituto Poligrafico la documentazione prescritta dal contratto per la verifica dei trasporti e delle consegne effettuate. Il tribunale escludeva che la documentazione invocata dal [Alfa] potesse avere la valenza di riconoscimento di debito, sia in quanto proveniente da un soggetto diverso rispetto alla debitrice, sia in relazione al tenore letterale delle espressioni utilizzate.

Il primo giudice osservava ancora come, anche volendo per ipotesi riconoscersi alla documentazione prodotta da [Alfa] il valore di un riconoscimento di debito, la documentazione prodotta dall'Istituto Poligrafico integrava la prova contraria prevista dall'art. 1988 c.c. Il tribunale, infine, riteneva inammissibile la domanda riconvenzionale proposta ai sensi dell'art. 2043 c.c. dalla opposta, in quanto fondata su una *causa petendi* diversa da quella fatta valere con la domanda svolta in via principale.

Le tre sentenze venivano separatamente appellate da [Alfa] che chiedeva, in ogni impugnazione, in forza di tre motivi di analogo contenuto, la riforma delle sentenze di primo grado e la conferma dei decreti ingiuntivi opposti, od in via subordinata la condanna dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. al risarcimento dei danni, quantificato nell'importo corrispondente alla somma ingiunta.

Le tre impugnazioni generavano: il giudizio di appello, nell'ambito del quale si costituivano l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, contestando il fondamento della impugnazione, mentre rimaneva contumace il fallimento della (*omissis*);

il giudizio di appello, nel quale si costituiva l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;

il giudizio di appello nel quale si costituiva l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. I tre processi venivano riuniti per ragioni di connessione ed economia processuale, atteso che, così come le tre sentenze impugnate, anche le tre impugnazioni hanno ad oggetto sostanzialmente questioni giuridiche identiche.

Le cause riunite sono state decise nella camera di consiglio del (*omissis*).

Si procede pertanto alla trattazione congiunta delle impugnazioni, e.

Con il primo motivo di appello nei tre procedimenti sopra indicati, la [Alfa] lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in tema di onere probatorio e valutazione delle prove offerte dalle parti.

L'appellante assume in particolare come il primo giudice avesse compiuto una errata valutazione del materiale istruttorio, giungendo alla parimenti erronea conclusione che la ricorrente non avesse fornito la prova del proprio credito.

Secondo la [Alfa] il tribunale non aveva valutato i numerosi elementi istruttori documentali in atti, dai quali emergeva la prova del credito azionato in giudizio.

In particolare l'appellante invoca la valenza probatoria:

- della avvenuta notificazione delle cessioni al debitore Istituto Poligrafico che le aveva accettate, delle fatture emesse, mai contestate da Istituto Poligrafico;
- delle dichiarazioni rese dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in più occasioni con le quali si riconosceva il credito in questione;
- della assenza di una prova contraria fornito dall'opponente, per vincere la portata del riconoscimento di debito *ex art.* 1988 c.c.

Osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte, la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (Cass. 5915/2011; Cass. 5071/2009).

Tenuto conto che l'Istituto Poligrafico opponente ha contestato l'esistenza del credito azionato, le fatture prodotte da [Alfa], emesse dalla cedente [Beta], non possono esonerare la asserita creditrice dell'onere di dimostrare l'esistenza del diritto azionato. Neppure la valenza della notificazione all'Istituto Poligrafico e della accettazione da parte di quest'ultimo della cessione dei crediti in favore di [Alfa], può avere la valenza

probatoria pretesa dall'appellante. Come insegna la Suprema Corte, l'accettazione della cessione del credito da parte del debitore ceduto non costituisce ricognizione tacita del debito, trattandosi di una dichiarazione di scienza priva di contenuto negoziale, sicché, il ceduto non viola il principio di buona fede nei confronti del cessionario, se non contesta il credito, pur se edotto della cessione, né il suo silenzio può costituire conferma di esso, perché, per assumere tale significato, occorre un'intesa tra le parti negoziali cui il ceduto è estraneo (Cass. 3184/2016).

La Corte di Cassazione ha inoltre affermato come la cessione dei crediti non produce modificazioni oggettive del rapporto obbligatorio e non può pregiudicare la posizione del debitore ceduto in quanto avviene senza o addirittura contro la sua volontà; ne consegue che il debitore ceduto può opporre al cessionario le eccezioni concernenti l'esistenza e la validità del negozio da cui deriva il credito trasferito ed anche le eccezioni riguardanti l'esatto adempimento del negozio, mentre quelle che investono fatti estintivi o modificativi del credito ceduto sono opponibili al cessionario solo se anteriori alla notizia della cessione comunicata al debitore ceduto e non ove successivi, in quanto, una volta acquisita la notizia della cessione, il debitore ceduto non può modificare la propria posizione nei confronti del cessionario mediante negozi giuridici posti in essere con il creditore originario (Cass. 24657/2016).

Po[sto] che Istituto Poligrafico ha eccepito l'inadempimento della [Beta], ma non fatti estintivi o modificativi successivi alla notifica della cessione, non è dubbia la possibilità per il predetto debitore ceduto, di far valere le contestazioni del credito azionato dalla cessionaria. Anche l'argomento prospettato dall'appellante, sempre nell'ambito del motivo in esame, relativo all'esistenza di un riconoscimento del debito da parte dell'Istituto Poligrafico, non ha fondamento.

Come già rilevato dal giudice di primo grado, tutte le comunicazioni invocate da [Alfa] ed in particolare il verbale del (*omissis*), la lettera del (*omissis*) e gli ordini a “regolarizzazione” di prestazioni già eseguite (rispettivamente doc.ti 3, 4 e da 16 a 68 del fascicolo monitorio), non hanno la valenza probatoria pretesa dall'appellante. I documenti nn. 3 e 4 provengono, come correttamente osservato dal tribunale, da funzionari del Ministero dell'Economia e delle Finanze e non dall'Istituto Poligrafico. Quest'ultimo è un Ente di diritto pubblico economico con ordinamento autonomo, sottoposto alla vigilanza del Ministero del Te[soro]. L'appellante sostiene che Istituto Poligrafico rappresenterebbe, sostanzialmente, una società *in house providing* del Ministero dell'Economia e delle Finanze, posto che quest'ultimo è titolare del 100% del capitale sociale ed esercita sul detto ente pubblico un controllo analogo a quello svolto sui propri servizi, sussistendo infine una stretta strumentalità tra le attività del Poligrafico e le esigenze pubbliche che il Ministero dell'Economia e delle Finanze è chiamato a soddisfare.

Dovrebbe perciò, secondo l'appellante, negarsi una alterità soggettiva tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Istituto Poligrafico s.p.a.

Osserva la Corte come con il termine affidamenti *in house* (o *in house providing*) viene indicata la fattispecie in cui un soggetto tenuto all'obbligo di evidenza pubblica, derogando al principio di carattere generale dell'obbligo di indire una gara pubblica, invece di procedere all'affidamento all'esterno di determinate prestazioni, provvede in proprio (ossia *in house*) all'esecuzione delle stesse, affidando l'esecuzione dell'appalto o la titolarità del servizio ad altra entità giuridica senza gara. Si tratta di un modello organizzativo in cui la P.A. provvede da sé al perseguimento degli scopi pubblici. Nel caso di affidamento *in house*, l'entità giuridica a cui viene attribuita la titolarità del servizio è legata alla stazione appaltante da

vincoli talmente serrati da non rendere esistente, nella sostanza, una duplicità di soggetti fra P.A. e affidatario. Pertanto - ed è quello che qui rileverebbe secondo l'appellante - in tale situazione tra P.A. appaltante e appaltatore (o concessionario) non vi è alcuna reale alterità soggettiva. Osserva il Collegio come secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, per ritenersi superata l'autonomia della personalità giuridica rispetto all'ente pubblico, e quindi che la società possa definirsi "*in house providing*", devono ricorrere contemporaneamente tre requisiti e cioè che:

- 1) il capitale sociale sia integralmente detenuto da uno o più enti pubblici per l'esercizio di pubblici servizi e lo statuto vieti la cessione delle partecipazioni a privati;
- 2) la società espliciti statutariamente la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti, in modo che l'eventuale attività accessoria non implichi una significativa presenza sul mercato e rivesta una valenza meramente strumentale;
- 3) la gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici, con modalità e intensità di comando non riconducibili alle facoltà spettanti al socio ai sensi del codice civile (cfr. fra le (Cass S.U. 16741/2019; Cass. S.U. 26283/2013).

Ciò posto, rileva la Corte come la contemporanea presenza di detti requisiti debba essere esclusa nella fattispecie in esame. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato è persona giuridica di diritto pubblico istituita con l. 6 dicembre 1928, n. 2744 e svolge i compiti previsti dalla l. 13 luglio 1966 n. 559, dal regolamento di attuazione d.P.R. 24 luglio 1967, n. 806 e dalla L. 20 aprile 1978, n. 154.

Con deliberazione n. 59 del 2 agosto 2002 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica veniva disposta la trasformazione in società per azioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Secondo le disposizioni istitutive, il Poligrafico risulta competente, tra le altre, per le seguenti attività: produzione e fornitura della carta, delle carte valori, degli stampati e delle pubblicazioni anche su supporti informatici, nonché dei prodotti cartotecnici per il fabbisogno delle amministrazioni dello Stato; stampa e gestione, anche con strumenti telematici, della Gazzetta Ufficiale e della Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana; fornitura e spedizione della Gazzetta Ufficiale e della Raccolta Ufficiale agli uffici e organi dello Stato; stampa di pubblicazioni di carattere legislativo, di raccolte e di estratti di leggi e atti ufficiali e di pubblicazioni similari; pubblicazione e vendita di opere aventi particolare carattere artistico, letterario, scientifico e, in genere, culturale; attività riguardanti il conio di monete, medaglie, la fabbricazione di sigilli ufficiali e marchi metallici, fabbricazione di contrassegni dello Stato, riparazione di congegni e macchinari in uso o in proprietà dello Stato, perizia delle monete ritenute false; promozione e partecipazione a studi, rilevazioni e prove sperimentali nelle materie di competenza (art. 2, I. 559/1966; art. 1, I. 154/1978). Deve ritenersi, a giudizio del Collegio, che il requisito di cui al punto 2) della pronuncia della Suprema Corte, sopra ricordata, non ricorra, atteso che tra le molteplici attività del Poligrafico, molte non sono riconducibili alle finalità istituzionali del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Va ancora osservato come l'art.3 della deliberazione del CI. n. 59 del 2002 così testualmente dispone: "*Le azioni della società derivante dalla trasformazione di Istituto Poligrafico Stato sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze esercita i diritti dell'azionista*".

E' pertanto evidente che i poteri di controllo che il Ministero dell'Economia e delle Finanze può esercitare sul Poligrafico sono quelli che il codice civile stabilisce in favore degli azionisti, e non quelli che il ministero esercita sui propri uffici interni. Non vi è dubbio pertanto, per le ragioni appena esposte, che

l'Istituto Poligrafico costituisca un soggetto giuridico distinto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. La stessa [Alfa] ha, del resto, rivolto giudizialmente le proprie pretese creditorie nei (soli) confronti dell'Istituto Poligrafico unica ed esclusiva controparte contrattuale di [Beta], ed unica obbligata al pagamento dei corrispettivi contrattuali. Da ciò consegue che una eventuale ricognizione di debito non potrebbe che provenire dall'Istituto Poligrafico e non da soggetti terzi, come costantemente affermato dalla Suprema Corte, secondo cui la ricognizione di debito e la promessa di pagamento, pur non avendo natura giuridica di confessione, consistendo la prima in una dichiarazione di scienza e la seconda in una dichiarazione di volontà, devono comunque provenire da soggetto legittimato dal punto di vista sostanziale a disporre del patrimonio su cui incide l'obbligazione dichiarata, da ciò conseguendo che, con riferimento ad un ente collettivo, non può aversi una promessa unilaterale o riconoscimento di debito proveniente da persona non munita dei relativi poteri rappresentativi (Cass. 6473/2012; Cass. 1438/1984). Nessun valore confessorio può pertanto assegnarsi alla documentazione in esame. Quanto agli ordini c.d. a "regolarizzazione", trattasi, come chiarito dalla deposizione assunta in primo grado del teste (*omissis*), (*omissis*) dell'Istituto Poligrafico, di documenti generati dal sistema informativo dell'ente, che per la registrazione della fattura richiedeva necessariamente l'indicazione di un ordine. E' evidente, pertanto, che la generazione di tali documentazione non ha alcun significato confessorio rispetto alle prestazioni indicate nelle fatture, ma deriva dalla logica di funzionamento del sistema informativo dell'Istituto Poligrafico, che per l'operazione di registrazione della fattura richiedeva necessariamente l'indicazione di un ordine. Proprio per tale ragione, come riferito dal teste (*omissis*), gli ordini avevano una data posteriore alla fattura.

Il motivo in esame è, per le ragioni che precedono, infondato.

Con il secondo motivo d'appello nei procedimenti sopra indicati, [Alfa] si duole dell'omesso esame da parte del tribunale di un fatto, dimostrato ed incontestato, decisivo per la controversia. L'appellante assume come la sentenza aveva erroneamente respinto integralmente la domanda di pagamento dalla medesima proposta, omettendo di considerare come, anche volendo ammettere che non tutte le prestazioni indicate nelle fatture azionate fossero state effettivamente rese, era pacifico che almeno una parte di esse erano state eseguite, come riconosciuto dalla stessa controparte e dai documenti da questa invocati (come la relazione della commissione ministeriale istituita dal Ministero delle Finanze). Pertanto, secondo l'appellante, il tribunale avrebbe dovuto quantificare il corrispettivo di questa prestazioni rese, e condannare parte opponente al pagamento del dovuto. Il motivo è infondato. Secondo le indagini della commissione ministeriale incaricata dal Ministero delle Finanze di accertare l'esistenza dei crediti ceduti alla [Alfa], (doc.ti 21-22 fascicolo primo grado parte appellata) *"la quasi totalità delle prestazioni fatturate non è corredata dalla documentazione contrattualmente prevista"* e *"i riscontri effettuati presso gli uffici periferici dell'Amministrazione hanno evidenziato che soltanto una parte minima delle prestazioni risulta obiettivamente eseguita, sia pure documentata in modo difforme da quanto previsto dal contratto"*. Sempre secondo quanto emerge dalle conclusioni della relazione della detta commissione *"la conferma delle spedizioni effettivamente eseguite è...in misura ampiamente inferiore all'1% di quelle fatturate nei due semestri in riferimento"*. Come già osservato dal primo giudice, secondo la successiva relazione redatta dal dirigente dell'ufficio VIII della Direzione Centrale dei Servizi del Te[soro], dott. (*omissis*) (doc. 32 opponente), sulla base della quale è stato inoltrato un rapporto alla Procura della Repubblica di (*omissis*), i trasporti che potevano ritenersi eseguiti, corrispondevano *"..a*

circa 1/314esimo di quanto preteso". Tenuto conto che, a fronte della contestazione avanzata da parte opponente circa la mancata esecuzione delle prestazioni delle quali veniva chiesto il pagamento, secondo i principi in tema di ripartizione dell'onere probatorio, incombeva sulla parte asseritamente creditrice la dimostrazione dell'esistenza del credito azionato, osserva la Corte come detto onere probatorio non risulta assolto da [Alfa], se non attraverso la documentazione sopra ricordata, prodotta dalla stessa parte opponente, dalla quale emerge l'esecuzione di una parte, modestissima, delle prestazioni delle quali viene chiesto il pagamento.

Ciò tuttavia non può condurre ad un accoglimento, anche soltanto parziale, della domanda della [Alfa]. Va anzitutto rilevato come, anche per quella, limitatissima, parte delle prestazioni eseguita, [Beta] non ha fornito la prova di avere fornito alla committente la documentazione prescritta contrattualmente. L'eccezione di inadempimento *ex art. 1460 c.c.* sollevata dal Poligrafico, per il mancato rispetto delle modalità di documentazione delle prestazioni stabilite negozialmente, è quindi fondata. In ogni caso, è circostanza non contestata (doc. 25 fascicolo primo grado opponente), che con riferimento al periodo 1-7-2005/30-6-2006, risulta versata dal Poligrafico la somma di Euro 3.555.064,15, ampiamente superiore, a prescindere dal riferimento specifico a talune fatture o ad altre, al valore della prestazioni eseguite nel periodo in questione dalla predetta [Beta], sì che nessun credito residua in favore della cedente, e conseguentemente della cessionaria. Con il terzo motivo d'appello nei procedimenti sopra indicati [Alfa] assume l'erroneità delle sentenze nella parte in cui avevano ritenuto inammissibili le ulteriori domande dalla medesima proposte.

L'appellante in particolare aveva chiesto, in tutti e tre i giudizi di primo grado, nel caso di rigetto della domanda di pagamento avanzata in via monitoria, la condanna dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c., assumendo una violazione da parte di quest'ultimo dei principi di correttezza e buona fede contrattuale, avendo il predetto debitore ceduto omesso di comunicare tempestivamente alla cessionaria quelle circostanze relative all'inadempimento di [Beta], impedendo così alla odierna appellante di valutare l'opportunità di effettuare esborsi in favore del creditore cedente, e così determinando un danno di ammontare pari alle somme versate a [Beta]. Il tribunale ha qualificato detta domanda come riconvenzionale, e, richiamato l'orientamento della Suprema Corte secondo cui nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione, potendo a tale principio derogarsi solo quando, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, la parte opposta si venga a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione di una "*reconventio reconventionis*", e rilevato come nel caso di specie parte opponente non avesse formulato alcuna domanda riconvenzionale, ha dichiarato inammissibile la domanda *ex art. 2043 c.c.* avanzata da [Alfa]. Secondo l'appellante, la predetta domanda non poteva qualificarsi come riconvenzionale, ma come subordinata e, non introducendo un ampliamento del tema della causa, doveva ritenersi ammissibile, e fondata. Sempre secondo parte appellante, anche qualificando la domanda in questione come riconvenzionale, la stessa doveva ritenersi ammissibile in quanto diretta a contrastare l'eccezione di inadempimento sollevata dall'Istituto Poligrafico.

Anche questo motivo è infondato. Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte costituisce domanda nuova *“la deduzione di una nuova “causa petendi” la quale comporti, attraverso la prospettazione di nuove circostanze o situazioni giuridiche, il mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia”*.

Siffatta evenienza, in particolare, sussiste, secondo la Corte Suprema, quando alla richiesta di *“accertare la sussistenza di un'obbligazione contrattuale ed il conseguente inadempimento della stessa da parte del soggetto obbligato”* subentri quella *“di accertare un comportamento illecito posto in essere da un determinato soggetto che, al di fuori di qualunque rapporto contrattuale, abbia arrecato danno ad un terzo”*, visto che pure *“il «petitum» tra le due domande è diverso richiedendosi, nel primo caso, l'ammontare del prezzo risultante dall'accordo contrattuale in base alla prestazione effettuata, mentre, nel secondo caso, è costituito dal danno effettivamente subito e quindi dal pregiudizio patrimoniale derivato dal comportamento illecito altrui”* (Cass. 22865/2019).

Pertanto, la domanda di risarcimento del danno *ex art. 2043 c.c.* proposta da [Alfa] è senza dubbio nuova e diversa rispetto a quella di adempimento contrattuale proposta con l'atto iniziale del giudizio, che, trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo, per il creditore corrisponde al ricorso.

Dovendosi nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo applicare le norme del rito ordinario, ai sensi dell'art. 645, secondo comma, e, dunque, anche l'art. 183, quinto comma, cod. proc. civ., si sarebbe potuta ritenere ammissibile la domanda *ex art. 2043 c.c.* avanzata con la comparsa di costituzione e risposta dall'opposta (che riveste la posizione sostanziale di attrice) soltanto qualora l'opponente avesse introdotto nel giudizio, con l'atto di citazione, un ulteriore tema di indagine, tale da poter giustificare l'esame di una detta domanda. Ciò non è tuttavia avvenuto nel caso di specie, posto che l'Istituto Poligrafico con l'atto di citazione in opposizione ha chiesto soltanto la revoca del decreto opposto, senza proporre alcuna domanda riconvenzionale, e senza quindi introdurre nuovi temi di indagine. Ritiene pertanto la Corte che la domanda proposta ai sensi dell'art. 2043 c.c. da [Alfa] sia stata correttamente ritenuta inammissibile dal tribunale, con statuizione che va confermata.

Gli appelli avverso le sentenze n. (omissis), n. (omissis), e n. (omissis) vanno pertanto respinti, con la integrale conferma delle pronunce di primo grado. L'appellante, secondo il principio della soccombenza, va condannata al pagamento delle spese processuali di questo grado di appello, in favore della parte appellata, in ognuno dei tre giudizi di impugnazione. Dette spese sono liquidate, tenuto conto delle questioni trattate, e comunque dei parametri di cui al DM n.55 del 10-3-2014 (come modificato), utilizzando i valori minimi dello scaglione di riferimento, posto che le difese spiegate sono sostanzialmente analoghe in tutti e tre i giudizi riuniti (risulta depositata dalle parti un'unica comparsa conclusionale ed un'unica memoria di replica), il che ha comportato, per tutti i giudizi, complessivamente, un minore impegno difensivo per le tre fasi (studio, introduttiva e decisionale). Quanto al giudizio r va liquidata la somma di euro 32.727,00 per compenso oltre spese prenotate a debito (risultando parte appellata difesa dall'Avvocatura dello Stato) ed altri accessori di legge se dovuti, quanto al giudizio va liquidata la somma di euro 14.897,00 per compenso oltre spese prenotate a debito ed altri accessori di legge se dovuti, quanto al giudizio n.rg. (omissis) va liquidata la somma di euro 22.865,00 per compenso oltre spese prenotate a debito ed altri accessori di legge se dovuti. La Co[rte] dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per ognuno dei tre

procedimenti, da parte dell'appellante, a norma del comma 1 *quater* dell'art. 13 del DPR 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228/2012.

P.Co., definitivamente pronunciando nelle cause d'appello riunite, e:

a) respinge gli appelli, e conferma le sentenze di primo grado n. (omissis), n. (omissis) e n. (omissis) emesse dal tribunale di Milano;

2-condanna [Alfa] al rimborso delle spese processuali in favore della parte appellata in ognuno dei tre processi riuniti, liquidate, quanto al processo in Euro 32.727,00 per compenso oltre spese prenotate a debito ed altri accessori di legge se dovuti, quanto al processo n.rg. (omissis) in Euro 14.897,00 per compenso oltre spese prenotate a debito ed altri accessori di legge se dovuti, quanto al processo in Euro 22.865,00 per compenso oltre spese prenotate a debito ed altri accessori di legge se dovuti;

3- dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 *quater* della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per tutti e tre i procedimenti riuniti.

Co[s]i deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 7 maggio 2019.

Il Consigliere est Carlo Maddaloni Il Presidente Walter Saresella

* * *

IL CASO

La fattispecie sottoposta all'attenzione della Corte Meneghina rappresenta un esempio di rapporto trilaterale, nel quale il cessionario di un credito agisce giudizialmente nei confronti del debitore ceduto per il pagamento dei crediti oggetto di cessione, ed a cui vengono eccepiti ad opera del ceduto fatti estintivi delle pretese creditorie azionate.

Più precisamente, la società di factoring Alfa, cessionaria dei crediti vantati dalla società Beta nei confronti dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per prestazioni di servizi di trasporto, agiva in via giudiziale nei confronti dell'Istituto Poligrafico per il recupero dei crediti ceduti, così depositando innanzi al Tribunale di Milano tre diversi ricorsi per decreto ingiuntivo, e producendo a supporto di ciascuno di essi le fatture emesse da Beta ed oggetto di cessione, nonché gli atti di riconoscimento dei debiti provenienti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, azionista unico dell'Istituto Poligrafico.

*Il Tribunale di Milano accoglieva i ricorsi monitori di Alfa ingiungendo all'Istituto Poligrafico di pagare le somme pretese dalla ricorrente. L'Istituto Poligrafico svolgeva tre distinte opposizioni ex art. 645 c.p.c., chiedendo la revoca di ciascuno dei decreti ingiuntivi autonomamente opposti per le medesime ragioni, ossia **i.** i crediti azionati da Alfa erano portati unicamente dalle fatture emesse da Beta, senza che vi fosse prova alcuna circa l'effettivo svolgimento da parte del cedente Beta delle prestazioni di trasporto effettuate in favore dell'Istituto Poligrafico e che avrebbero originato i crediti poi ceduti ad Alfa; **ii.** le prestazioni fatturate dal cedente mancavano della documentazione contrattualmente prevista a supporto dello svolgimento delle stesse, dunque mancava la prova effettiva della esecuzione delle prestazioni fatturate ex art. 1460 c.c.; **iii.** gli atti di riconoscimento di debito da parte del Ministero, socio unico dell'Istituto Poligrafico, non avevano alcuna valenza probatoria. Alfa si costituiva in tutti e tre i giudizi di opposizione ed in ciascuno di essi assumeva che **a.** i crediti azionati erano stati oggetto di riconoscimento di debito da parte dell'Istituto Poligrafico; **b.** l'eccezione di inadempimento sollevata dall'Istituto Poligrafico non era opponibile al cessionario poiché fondata su eventi posteriori alla cessione; **c.** in via subordinata, Alfa chiedeva poi la condanna dell'Istituto Poligrafico al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. (per un ammontare pari ai crediti ceduti) per aver violato i principi di correttezza e buona fede contrattuale ed omesso di comunicare tempestivamente*

alla cessionaria le circostanze relative all'inadempimento da parte del cedente alle prestazioni comunque fatturate, così non consentendo al Factor di valutare l'opportunità di versare o meno le anticipazioni sulla cessione.

All'esito della trattazione scritta ed orale di ciascun giudizio, il Tribunale di Milano con tre diverse sentenze revocava i decreti ingiuntivi opposti e condannava Alfa al pagamento delle spese processuali. Secondo il Tribunale i crediti azionati da Alfa inerivano a prestazioni mai eseguite dal cedente nei confronti del ceduto e la documentazione invocata da Alfa quale riconoscimento del debito da parte di Istituto Poligrafico non poteva avere alcuna valenza in tal senso in quanto proveniente da soggetto diverso dal debitore, ossia dal Ministero e non dall'Istituto Poligrafico direttamente, non senza tralasciare che, in ogni caso, era stata offerta dal ceduto prova contraria ex art. 1988 c.c. Il Tribunale riteneva poi inammissibile la domanda risarcitoria spiegata dall'opposta Alfa, in quanto domanda nuova non proponibile in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.

Alfa proponeva quindi appello avverso le tre sentenze del Tribunale di Milano con tre separate impugnazioni ma tutte di contenuto analogo. Sulla scorta di tre motivi d'appello, chiedeva la riforma delle sentenze di primo grado con conferma dei decreti ingiuntivi e, in via subordinata, insisteva per la condanna dell'Istituto Poligrafico al risarcimento dei danni. Secondo Alfa il Tribunale avrebbe erroneamente valutato il materiale istruttorio e non si sarebbe avveduto del fatto che 1) la cessione dei crediti da parte di Beta era stata notificata e comunque accettata dall'Istituto Poligrafico, che mai aveva contestato le fatture. Il Ministero aveva poi riconosciuto i crediti in questione e siccome la società Istituto Poligrafico rappresenterebbe una società in house del Ministero, non vi sarebbe alterità soggettiva tra Istituto Poligrafico e il Ministero e il riconoscimento del debito del Ministero sarebbe equiparabile a quello di provenienza diretta del debitore Istituto Poligrafico; 2) l'Istituto Poligrafico non aveva fornito alcuna prova contraria ex art. 1988 c.c. circa la non esecuzione delle prestazioni fatturate dalla cedente; 3) la domanda di risarcimento danni non costituiva domanda nuova.

Per la Corte i motivi di impugnazione di Alfa sono infondati.

Quanto al primo motivo di impugnazione, il Giudice del secondo grado riteneva che l'accettazione della cessione da parte del debitore ceduto non equivale a non contestazione del credito ceduto e non costituirebbe una ricognizione di debito ma una mera dichiarazione di scienza, ossia di presa atto della cessione, priva di contenuto negoziale, con facoltà del debitore ceduto di eccepire al cessionario l'inadempimento del cedente. La cessione dei crediti, infatti, opera anche in assenza o contro la volontà del debitore ceduto e quindi ne consegue che quest'ultimo "può opporre al cessionario le eccezioni concernenti l'esistenza e la validità del negozio da cui deriva il credito trasferito ed anche le eccezioni riguardanti l'esatto adempimento del negozio, mentre quelle che investono fatti estintivi o modificativi del credito ceduto sono opponibili al cessionario solo se anteriori alla notizia della cessione comunicata al debitore ceduto e non ove successivi, in quanto, una volta acquisita la notizia della cessione, il debitore ceduto non può modificare la propria posizione nei confronti del cessionario mediante negozi giuridici posti in essere con il creditore originario".

Il Giudice d'Appello riteneva poi che l'atto di ricognizione del debito proveniente dal Ministero non poteva essere ritenuto come di diretta provenienza del debitore Istituto Poligrafico stante l'insussistenza di un rapporto di affidamento in house tra il Ministero e Istituto Poligrafico e dunque di un rapporto di identità soggettiva. Sul punto la Corte di Appello, richiamati i principi fissati dalla Suprema Corte in materia di affidamento in house, rilevava come Istituto Poligrafico, pur essendo interamente partecipata dal Ministero, esercita attività solo parzialmente riconducibile alle finalità istituzionali del Ministero dell'Economia e delle Finanze e "i poteri di controllo che il Ministero dell'Economia e delle Finanze può esercitare sul Istituto Poligrafico sono quelli che il codice civile stabilisce in favore degli azionisti, e non quelli che il ministero esercita sui propri uffici interni". Pertanto, afferma la Corte, l'atto di

ricognizione del debito proveniente dal Ministero non aveva alcuna valenza confessoria, dovendo tale dichiarazione ricognitiva provenire dal debitore e non da terzi, come più volte affermato sempre dalla Suprema Corte secondo cui la ricognizione di debito e la promessa di pagamento, pur non avendo natura giuridica di confessione, consistendo la prima in una dichiarazione di scienza e la seconda in una dichiarazione di volontà, devono comunque provenire da soggetto legittimato dal punto di vista sostanziale a disporre del patrimonio su cui incide l'obbligazione dichiarata.

Quanto al secondo motivo di impugnazione, la Corte d'Appello rilevava, a fronte dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata dall'Istituto Poligrafico, che nessuna prova sarebbe stata offerta da Alfa circa l'esecuzione effettiva delle prestazioni fatturate da Beta all'Istituto Poligrafico e di cui ai crediti ceduti, laddove sarebbe stato appunto onere di Alfa, secondo i principi in tema di ripartizione di onere della prova, vincere tale eccezione.

Quanto al terzo motivo di impugnazione, la Corte riteneva che la domanda di risarcimento danni svolta da Alfa in via subordinata nei confronti dell'Istituto Poligrafico - sul presupposto che quest'ultima avesse omesso di comunicare tempestivamente ad Alfa che i crediti ceduti erano inerenti a prestazioni in vero mai eseguite, così violando i principi di buona fede e correttezza contrattuale - avrebbe costituito una domanda nuova e quindi inammissibile. A tal proposito il Giudice ad quem ha richiamato il principio per cui in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto è in realtà attore in senso sostanziale, come più volte ribadito dalla Suprema Corte, di talché non è consentita alcuna domanda nuova concernente fatti o circostanze che non siano state fatte valere con l'ingiunzione, potendo tale principio essere derogato solo in presenza di una domanda riconvenzionale dell'opponente a fronte della quale l'opposto recupera la veste di convenuto in senso sostanziale ed è così legittimato alla proposizione della reconventio reconventionis. Nel caso di specie - ritenuto che (come pure ribadito dalla Suprema Corte) la domanda di risarcimento danno costituisce domanda nuova rispetto a quella di adempimento contrattuale, in quanto fondata su fatti, valutazioni e circostanze diverse, secondo la Corte mai introdotte nel giudizio, neppure da parte di Istituto Poligrafico a seguito delle opposizioni svolte ex art. 645 c.p.c. - la domanda riconvenzionale sarebbe inammissibile.

Per quanto sopra, la Corte di Appello respingeva gli appelli di Alfa, confermava le sentenze di primo grado e condannava Alfa anche al pagamento delle spese del secondo grado del giudizio.

COMMENTO

Con la sentenza in esame, la Corte d'Appello di Milano si pronuncia in materia di cessione del credito e ricognizione di debito, con particolare riferimento alla natura giuridica da assegnare alla dichiarazione di accettazione della cessione da parte del ceduto, nonché all'efficacia probatoria della dichiarazione ricognitiva di debito, laddove la stessa provenga da un soggetto diverso dal debitore, ovvero sia legato a questi da un rapporto di tipo pubblicistico. La Corte, in quest'ottica, si sofferma quindi sul concetto di alterità soggettiva tra affidante e affidatario in ipotesi di affidamento in house.

La Corte affronta i suindicati temi richiamandosi a principi consolidati nella giurisprudenza, facendoli quindi propri e ribadendo che l'accettazione della cessione del credito da parte del ceduto non integra gli estremi della ricognizione di debito, trattandosi di una dichiarazione di scienza priva di valore negoziale, e che la ricognizione del debito è un atto proprio del debitore, unico soggetto legittimato a disporre del proprio patrimonio e quindi a rendere tale dichiarazione. Per la Corte la ricognizione di debito non può quindi provenire da un soggetto terzo, né sarebbe stato possibile nel caso di specie ritenere l'Istituto Poligrafico società in house, in modo da escludere il rapporto di alterità tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, autore della dichiarazione, e il predetto Istituto.

Per una più agevole esegesi della sentenza appare richiamare i tratti caratterizzanti degli istituti da essa interessati, con particolare riferimento alla accettazione/notificazione della cessione del credito, alla ricognizione di debito e all'affidamento in house. La cessione del credito, come noto, si atteggia a contratto bilaterale, tra cedente e cessionario¹; si perfeziona con la manifestazione del consenso fra le parti² ed è un contratto ad effetti reali, nel senso che l'intero pacchetto obbligatorio, oltre al credito come bene in sé, si trasferisce dal patrimonio del cedente a quello del cessionario.

In questo schema tradizionale, è evidente che la figura del debitore è estranea alla struttura negoziale della cessione del credito caratterizzata sul piano soggettivo, come accennato, dall'elemento della bilateralità. Il debitore è tuttavia un terzo interessato alla vicenda cessoria, perché la sua posizione esige di essere informato del soggetto nel cui interesse deve adempiere la prestazione, sussistendo il vincolo all'esatto adempimento previsto e prescritto dall'art. 1218 c.c.

Dunque, l'art. 1264, primo comma, c.c., stabilisce che la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata, per cui il debitore, – dal momento in cui ha accettato o dal momento in cui la cessione gli è stata notificata – è tenuto ad adempiere al cessionario (suo nuovo creditore) e non al cedente (suo precedente creditore). Il ruolo dell'accettazione, la sua natura, e la sua struttura hanno aperto la strada ad ampi dibattiti³, sebbene

¹ cfr. BIANCA, *Diritto civile*, 4, Milano, 1993; DOLMETTA, *Cessione dei crediti*, in *Dig. Civ.*, Torino, 1988; MANCINI, *La cessione dei crediti futuri*, in *Trattato diritto privato*, a cura di Rescigno, Torino, 1984; MICCIO, *Delle obbligazioni in generale*, in Commentario del cod. civ., Torino, 2016; PANUCCIO, *La Cessione*, Milano, 1960. La giurisprudenza, salvo qualche rara eccezione, è sostenitrice della struttura bilaterale, incardinata sotto il profilo soggettivo nella parte cedente (il creditore originario) e nella parte cessionaria (il creditore subentrante): cfr. Cass. civ., 26 aprile 2004, n. 7919, in *Giust. civ. Mass.*, 2004, 4; Cass. civ., 17 marzo 1995, n. 3099, in *Rep. Foro It.*, 1995; Cass. civ., 15 novembre 1984, n. 5786, in *Foro It.*, 1984; Cass. civ., 17 ottobre 1977, n. 4432, in *Giur. It.*, 1978, I, 1, 267. Ma già negli anni '60 si registrano una serie di decisioni orientate in tal senso, e cioè che l'impianto del codice civile, fondato sulla disciplina generale posta dall'art. 1376 c.c. e orientata dalla chiara disposizione dell'art. 1264 c.c., prevede che il contratto di cessione del credito si perfeziona con il consenso dei soli contraenti, e cioè il cedente ed il cessionario: cfr. Cass. civ., 15 gennaio 1969, n. 53, in *Mass. Giur. It.*, 1969, I, 1; Cass. civ., 10 gennaio 1966, n. 184, in *Foro It.*, 1966, I, 1307; Cass. civ., 28 novembre 1961, n. 2737, in *Giust. Civ.*, 1962, I, 1118.

² Sulla rilevanza del consenso traslativo oltre agli autori indicati nella nota che precede cfr. GALGANO, in *Dir. civ e comm.*, II, I, Padova, 2004, 128; GAZZONI, *Manuale diritto privato*, Napoli, 2011; PERLINGIERI, *Istituzioni di diritto civile*, Napoli, 2003, 155. In giurisprudenza: cfr. Cass. civ., 13 luglio 2011, n. 15364, in *Giust. civ. Mass.*, 2011, 1200, secondo cui “*Il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante*”. Nello stesso senso anche Cass. civ., 28 luglio 2010, n. 17669, in *Guida al diritto*, 2010, 76.

³ Come è noto, al riguardo, è dubbio se l'accettazione del debitore configuri una dichiarazione di scienza, un riconoscimento di debito o una presa di conoscenza dell'avvenuta cessione. Altrettanto note sono le ricadute pratiche delle diverse qualificazioni proposte, diversamente graduate a seconda della soluzione prescelta. Mentre la presa d'atto del terzo indifferente non comporterebbe altra conseguenza che l'efficacia della cessione nei confronti del debitore e, sussistendo la data certa, dei terzi, ai sensi degli artt. 1264, 1265 e delle altre previsioni che contemplano l'accettazione della cessione, il riconoscimento del debito produrrebbe anche l'astrazione processuale e, cioè, l'inversione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 1988 c.c., essendo il cessionario esentato dalla prova del diritto vantato e ricadendo sul debitore l'onere di provare, eventualmente, l'invalidità del titolo. V. sul tema il Commento a Cass. civ., 30 aprile 2018, n. 10837, in questo *Osservatorio*, n. 2/2018, 3 e a Trib. Milano, 9 settembre 2019, in questo *Osservatorio* n. 4/2019, 31.

oggi la giurisprudenza è costante nel fornire una determinata ricostruzione di essa che, al pari della notificazione, è collegata alla cessione del credito ma collocata al di fuori della sua struttura⁴.

Secondo la giurisprudenza⁵, la notificazione e l'accettazione avrebbero la medesima valenza giuridica, ossia quella di informare il debitore, estraneo al rapporto di cessione, del mutamento del titolare del credito e quindi del soggetto cui spetta la pretesa di ricevere l'adempimento. In ogni caso, gli atti contemplati nell'art. 1264, primo comma, c.c., sono necessari ai soli fini di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al creditore cedente anziché al cessionario. La valutazione dell'accettazione in termini di atto ricognitivo o di riconoscimento di debito rappresenterebbe una forzatura vieppiù in ragione della netta differenza fra i due atti, quello dell'accettazione e quello del riconoscimento del debito: in quest'ultimo la dichiarazione ricognitiva può inerire ad un negozio giuridico di accertamento, mentre l'accettazione è considerata un atto in senso stretto avente le caratteristiche di una dichiarazione di scienza; inoltre, la ricognizione del debito produce l'effetto processuale di dispensare il creditore dall'onere di provare il rapporto fondamentale del credito (inversione dell'onere della prova), circostanza del tutto ignota all'accettazione. In definitiva, l'impianto effettuale previsto per la cessione del credito riguardo al debitore è finalizzato alla tutela della posizione di questi in sede di esecuzione della prestazione, mentre il sistema della ricognizione è teso ad invertire l'onere della prova favorendo la posizione del creditore⁶.

Per quanto sopra, la Corte d'Appello di Milano, richiamando una pronuncia della Suprema Corte sul punto⁷, ha ritenuto non condivisibile la tesi difensiva di Alfa laddove la stessa ha intravisto nella notificazione della cessione a Istituto Poligrafico e successivo atto di accettazione della cessione una dichiarazione ricognitiva di debito. Per la Corte l'atto di accettazione delle

⁴ cfr. DOLMETTA, *Cessione dei crediti*, cit.: "Ora, che la dichiarazione di accettazione contenga un riconoscimento di debito a me pare assunto senz'altro indivisibile (...): con l'accettazione, il debitore "conferma" la cessione, la riconosce, dunque, come avvenuta nei propri confronti e quindi riconosce la propria posizione debitoria verso l'acquirente e per ciò stesso, ancora prima, l'esistenza del credito in capo all'alienante avanti il concludersi del negozio dispositivo (...)". Per la giurisprudenza di merito, Trib. Firenze, 27 gennaio 1994, in *Riv. it. leasing*, 1994, 865: "Nella cessione dei crediti d'impresa l'espressa accettazione del debitore ceduto comporta il perfezionamento dell'operazione e non può essere interpretata in altro modo che come riconoscimento dell'esistenza del credito, quale perfetto ed esistente nei suoi confronti, senza alcuna immaginabile condizione di salvo buon fine di presunte e non effettuate consegne di merce". Secondo altro orientamento il consenso del debitore ha natura di dichiarazione di scienza, di presa d'atto della cessione, che attiene esclusivamente all'opponibilità del negozio al debitore medesimo, cfr. BRECCIA, *Le obbligazioni*, Trattato dir. civ. a cura di Iudica – Zatti, Milano, 1991; in tal senso in giurisprudenza cfr. Cass. civ., 21 ottobre 2010, n. 21599, in *CED Cassazione*, 2010; Cass. civ., 27 febbraio 1998, n. 2156, in *Rep. Foro It.*, 1998.

⁵ Cfr. Cass. civ., 18 dicembre 2007, n. 26664, in *Notariato*, 2009, 30: "in tema di cessione del credito da un contratto di appalto, l'accettazione della cessione da parte del debitore è dichiarazione di scienza priva di contenuto e non vale in sé quale ricognizione tacita del debito. Né tale valenza può desumersi dal silenzio del debitore stesso sulla natura del credito ceduto o dalla mancata informativa al cessionario sulle ragioni della contestazione del credito, in quanto l'obbligo di diligenza ex 1176 è imposto al debitore solo nell'adempimento della prestazione e non può essere esteso sino ad includere l'informazione dettagliata delle ragioni del rifiuto di adempiere"; Cass. civ., 6 agosto 1999, n. 8485, in *Giust. civ. Mass.*, 1999, 1781: "è una semplice presa di conoscenza della cessione del credito – una mera dichiarazione di scienza – che solo in taluni casi, diversi da quello di specie (come in quello di incedibilità convenzionale del credito o di eccezione di compensazione) può assumere un particolare rilievo negoziale o risolversi in un riconoscimento del debito".

⁶ Cfr. PERLINGIERI, *Cessione del credito*, Artt. 1260-1267, in *Comm. cod. civ.*, Scialoja e Branca (già diretto da), F. Galgano (a cura di), Bologna-Roma, 1982, "il legislatore, quando discorre di accettazione del debitore lo equipara, sia pure ai fini dell'efficacia della cessione nei confronti del debitore stesso, alla semplice conoscenza di quest'ultimo; (...). L'atto giuridico dell'accettazione dell'avvenuta cessione ha natura quindi di dichiarazione di scienza (...)"; vedi pure, BRECCIA, *Le obbligazioni*, cit.; BIGLIAZZI GERI, *Osservazioni in tema di buona fede e diligenza nel pagamento al creditore apparente (con particolare riferimento alla cessione dei crediti)*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1968, 1326.

⁷ Cass. civ., 18 febbraio 2016, n. 3184, in *Giur. It.*, 10, 2017: "L'accettazione della cessione del credito da parte del debitore ceduto è dichiarazione di scienza e non assume la natura di ricognizione del debito, né tale natura può desumersi dal silenzio del debitore atteso che l'obbligo di diligenza del debitore di cui all'art. 1176 c.c. è imposto solo nell'adempimento della prestazione, mentre non può essere esteso sino ad includere l'informazione dettagliata delle ragioni del rifiuto di adempiere".

cessioni sarebbe una mera dichiarazione di scienza, ossia un presa visione della cessione ed il debitore ceduto non viola il principio di buona fede nei confronti del cessionario se non contesta il credito. E ciò dal momento che il debitore ceduto non ha obbligo di contestare il debito, in quanto l'obbligo di diligenza di cui all'art. 1176 c.c. è imposto al debitore solo nell'adempimento della prestazione, mentre non può essere esteso sino ad includere l'informazione dettagliata delle ragioni del rifiuto di adempiere.

Secondo il Giudice d'Appello, inoltre, l'Istituto Poligrafico a fronte della pretesa di pagamento azionata da Alfa aveva sollevato l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., dando prova che le prestazioni fatturate dal cedente non erano state svolte. La Corte quindi, preso atto di tale eccezione, contestata da Alfa, l'ha ritenuta valida ed ammissibile, oltre che fondata, dal momento che al debitore ceduto, estraneo al negozio di cessione, è consentito opporre le eccezioni concernenti l'esistenza e la validità del negozio da cui deriva il credito trasferito ed anche le eccezioni riguardanti l'esatto adempimento del negozio, mentre quelle che investono fatti estintivi o modificativi del credito ceduto sono opponibili al cessionario solo se anteriori alla notizia della cessione comunicata al debitore ceduto e non ove successivi, in quanto, una volta acquisita la notizia della cessione, il debitore ceduto non può modificare la propria posizione nei confronti del cessionario mediante negozi giuridici posti in essere con il creditore originario.

Il Giudice milanese, anche sotto questo aspetto, si è così allineato all'ulteriore orientamento giurisprudenziale che distingue tra le eccezioni concernenti l'esistenza e la validità del negozio e l'esatto adempimento dello stesso, sempre opponibili dal debitore ceduto; e le eccezioni relative a fatti estintivi o modificativi del credito ceduto, opponibili al cessionario solo se anteriori alla notizia della cessione, ma non ove successivi⁸.

Quale criterio guida in tema di eccezioni viene individuato il fatto che il debitore ceduto non debba essere pregiudicato dalla cessione⁹; ciò in quanto la cessione – che, anche nel quadro di un rapporto di *factoring*, non produce modificazioni oggettive del preesistente rapporto obbligatorio – avviene senza o addirittura contro la volontà del debitore ceduto. Quest'ultimo, pertanto, potrà opporre al Factor le eccezioni concernenti l'esistenza e la validità del negozio da cui deriva il credito ceduto

⁸ Cfr. Cass. civ., 2 dicembre 2016, n. 24657, in questo Osservatorio, n. 2/2017, 2: “[...] questa Corte ha già avuto modo di precisare, quanto al regime delle eccezioni proponibili, che, in tema di contratto atipico di “*factoring*”, la cessione dei crediti che lo caratterizza non produce modificazioni oggettive del rapporto obbligatorio e non può pregiudicare la posizione del debitore ceduto, in quanto avviene senza o addirittura contro la sua volontà. Ne discende che il debitore ceduto può opporre al “*factor*” cessionario le eccezioni concernenti l'esistenza e la validità del negozio da cui deriva il credito ceduto ed anche le eccezioni riguardanti l'esatto adempimento del negozio, mentre le eccezioni che riguardano fatti estintivi o modificativi del credito ceduto sono opponibili al “*factor*” cessionario solo se anteriori alla notizia della cessione comunicata al debitore ceduto e non ove successivi, in quanto una volta acquisita la notizia della cessione il debitore ceduto non può modificare la propria posizione nei confronti del cessionario mediante negozi giuridici posti in essere con il creditore originario (Cass. 10833/2007). E del pari, in tema di cessione del credito, la cui disciplina – come dianzi detto – è applicabile al *factoring*, si è osservato che il debitore ceduto è legittimato ad opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto sollevare nei confronti dell'originario creditore, ma, qualora dopo la cessione intervengono fatti incidenti sull'entità, esigibilità ed estinzione del credito, la loro efficacia deve essere valutata in relazione alla nuova situazione soggettiva stabilitasi in dipendenza del già perfezionato trasferimento del diritto. Pertanto, perfezionatasi la cessione, il debitore ceduto può opporre al cessionario le eccezioni concernenti l'esistenza e la validità del negozio da cui deriva il credito ceduto sono opponibili al cessionario solo se anteriori alla notizia della cessione comunicata al debitore ceduto e non se successivi (Cass. 8373/2009)”. V. anche App. Brescia, 20 gennaio 2017, in questo Osservatorio n. 2/2017, 8; Trib. Tivoli, 16 ottobre 2018, in questo Osservatorio, n. 4/2018; Trib. Roma, 27 maggio 2017, in questo Osservatorio, n. 3/2017, 13.

⁹ Cass. civ., 13 gennaio 1997, n. 259, in Banca borsa tit. cred., 1998, II, 283.

e le eccezioni riguardanti l'esatto adempimento del negozio; in altri termini, potrà opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto sollevare nei confronti del creditore originario¹⁰.

Come anticipato, la sentenza in commento affronta il tema della individuazione del soggetto legittimato a rendere una dichiarazione ricognitiva di debito valida ed efficace ex art. 1988 c.c.

Nella controversia sottoposta all'esame della Corte, Alfa aveva preteso il pagamento dei crediti oggetto di cessione facendo leva sulla ricognizione di debito da parte dello stesso debitore ceduto Istituto Poligrafico, e ritenendola sussistente ora nell'atto di accettazione della cessione, come sopra visto, ed ora nelle dichiarazioni di riconoscimento del debito di provenienza del Ministero, socio unico di Istituto Poligrafico, contenute in documenti a firma di funzionari del Ministero medesimo. Secondo Alfa le dichiarazioni di riconoscimento di debito del Ministero avrebbero costituito prova della sussistenza dei suoi crediti, e dette dichiarazioni sarebbero da ritenersi come riferibili direttamente al debitore ceduto Istituto Poligrafico, quale società in house del Ministero. La Corte ha tuttavia ritenuto infondata la tesi difensiva di Alfa.

A norma dell'art. 1988 c.c. la ricognizione di debito ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando l'astrazione processuale della causa debendi, con la conseguenza che il destinatario è dispensato dall'onere di provare l'esistenza e la validità del predetto rapporto, che si presume fino a prova contraria; essa, però, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, presupponendo pur sempre l'esistenza e la validità del rapporto fondamentale, con la conseguenza che la sua efficacia vincolante viene meno qualora sia giudizialmente provato che tale rapporto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento relativo al rapporto fondamentale, che possa comunque incidere sull'obbligazione oggetto del riconoscimento¹¹.

La giurisprudenza, pressoché unanimemente¹², considera dunque promessa di pagamento e ricognizione di debito come negozi giuridici unilaterali e recettizi, gli effetti dei quali, tuttavia, sarebbero esclusivamente processuali, sostanziandosi in un'inversione dell'onere della prova a vantaggio del presunto creditore. L'effetto che l'art. 1988 c.c. ricollega alla promessa di pagamento e alla ricognizione di debito attiene alla *relevatio ab onere probandi*: il presunto creditore è dispensato dall'onere di provare il rapporto fondamentale, mentre grava sul presunto debitore dimostrare l'inesistenza, l'invalidità,

¹⁰ Diverso trattamento hanno invece le eccezioni relative a fatti estintivi o modificativi del credito ceduto, quali tipicamente il pagamento, la remissione del debito, la dilazione e la risoluzione consensuale. Queste eccezioni potranno essere opposte al cessionario esclusivamente se i fatti estintivi o modificativi sono anteriori alla notizia della cessione comunicata al debitore ceduto, e non ove successivi: una volta ricevuta la notizia della cessione, infatti, il debitore non può più modificare la posizione nei confronti del cessionario mediante negozi giuridici posti in essere con il creditore originario. Successivamente alla cessione, il cedente non ha più la disponibilità del diritto di credito, né alcun potere o legittimazione relativamente al credito. In dottrina, cfr. DE NOVA, *Nuovi contratti*, Torino, 1993. Con specifico riferimento al pagamento, troverà applicazione l'art. 1264 c.c., a norma del quale il debitore ceduto non potrà opporre il pagamento al cedente se il factor prova che il debitore era a conoscenza dell'avvenuta cessione. In giurisprudenza, cfr. Cass. civ., 7 aprile 2009, n. 8373, in *Giust. civ. Mass.*, 2009, 4, 591; Cass. civ., 15 marzo 2007, n. 5998, in *Giust. civ. Mass.*, 2007, 3; Cass. civ., 10 maggio 2005, n. 9761, in *Giust. civ. Mass.*, 2005, 5; Cass. civ., 25 febbraio 2005, n. 4078, in *Giust. civ. Mass.*, 2005, 2; Cass. civ., 27 gennaio 2003, n. 1145, in *Foro pad.*, 2005, 6; Trib. Roma, 15 settembre 2015, n. 18158, in banca dati *DeJure*; Cass. civ., 11 maggio 2007, n. 10833, in *Giust. civ. Mass.*, 2007, 5.

¹¹ Cfr. Cass. civ., 12 aprile 2018, n. 9097, in *Corriere Giur.*, 2019, 4, 497 nota di Cerbo: "Il riconoscimento dell'altrui diritto non ha natura negoziale, ma costituisce un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli il carattere della volontarietà".

¹² Cfr. *ex plurimis*, Cass. civ., 9 febbraio 2001, n. 1831, in *CED Cassazione*, 2001.

l'inefficacia, l'inesigibilità o l'estinzione del rapporto sottostante, oltre che la sussistenza di limiti o la diversità di contenuto rispetto a ciò che è stato promesso o riconosciuto (c.d. astrazione processuale)¹³.

Dalla lettura dell'art. 1988 c.c. si evince che la promessa di pagamento e la ricognizione di debito non rappresentano una fonte autonoma di obbligazione, ma hanno soltanto un effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale. Conseguentemente, affinché la dichiarazione unilaterale, con la quale ci si riconosca debitori, possa spiegare i suoi effetti, è necessario che sia rimessa direttamente dall'obbligato al creditore, senza intermediazioni, con lo specifico intento del primo di costituirsi debitore del secondo e la conseguente produzione della sua efficacia nel momento in cui venga a conoscenza del promissario la volontà del mittente di obbligarsi nei suoi confronti. Da ciò deriva che nessuna presunzione può sussistere a beneficio del preteso promissario nel caso in cui la promessa di pagamento e il riconoscimento del debito siano avvenuti per interposta persona, restando irrilevante che il documento che li contenga venga ugualmente a conoscenza, seppure indirettamente, del presunto creditore¹⁴.

Ebbene proprio sulla scorta di tali principi la Corte di Appello ha escluso che i documenti di provenienza del Ministero, socio unico di Istituto Poligrafico, potessero rappresentare validi ed efficaci atti di riconoscimento dei crediti vantati da Alfa ex art. 1988 c.c., sia perché il Ministero è terzo rispetto al rapporto obbligatorio dedotto nel giudizio e sia perché, contrariamente a quanto sostenuto da Alfa, Istituto Poligrafico non costituirebbe una società in house del Ministero, ma è, secondo la Corte, solo controllata da quest'ultimo secondo le norme di diritto civile per essere interamente partecipata da esso. Per la Corte, non può ritenersi sussistente quel rapporto di immedesimazione organica, tipico degli affidamenti in house¹⁵, tale per cui non vi sia alterità soggettiva tra affidante, Ministero, ed affidatario, Istituto Poligrafico e quindi tale

¹³ L'effetto concreto, tuttavia, varia a seconda che promessa di pagamento e ricognizione di debito siano pure (indicative della sola quantità del debito), titolate (richiamanti anche la sottostante *causa debendi*, quale rapporto giuridico fondamentale da cui scaturisce il debito), ovvero titolate con l'aggiunta dell'esposizione del fatto. Ove si tratti di *declaratio* pura, l'onere della prova contraria gravante sul presunto debitore avrà ad oggetto la dimostrazione della non sussistenza di alcun atto costitutivo di obbligazione: potendosi però trattare di *probatio diabolica*, si agevola la posizione del promittente consentendogli di provare l'inesistenza, l'invalidità o l'estinzione del solo rapporto fondamentale al quale egli intendeva riferirsi. L'effetto dell'astrazione processuale nell'ipotesi di promessa di pagamento e ricognizione di debito titolate, invece, è superato attraverso la dimostrazione dell'inesistenza, dell'invalidità o dell'estinzione del rapporto giuridico sottostante indicato *ab origine* nel documento dal presunto debitore. Infine, in presenza di una dichiarazione titolata che si riferisca anche ai fatti, si pone il controverso problema della distinzione tra confessione e riconoscimento di debito. A tal proposito, ammettendo una differenza intercorrente tra le due figure (la confessione ha per oggetto fatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli alla controparte; la ricognizione di debito, invece, verte su rapporti giuridici oppure su opinioni e valutazioni, cfr. Cass. civ. 5 luglio 2004, n. 12285, in *CED Cassazione*, 2004), esse ben potranno coesistere in uno stesso documento, però con una diversa efficacia probatoria: infatti, l'effetto processuale tipico della ricognizione sarà una semplice inversione dell'onere della prova; mentre la confessione giudiziale (art. 2733 c.c.) e la confessione stragiudiziale resa alla parte (art. 2735, primo comma, c.c.) assumeranno il valore di prova legale, vincolando il giudice a ritenere esistenti i fatti così come confessati.

¹⁴ Cfr. Cass. civ., 14 febbraio 2012, n. 2104, in *CED Cassazione*, 2012; Cass. civ. 20 gennaio 2006, n. 1101, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2006.

¹⁵ Con il termine affidamenti *in house* (o *in house providing*) viene indicata la fattispecie in cui un soggetto tenuto all'obbligo di evidenza pubblica, derogando al principio di carattere generale dell'obbligo di indire una gara pubblica, invece di procedere all'affidamento all'esterno di determinate prestazioni, provvede in proprio (ossia *in house*) all'esecuzione delle stesse, affidando l'esecuzione dell'appalto o la titolarità del servizio ad altra entità giuridica senza gara. Negli affidamenti *in house* non vi è, quindi, l'attribuzione di compiti o servizi a operatori economici privati, da ciò la circostanza che le regole sulla concorrenza, applicabili agli appalti pubblici e agli affidamenti dei pubblici servizi a terzi, non vengono in rilievo. Si tratta, in definitiva, di un modello organizzativo in cui la P.A. provvede da sé al perseguimento degli scopi pubblici. Il termine *in house providing* indica una

*da ritenere che gli atti di riconoscimento del debito dell’Affidante sia di provenienza dell’Affidatario.*¹⁶

Il Giudice d’Appello, richiamandosi a quanto affermato dalla Suprema Corte circa i requisiti che devono ricorrere perché una società possa dirsi “in house providing” e quindi ricorrere un’ipotesi di identità soggettiva¹⁷, ha affermato che l’Istituto Poligrafico, anche se interamente partecipato dal Ministero, esercita attività solo parzialmente riconducibile alle finalità istituzionali del Ministero dell’Economia e delle Finanze e “i poteri di controllo che il Ministero dell’Economia e delle Finanze può esercitare sul Istituto Poligrafico sono quelli che il codice civile stabilisce in favore degli azionisti, e non quelli che il ministero esercita sui propri uffici interni”. L’atto di

situazione ben precisa, ossia la situazione in cui fra P.A. appaltante e appaltatore (o concessionario) non vi sia alcuna reale alterità. In altri termini, un affidamento *in house* è tale soltanto se l’entità giuridica a cui viene attribuita la titolarità del servizio sia legata alla stazione appaltante da vincoli talmente serrati da non rendere esistente, nella sostanza, una duplicità di soggetti fra P.A. e affidatario. In una tale situazione, l’obbligo di indire una gara a evidenza pubblica viene meno in quanto la P.A. non affida il servizio a un terzo, ma a se stessa, o meglio a una propria articolazione che, pur assumendo una veste formale di soggetto terzo, rimane inscindibilmente legata alla stazione appaltante, CARINGELLA, *Manuale di diritto Amministrativo*, Roma, 2018. Attualmente l’istituto di cui si discorre è disciplinato dal D.Lgs. 50/2016 (nuovo Codice degli appalti pubblici) con la precisazione che gli articoli dedicati all’*in house providing* sono due: l’art. 5 (che definisce le tipologie di *in house providing* possibili e ne precisa i requisiti) e l’art. 192 (il quale prevede l’istituzione di uno specifico registro a cura di ANAC nel quale debbano essere iscritte le stazioni appaltanti che si avvalgono di affidamento *in house*).v. anche il commento a TAR Roma, 12 ottobre 2016, n. 10178, in questo Osservatorio n. 1/2017.

¹⁶ Cfr. Cass. civ., 14 marzo 2016, n. 4938, in *Diritto dei Servizi Pubblici*, 2017, secondo cui “La natura “in house providing” della società partecipata da enti pubblici vanifica il dato formale della sua distinta personalità giuridica e giustifica in toto l’assimilazione della stessa società alle articolazioni organiche degli enti pubblici che al suo capitale partecipano in forma totalitaria. La disposizione di cui all’art. 18, c. 2-bis, del D.L. n. 112/2008, è espressione di una più generale tendenza ad assimilare alla P.A. le “società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo”; da ultimo Trib. Napoli, 14 febbraio 2019, in www.ilcaso.it, secondo cui “Costituisce un’anomalia il fatto che si abbia qui a che fare con società di capitali non destinate (se non in via del tutto marginale e strumentale) allo svolgimento di attività imprenditoriali a fine di lucro, così da dover operare necessariamente al di fuori del mercato. E’ stato quindi autorevolmente ritenuto che la società in house, non possa qualificarsi come un’entità posta al di fuori dell’ente pubblico, il quale ne dispone come di una propria articolazione interna. E’ stato osservato, infatti, che essa non è altro che una *longa manus* della pubblica amministrazione, al punto che l’affidamento pubblico mediante in house contract neppure consente veramente di configurare un rapporto contrattuale intersoggettivo (Corte cost. n. 46/13, cit.), talché “l’ente in house non può ritenersi terzo rispetto all’amministrazione controllante ma deve considerarsi come uno dei servizi propri dell’amministrazione stessa” (così Cons. Stato, Ad. plen., n. 1/08, cit.). Da ciò consegue che se non risulta possibile configurare un rapporto di alterità tra l’ente pubblico partecipante e la società in house che ad esso fa capo, è giocoforza concludere che anche la distinzione tra il patrimonio dell’ente e quello della società si può porre in termini di separazione patrimoniale, ma non di distinta titolarità (cfr. S.S.UU., 25.11.2013 n. 26283). Alla stregua di tali autorevoli considerazioni, condivisibili a parere della scrivente, se non può configurarsi una distinzione soggettiva tra la società in house e l’ente pubblico controllante di cui la prima costituisca il solo strumento giuridico per l’affidamento del servizio prescindendo dall’indizione di gare pubbliche, analogamente non è dato distinguere - quanto all’applicabilità del regime giuridico - tra il personale dell’ente controllante e quello della società in house”.

¹⁷ Cass. civ., S.S. UU., 25 novembre 2013, n. 26283, in *Società*, 2014, con nota FIMMANÒ: “Le società in house hanno della società solo la forma esteriore ma costituiscono in realtà delle articolazioni della pubblica amministrazione da cui promanano e non dei soggetti giuridici ad essa esterni e da essa autonomi. Ne consegue che gli organi di tali società, assoggettati a vincoli gerarchici facenti capo alla pubblica amministrazione, neppure possono essere considerati, a differenza di quanto accade per gli amministratori delle altre società a partecipazione pubblica, come investiti di un mero munus privato, inerente ad un rapporto di natura negoziale instaurato con la medesima società. Gli organi delle società in house sono preposti ad una struttura corrispondente ad un’articolazione interna alla stessa pubblica amministrazione, sicché è da ritenersi che essi siano personalmente a questa legati da un vero e proprio rapporto di servizio, non altrimenti di quel che accade per i dirigenti preposti ai servizi erogati direttamente dall’ente pubblico ... se non risulta possibile configurare un rapporto di alterità tra l’ente pubblico partecipante e la società in house che ad esso fa capo, è giocoforza concludere che anche la distinzione tra il patrimonio dell’ente e quello della società si può porre in termini di separazione patrimoniale, ma non di distinta titolarità”.

ricognizione del debito proveniente dal Ministero non avrebbe quindi alcuna valenza confessoria, dovendo tale dichiarazione ricognitiva provenire dal debitore e non da terzi, atteso che “la ricognizione di debito e la promessa di pagamento, pur non avendo natura giuridica di confessione, consistendo la prima in una dichiarazione di scienza e la seconda in una dichiarazione di volontà, devono comunque provenire da soggetto legittimato dal punto di vista sostanziale a disporre del patrimonio su cui incide l’obbligazione dichiarata”.

In ogni caso, la Corte d’Appello rigetta la domanda di pagamento di Alfa a fronte dell’eccezione di inadempimento di Istituto Poligrafico ex art. 1460 c.c., ritenuta fondata alla luce dell’evidenza probatoria emersa nel corso del giudizio di prima grado, eccezione ammissibile poiché inerente a fatti antecedenti alla notifica ed accettazione della cessione.

Da ultimo, la pronuncia in commento, sul piano del diritto processuale e non già sostanziale, ribadisce il principio oramai consolidato in seno alla giurisprudenza¹⁸, ossia l’inammissibilità della domanda riconvenzionale del convenuto in opposizione a decreto ingiuntivo, e quindi attore in senso formale, tendente ad introdurre nel giudizio fatti non introdotti nel procedimento monitorio, neppure successivamente dall’ingiunto a seguito di opposizione. Infatti il procedimento che inizia con l’opposizione al decreto ingiuntivo è certamente un giudizio di cognizione piena che presenta delle peculiarità. Una di queste è senz’altro l’inversione della qualifica processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, e cioè la qualifica di attore è attribuibile al creditore, mentre la qualifica di convenuto è attribuibile al debitore opponente.

Ne consegue che solo l’opponente, nella sua sostanziale posizione di convenuto, può proporre domande riconvenzionali, ma non anche l’opposto, che, rivestendo la posizione sostanziale di attore non può mutare la domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, né effettuare domande nuove. Diversamente, essendo l’opposto attore in senso sostanziale, deve ritenersi ammessa, ai sensi dell’art. 183, comma 5, c.p.c. l’eventuale reconventio reconventionis che sia conseguenza della domanda riconvenzionale proposta dall’opponente nell’atto di opposizione.

Nella vicenda che ci interessa, Alfa aveva svolto in via subordinata domanda di risarcimento danno ex art. 2043 c.c., assumendo che Istituto Poligrafico con la sua condotta, non precisata in sentenza, avrebbe creato un falso affidamento in merito alla sussistenza dei crediti oggetto di cessione, ovvero alla esecuzione delle prestazioni fatturate da parte di Beta, impedendo quindi alla cessionaria di valutare compiutamente l’opportunità di procedere al pagamento di anticipazioni al cedente Beta sui crediti ceduti.

La domanda de qua, per le suesposte ragioni, in quanto fondata su fatti diversi rispetto a quelli introdotti nel giudizio con l’ingiunzione e con l’opposizione di Istituto Poligrafico, è stata quindi ritenuta inammissibile¹⁹.

¹⁸ *Ex plurimis* Cass. civ., 7 novembre 2019, n. 28615, in *Guida al diritto*, 2020, 7, 61; Cass. civ., sez. II, 25 febbraio 2019, n. 5415, in *Foro it.*, 2019, 9, I, 2823; Trib. Potenza, 19 febbraio 2020, in banca dati *DeJure*; Trib. Aosta, 28 febbraio 2019, in banca dati *DeJure*. Qualche perplessità potrebbe tuttavia essere ravvisata sull’applicazione di tale principio al caso di specie: la stessa giurisprudenza ammette infatti la possibilità di *reconventio reconventionis* anche rispetto alle eccezioni sollevate dall’opponente; ne consegue che la stessa eccezione di inadempimento proposta dall’Istituto Poligrafico avrebbe potuto essere considerata idonea a legittimare il *Factor* all’esercizio del proprio diritto di difesa mediante domanda riconvenzionale.

¹⁹ La domanda di risarcimento danni è infatti una domanda ontologicamente diversa rispetto a quella di adempimento contrattuale richiedendo un tema di indagine diverso e caratterizzata quindi da una *causa petendi* e *petitum* diversi, cfr. Cass. civ., 13 settembre 2019, n. 22865, in *CED Cassazione* 2019, secondo cui “*costituisce domanda nuova “la deduzione di una nuova “causa petendi” la quale comporti, attraverso la prospettazione di nuove circostanze o situazioni giuridiche, il mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l’oggetto sostanziale dell’azione ed i termini della controversia”.* Siffatta evenienza, in particolare, sussiste quando alla richiesta di “accertare la sussistenza di un’obbligazione contrattuale ed il conseguente inadempimento della stessa da parte del soggetto obbligato” subentri quella “di accertare un comportamento illecito posto in essere da un determinato soggetto che, al di fuori di qualunque rapporto contrattuale, abbia arrecato danno ad un terzo”, visto che pure “il “*petitum*” tra le due domande è diverso richiedendosi, nel primo caso, l’ammontare del prezzo risultante dall’accordo contrattuale in base alla prestazione effettuata,

Senonché, tale domanda, nel merito, avrebbe comunque potuto avere una sua rilevanza poiché è diffuso in dottrina il principio secondo il quale nella cessione di un credito (anche futuro) il debitore ceduto ed il cessionario, anche quando il credito non sia ancora venuto ad esistenza, sono tenuti a comportarsi secondo buona fede e correttezza, onde salvaguardare l'utilità del creditore cessionario nella fase di pendenza del rapporto, che può variare a seconda delle circostanze concrete, senza tuttavia un eccessivo aggravamento della posizione del debitore.

Dalla considerazione sopraesposta emerge la derivante questione dibattuta: il debitore ceduto (di per sé estraneo al contratto di cessione) ha l'obbligo di informare il creditore sulla speciale natura del credito ceduto e delle eventuali ragioni di insussistenza del credito stesso?

Come sopra rilevato, la giurisprudenza configura l'accettazione (eventuale e non necessaria) del debitore ceduto quale dichiarazione di scienza priva di contenuto negoziale, che non avrebbe in alcun modo valenza ricognitiva. Il debitore ceduto non viola il principio di buona fede nei confronti del cessionario se non contesta il credito²⁰, né il suo silenzio può costituire conferma di esso²¹.

La notifica od accettazione prevista dall'art. 1264 c.c. del debitore ha infatti come unico fine quello di stabilire se il pagamento al creditore cedente abbia o meno efficacia liberatoria anche verso il cessionario, non incidendo in alcun modo sulla titolarità del credito e sul negozio di cessione.

Nondimeno, la stessa Corte di Cassazione²², relativamente al factoring, ha osservato, in linea di principio, che una responsabilità del debitore ceduto è ravvisabile allorché lo stesso debitore ceduto abbia reso dichiarazioni inerenti all'esistenza del credito in sede di accettazione della cessione, in quanto tali dichiarazioni impegnano il dichiarante e sono tali da escludere a priori l'onere del Factor di indagare diligentemente sull'esistenza del credito che gli sarà ceduto in forza del contratto di factoring o quando il debitore con circostanze di fatto univoche abbia generato l'affidamento riguardo all'esistenza del debito nel Factor. In tali ipotesi sarebbe quindi identificabile una violazione degli obblighi di correttezza e buona fede.

La questione posta dal Factor circa la possibile condotta contraria a buona fede del debitore ceduto per aver ingenerato in Alfa un falso affidamento circa la regolarità delle forniture e l'esistenza dei crediti ceduti, dunque, appariva nel merito non priva di consistenza.

Avv. Nello D'Agostino

nello.dagostino@munaricavani.it

Dott.ssa Nataly De Pace

nataly.depance@munaricavani.it

mentre, nel secondo caso, è costituito dal danno effettivamente subito e quindi dal pregiudizio patrimoniale derivato dal comportamento illecito altrui".

In senso conforme, Cass. civ., 30 settembre 2004, n. 19605, in CED Cassazione 2004.

²⁰ BENATTI, *Le dichiarazioni del debitore ceduto nel contratto di factoring*, in Munari (a cura di), *Sviluppi e nuove prospettive della disciplina del leasing e del factoring in Italia*, Milano, 1988, 103;

²¹ Cass. civ., 18 febbraio 2007, n. 26664, in *Giust. Civ. Mass.*, 2007, 12.

²² Cass. civ., Sez. III, 15 giugno 1999, n. 5947 in *Banca borsa tit. cred.*, 2000, II, 660.

Commenti Assifact



2. Cassazione civile, Sez. III, 13 dicembre 2019, n. 32788

Responsabilità extracontrattuale – Cessione del credito – Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto – Cessione del credito vantato nei confronti di amministrazione diversa da quella statale – Forma dell'atto come prevista dall'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 - Esclusione – Fondamento – Fattispecie

(R.D. n. 2440 del 1923, art. 69; Legge n. 52/1991; Legge 11 febbraio 1994, n. 109; D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 art. 106, comma 13)

L'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 - il quale richiede, per l'efficacia della cessione del credito vantato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge - è norma eccezionale e riguarda la sola amministrazione statale e, pertanto, è insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse. (In applicazione nel principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva preteso i menzionati requisiti di forma con riferimento alla cessione di un credito - vantato nei confronti di una Fondazione, di riconosciuta natura pubblica, poi diventata IPAB e successivamente ASP-Azienda pubblica di servizi alla persona - derivante da risarcimento danni per illegittima esclusione da una gara d'appalto e, quindi, non a titolo di corrispettivo di appalto, titolo per il quale opererebbe invece l'art. 115 del d.P.R. n. 554 del 1999 sugli appalti pubblici, poi modificato dal cd. "codice appalti", d.lgs. n. 163 del 2006).

* * *

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana	- Presidente -
Dott. SCODITTI Enrico	- Consigliere -
Dott. GRAZIOSI Chiara	- Consigliere -
Dott. FIECCONI Francesca	- Consigliere -
Dott. CRICENTI Giuseppe	- rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso (*omissis*) proposto da:

[Gamma], elettivamente domiciliato in (*omissis*), (*omissis*), presso lo studio dell'avvocato (*omissis*),

rappresentato e difeso dall'avvocato (*omissis*);

- **ricorrente** -

[Beta] suo Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in (*omissis*), (*omissis*), presso lo studio dell'avvocato (*omissis*), rappresentata e difesa dall'avvocato (*omissis*);

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. (*omissis*) della Corte d'Appello di Bari, depositata il 08/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/10/2019 dal Consigliere Dott. (*omissis*).

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente è cessionario di un credito che la Cooperativa [Alfa] vantava nei confronti della Fondazione [Beta], poi Ipab, ora ASP.

La Cooperativa [Alfa] aveva ottenuto una sentenza di condanna della Fondazione al risarcimento dei danni da illegittima esclusione di una gara di appalto.

Il credito al risarcimento è stato riconosciuto con sentenza definitiva, e nel 2001, ceduto dalla Cooperativa al ricorrente [Gamma]. Quest'ultimo, non avendo ricevuto spontaneo pagamento, ha ottenuto decreto ingiuntivo, a cui ha fatto opposizione la Fondazione [Beta], eccependo sin dall'inizio la nullità della cessione per violazione delle norme sulla contabilità pubblica, che impongono requisiti formali dell'atto. La tesi della Fondazione è stata accolta sia in primo grado che in appello, dove è stata dichiarata l'inefficacia della cessione del credito nei confronti del debitore ceduto, proprio per difetto del requisito di forma imposto dalle norme di contabilità e successive modificazioni, ai fini della efficacia delle cessioni di credito vantate verso la pubblica amministrazione.

Il ricorrente censura questa decisione con un motivo di ricorso. V'è costituzione della Fondazione con controricorso, nonché memorie di entrambe le parti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La *ratio* della decisione impugnata è la seguente.

Secondo la corte, il R.D. n. 2440 del 1923, art. 69, comma 3, come successivamente modificato, si applica ad ogni amministrazione pubblica, e dunque non soltanto alle amministrazioni statali (Stato e sue articolazioni). Il carattere pubblico della Fondazione è ricavabile da una serie di indici dedotti dallo statuto e dall'organigramma, nonché dalle funzioni svolte dalla Fondazione stessa; quindi la norma (R.D. n. 2440 del 1923, art. 69, comma 3) che impone la forma dell'atto pubblico o della scrittura autenticata si applica anche alla Fondazione in ragione della sua natura di ente pubblico (la corte di appello riconosce in questo ragionamento del giudice di primo grado un chiaro ed incontestabile sillogismo, p. 5).

Inoltre, la forma pubblica è imposta a pena di inefficacia, quale che sia il credito ceduto, e non solamente per i crediti derivanti da appalto pubblico.

2.- Il motivo di ricorso denuncia violazione del R.D. n. 2440 del 1923, art. 69, nonché del D.P.R. n. 554 del 1999, art. 11 e successive modificazioni.

Per meglio intendere il motivo giova ribadire che la corte di appello ha ritenuto applicabile il regime di contabilità pubblica alla cessione dei crediti in questione, argomentando dalla natura di ente pubblico della Fondazione, e dunque concludendo che, nel caso la cessione riguardi un credito vantato verso una pubblica amministrazione, deve rivestire, come previsto dalla suddetta normativa, la forma dell'atto

pubblico o della scrittura privata.

Con i motivi di appello, il ricorrente aveva sostenuto che la norma si applica solo nei casi in cui il debitore ceduto sia lo Stato o una amministrazione statale, e che invece la Fondazione non ha quella natura, bensì quella di ente pubblico territoriale.

La corte di merito ha risposto a questo motivo richiamando la motivazione del giudice di primo grado, ed osservando che sul punto, ossia sulla questione dell'ambito di applicazione della norma, vi sarebbe un contrasto di giurisprudenza, tra l'orientamento che limita la regola ai soli crediti vantati verso lo Stato o le sue articolazioni, e la tesi, meno restrittiva, che invece ritiene applicabile la regola anche alle amministrazioni non statali, pur se locali. La corte ritiene che correttamente il giudice di primo grado ha seguito la seconda soluzione, ossia la tesi che vuole applicabile la regola anche alle amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato o sue articolazioni (p. 6).

Questa *ratio* è infondata e rende fondato il motivo di ricorso.

Va premesso che qui non è in discussione la natura pubblica della Fondazione, diventata, ad un certo punto, una IPAB (a seguito della legge Crispi del [1890]), ossia Istituto per la Assistenza e la Beneficenza, e poi, con L.R. n. 15 del 2004, diventata ASP, con personalità di diritto pubblico.

La trasformazione in ASP, del resto, rende irrilevante la questione posta in passato, ed ancora oggi rispetto alle IPAB rimanenti, se siano enti pubblici o privati. E' noto come l'accertamento della natura pubblica o privata della IPAB deve essere svolto in concreto, facendo ricorso ai criteri indicati dal D.P.C.M. 16 febbraio 1990, ricognitivo dei principi generali dell'ordinamento, e ritenuto legittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 466 del 1990 (Cass. Sez. U. 32727/ 2018).

Qui la natura di ente pubblico non è contestata neanche dallo stesso ricorrente. Ciò che costui contesta è che la normativa sulla forma della cessione del credito si applichi anche agli enti pubblici non statali.

Su questo punto il ricorso è fondato.

Invero la corte di merito richiama un contrasto di giurisprudenza relativo ad altri ambiti e comunque superato dall'orientamento più recente secondo cui: *"Il R.D. n. 2440 del 1923, art. 69 - che richiede, per l'efficacia della cessione del credito di un privato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge - è norma eccezionale che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse, sicchè esso non si applica neppure nei confronti delle aziende sanitarie locali che, sin dalla loro istituzione, sono enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni statali"* (Cass. 30658/2017).

L'orientamento restrittivo, ossia che limita l'applicazione della norma alle sole amministrazioni statali, è risalente a Cass. 17496/2008, seguita da Cass. 6038/2010 e Cass. 23273/2014.

Va però sgombrato il campo da un equivoco.

E' vero che questa giurisprudenza, come è evidente costante, tranne la decisione n. 30658/2017, si riferisce ai contratti stipulati prima della L. n. 554 del 1999 e nel nostro caso invece il contratto di cessione è successivo a questa ultima legge (è del 2001); pur essendo vero, dunque, che la giurisprudenza in questione riguarda casi anteriori alla L. n. 554 del 1999, sugli appalti pubblici, la conclusione non cambia. Invero, la L. n. 554 del 1999, non ha abrogato la disposizione del 1923, in quanto si riferisce ad un particolare e specifico tipo di crediti. La L. n. 554 del 1999, art. 115, poi modificata dal codice appalti (D.Lgs. n. 163 del 2006) nel comma 1 si riferisce, infatti, espressamente ai crediti vantati a titolo di

corrispettivo di appalto. E dunque introduce una speciale disciplina per questo tipo crediti, prevedendo altresì il perfezionamento della cessione alla mancata opposizione della pubblica amministrazione nel termine di 15 giorni dalla notifica, mentre per quelli avente fonte in atti diversi continua ad applicarsi la disciplina generale sulla contabilità pubblica e successive modificazioni, la quale, come abbiamo visto, attraverso la giurisprudenza sopra richiamata, si applica alle sole amministrazioni statali, con esclusione dunque di quelle aventi ambito territorialmente delimitato, come è nel caso delle *ex* IPab (regionali o infraregionali) oggi ASP.

La stessa Corte Costituzionale (sentenza n. 131 del 2013) prende atto di questo differente ambito di disciplina a seconda che la cessione riguardi un credito da appalto, caso in cui si applica la L. n. 554 del 1999, poi modificata dalla L. n. 163 del 2006, ed il caso in cui il credito non deriva da appalto, ed allora si applica il regime della L. n. 2440 del 1923, il cui ambito, come si è visto, è limitato ai crediti verso lo Stato e le sue articolazioni.

Ed è pacifico che il credito ceduto non ha fonte in un appalto, ma in un atto illecito, ossia nell'illegittima esclusione della cedente da una gara per l'aggiudicazione dell'appalto.

Dove è evidente che altro è il danno per non aver concluso l'appalto, altro il credito che deriva dall'esecuzione del medesimo. Solo ai crediti aventi fonte nell'appalto si riferisce la L. n. 554 del 1999, art. 115, che al comma 1 fa riferimento espressamente alle "cessioni di crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche a titolo di corrispettivo di appalto".

Deve conseguentemente ritenersi che la *ratio* della decisione impugnata di ritenere applicabile la norma sulla contabilità pubblica (RD n. 2440 del 1923) anche agli enti territoriali, diversi dallo Stato o dalle sue articolazioni, è errata, e la sentenza va pertanto cassata, con accoglimento nel merito della domanda inizialmente proposta.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2019

* * *

IL CASO

Nel 2001, la Cooperativa Alfa cedeva un credito, nei confronti della Fondazione Beta, a Gamma, credito già riconosciuto con sentenza definitiva. La Cooperativa, infatti, aveva ottenuto il riconoscimento del credito a seguito della condanna della Fondazione al risarcimento dei danni da illegittima esclusione di una gara di appalto.

La cessione era stata notificata alla Fondazione. A seguito dell'inadempimento del debitore ceduto, Gamma depositava ricorso per ingiunzione in relazione al credito.

La Fondazione – già IPAB (Istituto per l'Assistenza e la Beneficienza), e poi ASP (Azienda di Servizi alla Persona) – si costituiva in giudizio sostenendo la nullità della cessione per violazione delle norme sulla contabilità pubblica e quindi della norma (R.D. n. 2440 del 1923, art. 69, comma 3) che impone la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata da notaio, nonché la notificazione del relativo atto nelle forme di legge.

Sia in primo grado che in appello, la tesi di Beta trovava accoglimento, e precisamente la Corte d'Appello di Bari ravvisava l'applicabilità del regime di contabilità pubblica alla cessione della fattispecie in esame, sostenendo il carattere pubblico della Fondazione rinvenibile da una serie di indici dedotti dallo statuto e dall'organigramma, nonché dalle funzioni svolte dalla medesima. Accertata la natura di Beta quale ente pubblico, il Giudice di secondo grado richiamava l'orientamento giurisprudenziale – seguito anche dal Giudice di primo grado – che sostiene la possibilità di applicare il R.D. n. 2440 del 1923, art. 69, comma 3, come successivamente modificato, ad ogni amministrazione pubblica, e dunque non soltanto alle amministrazioni statali.

Gamma impugnava dunque in Cassazione la sentenza della Corte d'Appello di Bari. Il ricorrente sosteneva che l'ambito di applicazione della normativa in esame fosse circoscritto ai casi in cui il debitore ceduto fosse lo Stato o una amministrazione statale, e che Beta non avesse tale natura.

La Suprema Corte, difformemente dalle due precedenti pronunce di merito conformi, se da un lato confermava la natura di ente pubblico della Fondazione (neppure messa in discussione nel giudizio di legittimità), nondimeno rilevava l'ininfluenza di tale caratteristica ai fini dell'applicazione della normativa in tema di amministrazione e contabilità generale dello Stato. La Corte di Cassazione richiamava infatti l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità, in forza del quale "Il R.D. n. 2440 del 1923, art. 69 - che richiede, per l'efficacia della cessione del credito di un privato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge - è norma eccezionale che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse, sicché esso non si applica neppure nei confronti delle aziende sanitarie locali che, sin dalla loro istituzione, sono enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni statali" (Cass. 30658/2017)".

La Suprema Corte concludeva poi che nel caso di specie non fosse neppure applicabile l'art. 115 della L. n. 554 del 1999 (Regolamento di attuazione della Legge Merloni) poiché il credito ceduto non aveva fonte in un appalto, ma in un atto illecito ossia nell'illegittima esclusione da una gara d'appalto.

Sulla base di tale ragionamento, la Suprema Corte accoglieva il ricorso; cassava la sentenza impugnata e rinviava la causa alla Corte d'Appello di Bari.

3. Tribunale Roma, Sez. II, 5 dicembre 2019, n. 23333

Obbligazioni e contratti – Cessione del credito – Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto – Cessione nei confronti delle amministrazioni di cui all'art. 69 del R.D. n. 2440 del 1923 – Notifica – Forma libera – Fondamento e conseguenze.

(art. 69, R.D. n. 2440 del 1923; art. 9 All. E Legge 20 marzo 1865, n. 2248; Codice Civile, artt. 1248, 1264 e 1265)

La notificazione dell'atto di cessione del credito, ove il debitore ceduto sia una delle Amministrazioni indicate all'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923, costituisce un atto a forma libera, purché idoneo a porre l'amministrazione, tenendo conto delle caratteristiche della stessa, nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e può pertanto essere effettuata anche tramite PEC.

Perfezionatasi la cessione del credito con il semplice consenso, il cedente ne perde la relativa disponibilità, e non può, ai sensi dell'art. 1265 c.c., validamente negoziarlo in danno del cessionario; il debitore ceduto, a conoscenza della cessione, non può ignorare tale circostanza. Ne consegue che le eccezioni relative ai fatti estintivi o modificativi del credito sono opponibili al cessionario solo se anteriori alla notizia della cessione comunicata al debitore ceduto e, dunque, il successivo riconoscimento da parte del cedente della riduzione del credito originario non può essere opposto dal debitore al cessionario.

* * *

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE**

Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. (*omissis*) del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016, posta in decisione all'udienza del 22.11.2019 e vertente

TRA

Ministero della Difesa, in persona del ministro *pro-tempore*, domiciliato in Roma, Via (*omissis*), presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato che lo rappresenta e difende,

- attore - opponente -

E

Banca (*omissis*) in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, elettivamente domiciliato in Roma, Via (*omissis*), presso lo studio dell'avvocato (*omissis*), rappresentato e difeso dagli avvocati (*omissis*) e (*omissis*) per procura in atti,

- convenuto - opposto -

FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, il Ministero della Difesa proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. *(omissis)* emesso dal Tribunale Roma in data *(omissis)*, con il quale era ingiunto il pagamento in favore della Banca *(omissis)* della somma di Euro 47.824,27, oltre interessi e spese, in virtù di fatture relative a crediti ceduti da *[Alfa]*.

L'opponente eccepiva la inopponibilità dell'atto di cessione del credito e che, in virtù di crediti e compensazioni sopravvenute, il credito ammontava ad euro 15.982,20.

Parte opposta, costituendosi, evidenziava di aver notificato la cessione del credito, la non opponibilità dei crediti sopravvenuti del ceduto e la responsabilità processuale di parte opposta *ex art.* 96 c.p.c.

All'udienza del 22.11.2019 il Ministero precisava le conclusioni chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, ovvero la riduzione del dovuto ad euro 15.982,20, la Banca *(omissis)* concludeva per il rigetto dell'opposizione o per la conferma del credito, oltre interessi *ex art.* 5) d.l.vo n. 231/02, e per la condanna *ex art.* 96 c.p.c. ed il giudice, in revoca dell'ordinanza di rinvio per discussione orale, tratteneva la causa in decisione, con rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 190, primo comma, c.p.c.

DIRITTO

L'articolo 69, comma 3 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, rubricato “*nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato*” prevede che la cessione dei crediti verso la pubblica amministrazione “*deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio*”. E altresì noto che l'articolo 9, allegato E della legge 20 marzo 1865, n. 2248 sul contenzioso amministrativo, richiamato dall'articolo 70 del citato R.D. n. 2440 del 1923, stabilisce che “*Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata*”.

La “*ratio*” di tale normativa è da ravvisarsi, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore, nell'esigenza di garantire la regolare esecuzione del rapporto, evitando che durante il medesimo possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto stesso (per tutte Cass. civ., Sez. I, 08/05/2008, n. 11475).

Nella fattispecie, la cessione del credito è stata notificata all'amministrazione in data 25.6.2014 a mezzo posta elettronica certificata, giusta documentazione allegata al fascicolo di parte opposta.

Sul punto si osserva che la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c., costituisce atto a forma libera, che può risolversi anche in un comportamento concludente ed univoco (Cass. civ. Sez. III, 13/05/2014, n. 10335), purché in ogni caso idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio (per tutte Cass. civ. Sez. III Sent., 28/01/2014, n. 1770), e ciò è da dirsi anche nei confronti della pubblica amministrazione: “*La notificazione dell'atto di cessione del credito, ove il debitore ceduto sia una delle Amministrazioni indicate all'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923, costituisce un atto a forma libera, purché idoneo a porre l'amministrazione, tenendo conto delle caratteristiche della stessa, nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e può pertanto essere effettuata anche in forma diretta, mediante consegna dell'atto all'addetto alla ricezione, che ne rilascia ricevuta sulla copia*” (Cass. civ. Sez. V Ord., 07/11/2018, n. 28390).

Ne consegue che è sufficiente ai fini dell'efficacia della cessione la comunicazione tramite la PEC del 25.6.2014. Per quanto concerne le note di credito emesse da [Alfa] si evidenzia che le stesse sono tutte successive alla cessione del 25.6.2014 e non sono opponibili al cessionario ai sensi dell'art. 1248, 2° comma, c.c.

Infatti, il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, con la conseguenza che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione, anche in assenza della notificazione *ex art.* 1264 c.c. Se poi la cessione è anche notificata al ceduto, come è nel caso in esame, questa esclude l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario.

Pertanto, perfezionatasi la cessione con il semplice consenso, una volta realizzato il trasferimento del diritto, il cedente ne perde la relativa disponibilità, e non può validamente negoziarlo in danno del cessionario, giusta il disposto anche dell'art. 1265 c.c., mentre il debitore ceduto, a conoscenza della cessione, non può ignorare tale circostanza (Cass. civ. Sez. III, 15/03/2007, n. 5998; Cass. civ. Sez. III, 25/02/2005, n. 4078).

In definitiva "*eccezioni relative ai fatti estintivi o modificativi del credito ceduto sono opponibili al cessionario solo se anteriori alla notizia della cessione comunicata al debitore ceduto e non se successivi; ne consegue che il successivo riconoscimento da parte del cedente della riduzione dell'importo del credito originario non può essere opposto dal debitore al cessionario*" (Cass. civ. Sez. III Sent., 07/04/2009, n. 8373).

Ne consegue che la preclusione di cui all'art. 1248, comma 2, c.c., secondo cui la cessione non accettata dal debitore, ma a questo notificata, impedisce la compensazione dei crediti sorti posteriormente alla notificazione, opera anche quando il debitore abbia avuto conoscenza della cessione del proprio debito e, in ogni caso, il debitore ceduto non può opporre in compensazione il credito sorto posteriormente.

Né, a fronte delle contestazioni di parte opposta la quale ha evidenziato che il Ministero ha effettuato un semplice storno, sono adeguatamente documentati concreti pagamenti in favore di Banca (*omissis*) da parte del Ministero, non essendo sufficienti, a fronte della suddetta contestazione, sul punto gli ordini di pagamento o le fatture elettroniche in atti.

L'opposizione è conseguentemente rigettata.

La domanda di risarcimento danni *ex art.* 96 c.p.c. è disattesa, poiché non risulta che il Ministero abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando;

a) rigetta l'opposizione; b) rigetta la domanda *ex art.* 96 c.p.c.; c) condanna il Ministero della Difesa, in persona del ministro *pro-tempore*, al pagamento spese processuali che liquida in Euro 3.500,00 per compensi e 100,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa.

Roma, 30.11.2019

Il Giudice

dr. Corrado Cartoni

* * *

IL CASO

La pronuncia del Tribunale di Roma in esame è resa all'esito di una opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal Ministero della Difesa, debitore ceduto, nei confronti di una Banca cessionaria.

La Banca aveva ottenuto l'emissione di un decreto ingiuntivo per il pagamento di fatture relative a crediti ceduti da Alfa. Il Ministero, in sede di opposizione, oltre ad eccepire l'inopponibilità dell'atto di cessione del credito, deduceva il minor importo del credito per, pare capire, la possibilità di opporre taluni crediti in compensazione.

Il Tribunale di Roma dapprima analizzava il tema della cessione dei crediti verso la p.a., che impone, oltre la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata da notaio, la notificazione dell'atto di cessione. Il Tribunale, con riferimento alla forma della notificazione, accoglie l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in forza del quale “la notificazione dell'atto di cessione del credito, ove il debitore ceduto sia una delle Amministrazioni indicate all'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923, costituisce un atto a forma libera, purché idoneo a porre l'amministrazione, tenendo conto delle caratteristiche della stessa, nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e può pertanto essere effettuata anche in forma diretta, mediante consegna dell'atto all'addetto alla ricezione, che ne rilascia ricevuta sulla copia (Cass. civ. Sez. V Ord., 97/11/2018, n. 28390)”.

Accertata l'efficacia della cessione del credito, notificata all'amministrazione a mezzo di posta elettronica certificata, il Giudice di merito rilevava che le note di credito emesse dal cedente fossero tutte successive alla cessione e pertanto inopponibili al cessionario ai sensi dell'art. 1248, secondo comma, c.c.

Sulla scorta di un consolidato orientamento di legittimità, il Tribunale di Roma rilevava come il debitore ceduto possa eccepire al creditore cessionario tutte le eccezioni relative ai fatti estintivi o modificativi del credito purché anteriori alla notizia della cessione notificata al debitore ceduto e non se successivi, e altresì evidenziava che il Ministero, quale soggetto che agisce per far valere i fatti estintivi, non forniva la prova dei pagamenti che sarebbero avvenuti a favore della Banca, non essendo sufficienti a tale scopo gli allegati ordini di pagamento o fatture elettroniche.

Sulla base delle argomentazioni sopraesposte, il Tribunale di Roma rigettava l'opposizione, nonché la domanda ex art. 96 c.p.c. in assenza della prova che il Ministero avesse agito in giudizio con mala fede o colpa grave.

COMMENTO

Con le due sentenze qui in commento, la Suprema Corte e il Tribunale di Roma tornano ad affrontare la tematica della disciplina della cessione di credito verso la pubblica amministrazione.

Con completezza argomentativa e con accurata ricostruzione esegetica, la Corte di Cassazione – seguendo l'orientamento giurisprudenziale più recente – conferma l'eccezionalità della norma di cui all'art. 69, R.D. n. 2440 del 1923 applicabile

¹ L'art. 69, comma 1, del Regio Decreto, 18 novembre 1923, n. 2440, recante *Nuove disposizioni sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato* stabilisce che “Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative alle somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammessi dalle leggi, debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento”. Il successivo terzo comma dispone che “Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio”.

alla sola amministrazione statale e insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse.

La ratio legis dell'art. 69 è stata invero rinvenuta nell'esigenza di evitare in capo all'amministrazione ogni incertezza relativa all'identificazione del legittimato a ricevere il pagamento, con conseguente aggravio di attività e rallentamento nei pagamenti².

La necessità di cessione per atto pubblico e di notificazione alla pubblica amministrazione ceduta è stata poi ribadita dal regolamento di attuazione della Legge Merloni approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 (che ebbe anche a inserire una facoltà di rifiuto da parte della pubblica amministrazione della cessione del credito)³.

In questo contesto la Suprema Corte svolge un duplice ordine di considerazioni. Ed infatti, in primo luogo, la Corte richiama un contrasto di giurisprudenza superato dall'orientamento più recente secondo cui deve escludersi l'applicabilità della disciplina di cui all'art 69, qualora si verta in tema di cessione di crediti vantati da amministrazioni non statali⁴.

In secondo luogo, la Corte esclude altresì che, nel caso di specie, la necessità di forma pubblica derivi dalla normativa in tema di appalti.

Infatti, posto che il credito ceduto non aveva fonte nell'appalto, ma in un atto illecito, ossia nell'illegittima esclusione della cedente dalla gara per l'aggiudicazione dell'appalto, la Suprema Corte giunge alla conclusione per cui la cessione del credito nei confronti della ASP – ente pubblico non statale – e con titolo differente dal contratto di appalto, fosse pienamente opponibile al debitore ceduto.

Nella seconda delle sentenze in commento, il Tribunale di Roma si è trovato a decidere in una fattispecie nella quale il R.D. n. 2440/1923 era certamente applicabile, essendo il debitore ceduto una Amministrazione statale (il Ministero della Difesa).

Il Tribunale si è dunque occupato del tema delle modalità di notificazione della cessione, nel caso di specie, come si evince dalla motivazione, effettuata via PEC.

Con riferimento alle cessioni di crediti verso la pubblica amministrazione si era affermato un approccio giurisprudenziale particolarmente rigoroso secondo cui per “notificazione” ai sensi degli artt. 1264 e 1265 c.c. avrebbe dovuto intendersi esclusivamente quella eseguita tramite ufficiale giudiziario. Sul punto, giurisprudenza e dottrina più recenti hanno invece

² In quest'ottica si è ritenuto che l'accertamento giudiziale dell'autenticità della sottoscrizione non costituirebbe valido equipollente della autentica notarile, non essendo idonea a tutelare i predetti interessi a causa del coinvolgimento dell'amministrazione nel giudizio di accertamento (Cass. civ., 23 novembre 2000, n. 15153, in *Giust. civ. Mass.*, 2000, 2431; Cass. civ., 23 febbraio 1984, n. 1286, in *Giust. civ. Mass.*, 1984, 2).

³ L'art. 115 del D.P.R. n. 554/1999 stabiliva, al secondo comma, che “La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'amministrazione debitrice”. Tale disciplina, dapprima trasfusa con norma di rango primario nel D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (art. 117), è stata da ultimo sostituita da quella, in linea con le precedenti, di cui all'art. 106, comma 13 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, *Codice dei contratti pubblici*, il quale stabilisce che, fatta salva l'applicabilità della L. n. 52/1991, ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti le cessioni di crediti devono essere stipulate per atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificati all'amministrazione debitrice.

⁴ Cfr. Cass. civ., Sez. III, 21 dicembre 2017, n. 30658, in *Giust. civ. Mass.*, 2018; Cass. civ., Sez. I, 27 ottobre 2016, n. 21747, in *Giust. civ. Mass.*, 2017; Cass. civ., Sez. III, 12 febbraio 2015, n. 2760, in *Giust. civ. Mass.*, 2015; Cass. civ., Sez. I, 14 ottobre 2015, n. 20739, in *Giust. civ. Mass.*, 2015; Cass. civ., Sez. I, 31 ottobre 2014, n. 23273, in *Diritto&Giustizia*, 2015; Cass. civ., Sez. TB, 6 marzo 2013, n. 5493, in *Giust. civ. Mass.*, 2013; in senso difforme, Cass. civ., Sez. I, 16 settembre 2002, n. 13481, in *Giust. civ. Mass.*, 2002,1670; Cass. civ., Sez. I, 28 luglio 1997, n.7020, in *Giust. civ. Mass.* 1997, 1284.

rilevato come la comunicazione della cessione possa avvenire in qualsiasi forma purché sia obiettivamente idonea consentire la conoscenza dell'avvenuta cessione⁵.

Il Tribunale afferma dunque che la notifica della cessione del credito prevista dall'art. 1264 c.c. ed effettuata all'amministrazione in qualità di debitore ceduto non richiede forme particolari, essendo un atto a forma libera che può risolversi anche in un comportamento concludente ed univoco⁶. La ratio è quella di porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio. Per questo motivo, ai fini dell'efficacia delle cessioni - secondo il Tribunale - è sufficiente la comunicazione tramite posta elettronica certificata. Il Tribunale affronta infine il tema dei limiti nei quali il debitore ceduto può opporre la compensazione al cessionario. Sul tema trova applicazione l'art. 1248 c.c.⁷ per cui, se il debitore ceduto ha accettato puramente e semplicemente la cessione, non potrà opporre al cessionario la compensazione che avrebbe invece potuto opporre al cedente; se invece la cessione non è stata accettata dal debitore ceduto, ma gli è stata notificata, questi non potrà opporre in compensazione i crediti sorti dopo la notifica⁸. Nel caso di specie, emerge chiaramente che il controcredito eccepito in compensazione dal debitore ceduto era sorto in data successiva alla notifica della cessione. Secondo costante giurisprudenza, dunque, il dato temporale cui fare riferimento per stabilire se ricorra o meno un'ipotesi di estinzione dell'obbligazione per compensazione, è quello dell'insorgenza e non quello dell'accertamento del credito, che, se anteriore alla cessione, è opponibile al cessionario⁹. Da questa premessa, il Tribunale conclude affermando che “la preclusione di cui all'art. 1248, comma 2, c.c., secondo cui la cessione non accettata dal debitore, ma a questo notificata, impedisce la compensazione dei crediti sorti posteriormente alla notificazione, opera anche quando il debitore abbia avuto conoscenza della cessione del proprio debito e, in ogni caso, il debitore ceduto non può opporre in compensazione il credito sorto posteriormente”.

In conclusione, nelle sentenze in commento si rivelano interessanti risvolti applicativi di istituti privatistici in un contesto caratterizzato dalla presenza di soggetti in veste pubblicistica.

Avv. Federica D'Amico

federica.damico@munaricavani.it

⁵ Cfr., Cass. civ., Sez. I, 31 ottobre 2014, n. 23273, cit.; Cass. civ., Sez. III, 5 febbraio 2008, n. 2665, cit.; Cass. civ., Sez. III, 2 febbraio 2001, n. 1510; Cass. civ., Sez. III, 12 gennaio 2002, n. 98, cit.; Cass. civ., Sez. I, 2 settembre 1997, n. 8387, cit.). Sul punto si veda in dottrina CARINGELLA – GIUSTINIANI, *Manuale dei contratti pubblici*, Roma, 2015, 1370.

⁶ Cass. civ., 13 maggio 2014, n. 10335, in *Giust. civ. Mass.*, 2014; Cass. civ., 13 gennaio 1997, n. 259, in *Banca borsa tit. cred.*, 1998, II, 283.

⁷ Art. 1248 c.c.: “Il debitore, se ha accettato puramente e semplicemente la cessione che il creditore ha fatta delle sue ragioni a un terzo, non può opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente. La cessione non accettata dal debitore, ma a questo notificata, impedisce la compensazione dei crediti sorti posteriormente alla notificazione”.

⁸ BUSSANI, *I singoli contratti. Contratti moderni. Factoring. Franchising. Leasing*, Torino, 2004, 133-134, cit.; FOSSATI - PORRO, *Il factoring. Aspetti economici, finanziari e giuridici*, Milano, 1994, 182, cit.; In giurisprudenza si vedano Cass. civ., 14 aprile 2010, n. 8961, in *Diritto e Giustizia online*, 2010; Cass. civ., 21 dicembre 2005, n. 28300, in *Giust. civ. Mass.*, 2005, 12; Cass. civ., 26 ottobre 2002, n. 15141, in *Foro it.*, 2003, I, 498 (con nota di SCODITTI, *Opponibilità della cessione di credito futuro: la fine di un pregiudizio*) e in *Giur. it.*, 2003, 636 (con nota di TUCCI); Trib. Venezia, 25 maggio 2014, cit.

⁹ Cfr. Cass. civ., Sez. II, 3 dicembre 2019, n. 31511 in *Giust. civ. Mass.*, 2020; Cass. civ. Sez. III, 3 agosto 2017, n.19341 in *Giust. civ. Mass.*, 2017; Cass. civ., Sez. III, 31 ottobre 2014, n. 23175 in banca dati *DeJure*; Cass. civ., Sez. III, 19 giugno 2001, n. 8333 in *Giust. civ. Mass.*, 2001, 1219.

Commenti Assifact



4. Corte Costituzionale, sentenza n. 205, 25 luglio 2019

Sicilia – Bilancio e contabilità – Certificazione dei crediti delle Imprese vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione per forniture, somministrazioni e appalti – Iscrizione dei consorzi e delle società di ambito in liquidazione presso la piattaforma elettronica dei crediti commerciali – violazione del principio di copertura finanziaria e dei principi fondamentali in materia coordinamento della finanza pubblica.

(Costituzione art. 81, terzo comma, e art. 117, terzo comma; R. D. Leg. 15 maggio 1946, n. 455 - Approvazione dello statuto della Regione siciliana - art. 14 e art. 17; Legge della Regione Siciliana 10 luglio 2018, n. 10, Stralcio I -, art. 9, sesto comma).

È costituzionalmente illegittimo l'art. 9, comma 6, Legge Regionale Sicilia 10 luglio 2018, n. 10: la disposizione censurata contrasta con gli artt. 81, comma 3, e 117 comma 3, Cost. laddove inserisce le società d'ambito della Regione Siciliana in liquidazione tra i soggetti pubblici autorizzati a certificare i propri crediti, iscrivendosi nella piattaforma telematica per i crediti commerciali (PCC). La disciplina statale della certificazione dei crediti salvaguarda inderogabili esigenze di carattere funzionale al fine di garantire l'unitarietà del sistema di finanza pubblica rispetto alla tutela di interessi di rilievo nazionale insuscettibili di frazionamento anche quando riguardano situazioni in qualche modo collegate all'esercizio dell'autonomia territoriale. Pertanto il legislatore regionale, intromettendosi nella perimetrazione soggettiva ed oggettiva della certificazione di cui all'art. 9, commi 3bis e 3ter del Decreto Legge n. 185 del 29 novembre 2008, viene a differenziare il proprio ambito territoriale attraverso l'esercizio di una prerogativa che gli è preclusa.

* * *

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 6, della legge della Regione Siciliana 10 luglio 2018, n. 10 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale. Stralcio I), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato l'11-14 settembre 2018, depositato in cancelleria il 19 settembre 2018, iscritto al n. 63 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 2018.

Udito nell'udienza pubblica del 21 maggio 2019 il Giudice relatore Aldo Carosi;
udito l'avvocato dello Stato Francesca Morici per il Presidente del Consiglio dei ministri.

RITENUTO IN FATTO

1.– Con il ricorso indicato in epigrafe il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 6, della legge della Regione Siciliana 10 luglio 2018, n. 10 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale. Stralcio I), in riferimento agli artt. 14 e 17 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1968, n. 2, all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 9, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost. L'art. 9, comma 6, della legge reg. Siciliana n. 10 del 2018, rubricato «*Modifiche alla legge regionale 8 maggio 2018, n. 8*», aggiunge all'art. 85 della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale), il seguente comma: «1-bis. *Gli enti di cui al comma 1 si iscrivono presso la piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti di cui all'articolo 9 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2*».

Il citato art. 85, al comma 1, prevede che «*[p]er favorire lo smobilizzo di crediti vantati dalle imprese che abbiano realizzato forniture ai Consorzi e alle Società d'ambito posti in liquidazione, ai sensi della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, in seguito alla presentazione dell'istanza di certificazione presso la piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti, di cui all'articolo 9 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, i commissari liquidatori nominati ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 certificano i crediti, ai sensi dell'articolo 1988 del codice civile, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza*».

1.1.– Il ricorrente riferisce che il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), con nota del 28 agosto 2018, n. 198505, in risposta alla richiesta della Regione Siciliana di fornire le opportune e necessarie delucidazioni in merito alle modalità operative di attuazione dell'art. 85 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, in materia di certificazione dei crediti vantati dalle imprese che abbiano realizzato forniture ai consorzi e alle società d'ambito posti in liquidazione, ha chiarito che avrebbe consentito a tali enti la registrazione nella piattaforma per i crediti commerciali (PCC) esclusivamente ai sensi e per gli effetti della legge regionale in considerazione. Pertanto, il sistema della PCC avrebbe accettato soltanto istanze di certificazione presentate dalle imprese che avessero crediti nascenti dalla realizzazione di forniture successivamente alla data di entrata in vigore della stessa legge reg. Siciliana n. 8 del 2018. Pertanto, le certificazioni così rilasciate a mezzo della PCC non potrebbero essere utilizzate laddove la normativa nazionale richieda che esse siano state rilasciate ai sensi dell'art. 9, comma 3-*bis*, del d.l. n. 185 del 2008, ma si intenderebbero rilasciate a mezzo della PCC esclusivamente ai sensi e per gli effetti della citata legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, che impone un obbligo di certificazione ai sensi dell'art. 1988 cod. civ.

Nei termini sopra chiariti, il ricorrente espone che l'art. 85 della citata legge reg. Sicilia n. 8 del 2018 non è stato ritenuto lesivo delle attribuzioni dello Stato e, pertanto, non è stato impugnato con il ricorso, limitato ad altre disposizioni della medesima legge regionale e iscritto al n. 44 del reg. ric. 2018.

1.2.– Successivamente, prosegue il Presidente del Consiglio, l'art. 9, comma 6, della legge reg. Siciliana n. 10 del 2018 ha aggiunto all'art. 85 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018 il comma 1-*bis*, entrato in vigore il 13 luglio 2018 (ai sensi dell'art. 21 della medesima legge regionale del 2018). Ad avviso del ricorrente, tale norma non potrebbe essere ritenuta coerente con l'ambito di applicazione definito dall'art. 9, comma 3-*bis*, del d.l. n. 185 del 2008.

Al riguardo, il Presidente del Consiglio dei ministri evidenzia che la materia della certificazione dei crediti, dapprima attuata con modalità cartacee e poi in via telematica tramite la PCC, gestita dalla Ragioneria generale dello Stato, è stata ampiamente e compiutamente disciplinata a livello nazionale nell'ottica del citato d.l. n. 185 del 2008. In particolare, osserva che l'art. 9, comma 3-*bis*, del d.l. n. 185 del 2008, è stato modificato dall'art. 27, comma 2, lettere a), b), c) e d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89, che ha così disposto: “[a]ll'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2: a) al primo periodo, le parole: “le regioni e gli enti locali nonché gli enti del servizio sanitario nazionale”, sono sostituite dalle seguenti: “le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: “La nomina è effettuata dall'Ufficio centrale del bilancio competente per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali centrali, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; dalla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio per le certificazioni di pertinenza delle altre amministrazioni.”; c) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: “Ferma restando l'attivazione da parte del creditore dei poteri sostitutivi, il mancato rispetto dell'obbligo di certificazione o il diniego non motivato di certificazione, anche parziale, comporta a carico del dirigente responsabile l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. La pubblica amministrazione di cui al primo periodo che risulti inadempiente non può procedere ad assunzioni di personale o ricorrere all'indebitamento fino al permanere dell'inadempimento.”; d) alla fine del comma sono aggiunti i seguenti periodi: “La certificazione deve indicare obbligatoriamente la data prevista di pagamento. Le certificazioni già rilasciate senza data devono essere integrate a cura dell'amministrazione utilizzando la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7, comma 1, del citato decreto-legge n. 35 del 2013 con l'apposizione della data prevista per il pagamento.”

In precedenza, l'art. 13 della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012)», aveva previsto che «[i]l comma 3-*bis* dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dai seguenti: 3-*bis*. Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, provvede la Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio, che, ove necessario, nomina un commissario ad acta con oneri a carico dell'ente territoriale. La cessione dei crediti oggetto di certificazione avviene nel rispetto dell'articolo 117 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Ferma restando l'efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore ceduto, si applicano gli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52. 3-*ter*. La certificazione di cui al comma 3-*bis* non può essere rilasciata, a pena di nullità: a) dagli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267. Cessato il commissariamento, la certificazione non può comunque essere rilasciata in relazione a crediti sorti prima del commissariamento stesso. Nel caso di gestione commissariale, la certificazione non può comunque essere rilasciata in relazione a crediti rientranti nella gestione commissariale; b) dalle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari».

Pertanto, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, sarebbe evidente che il legislatore nazionale ha sempre esercitato la competenza in materia, con riguardo alla definizione dell'ambito soggettivo e oggettivo e alle modalità di applicazione della normativa, tenendo in considerazione sia le facilitazioni conseguenti alla certificazione telematica, sia i benefici recati ai creditori (per la possibilità di verificare *on-line* lo stato di avanzamento dei crediti vantati verso ciascun debitore), alle pubbliche amministrazioni (in ragione della possibilità di controllare in tempo reale lo stato dei propri debiti distinto per scadenza e per creditore anche in caso di cessione, successione ereditaria, operazioni societarie) e, infine, anche al Ministero dell'economia e delle finanze (il quale può monitorare in modo continuo la formazione e l'estinzione dei debiti commerciali di tutte le pubbliche amministrazioni).

Il ricorrente evidenzia che dall'esame della disciplina attuativa traspare sempre la concomitante necessità di salvaguardare gli equilibri finanziari e di tenere in debito conto le conseguenze finanziarie che si potrebbero produrre a carico del bilancio dello Stato, specie nel caso in cui le somme anticipate ai creditori per conto delle pubbliche amministrazioni debentrici a mezzo della compensazione non fossero recuperabili dallo Stato: tanto si riscontrerebbe in particolare nel divieto di rilascio di certificazioni – posto a pena di nullità – da parte degli enti locali commissariati e degli enti del servizio sanitario nazionale delle Regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari.

Osserva inoltre che le società d'ambito della Regione Siciliana in liquidazione non rientrerebbero nel novero delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Pertanto, a suo avviso, l'art. 9, comma 6, della legge reg. Siciliana n. 10 del 2018, aggiungendo il comma 1-*bis* all'art. 85 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, avrebbe operato un'estensione sia soggettiva che oggettiva dell'art. 9, comma 3-*bis*, del d.l. n. 185 del 2008, con specifico riguardo alla tipologia di crediti da certificare ai sensi del comma 1 del medesimo art. 85. L'estensione soggettiva sarebbe determinata dalla statuizione «*[g]li enti di cui al comma 1 si iscrivono presso la piattaforma elettronica*», riferendosi, quindi, anche alle società d'ambito in liquidazione; l'estensione oggettiva sarebbe rinvenibile nella successiva locuzione «*per la certificazione dei crediti di cui all'articolo 9 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2*», il cui comma 3-*bis* prevede che sono certificabili le «*somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali*», mentre, l'art. 85, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018 indica solo i «*crediti vantati dalle imprese che abbiano realizzato forniture*».

In sostanza, per il ricorrente l'impugnato art. 9, comma 6, della legge reg. Siciliana n. 10 del 2018 inciderebbe in maniera illegittima sul quadro normativo nazionale di riferimento in materia di certificazione crediti tramite la PCC e con riguardo ai compiti ulteriori posti a carico di organi e amministrazioni dello Stato rispetto a quelli individuati con legge statale, nonché sugli oneri amministrativi e finanziari ricadenti sullo Stato.

1.3.– Il medesimo art. 9, comma 6, violerebbe inoltre il principio della copertura finanziaria di cui all'art. 81, terzo comma, Cost, quale clausola generale che, per la sua forza espansiva di presidio degli equilibri

di finanza pubblica, «è in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile» (sono richiamate le sentenze di questa Corte n. 184 del 2016 e n. 192 del 2012).

2.– La Regione Siciliana non si è costituita.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.– Con il ricorso indicato in epigrafe il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 6, della legge della Regione Siciliana 10 luglio 2018, n. 10 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale. Stralcio I), in riferimento agli artt. 14 e 17 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost.

L'art. 9, comma 6, della legge reg. Siciliana n. 10 del 2018, rubricato «*Modifiche alla legge regionale 8 maggio 2018, n. 8*», aggiunge all'art. 85 della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale), il seguente comma: «1-bis. *Gli enti di cui al comma 1 si iscrivono presso la piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti di cui all'articolo 9 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2*». Pertanto, l'art. 85 (Certificazione dei crediti nei confronti dei Consorzi e delle società d'ambito poste in liquidazione), come modificato da tale aggiunta, così recita: «1. *Per favorire lo smobilizzo di crediti vantati dalle imprese che abbiano realizzato forniture ai Consorzi e alle Società d'ambito posti in liquidazione, ai sensi della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, in seguito alla presentazione dell'istanza di certificazione presso la piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti, di cui all'articolo 9 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, i commissari liquidatori nominati ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 certificano i crediti, ai sensi dell'articolo 1988 del codice civile, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza.* 1-bis. *Gli enti di cui al comma 1 si iscrivono presso la piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti di cui all'articolo 9 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2*».

Il Presidente del Consiglio dei ministri richiama la disciplina in materia di certificazione dei crediti vantati dai fornitori delle pubbliche amministrazioni, che avviene attualmente con modalità telematiche tramite la piattaforma per i crediti commerciali (PCC) gestita dalla Ragioneria generale dello Stato e regolata dall'art. 9 del d.l. n. 185 del 2008.

Il ricorrente, in particolare, evidenzia che l'art. 9, commi 3-bis e 3-ter, del d.l. n. 185 del 2008, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 27, comma 2, lettere a), b), c) e d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89, così dispone: «3-bis. *Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, è nominato un Commissario*

ad acta, con oneri a carico dell'ente debitore. La nomina è effettuata dall'Ufficio centrale del bilancio competente per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali centrali, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; dalla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio per le certificazioni di pertinenza delle altre amministrazioni. Ferma restando l'attivazione da parte del creditore dei poteri sostitutivi, il mancato rispetto dell'obbligo di certificazione o il diniego non motivato di certificazione, anche parziale, comporta a carico del dirigente responsabile l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. La pubblica amministrazione di cui al primo periodo che risulti inadempiente non può procedere ad assunzioni di personale o ricorrere all'indebitamento fino al permanere dell'inadempimento. La cessione dei crediti oggetto di certificazione avviene nel rispetto dell'articolo 117 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Ferma restando l'efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore ceduto, si applicano gli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52. La certificazione deve indicare obbligatoriamente la data prevista di pagamento. Le certificazioni già rilasciate senza data devono essere integrate a cura dell'amministrazione utilizzando la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7, comma 1, del citato decreto-legge n. 35 del 2013 con l'apposizione della data prevista per il pagamento».

Espone il ricorrente che da tale "certificazione" telematica derivano molteplici conseguenze, quali, in particolare, la possibilità di cessione del credito e di compensare i crediti certificati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo di cartelle esattoriali, oltre alle altre funzionalità che le norme progressivamente intervenute hanno assegnato a tale sistema informatico, come, ad esempio, la possibilità di controllare in tempo reale lo stato dei propri debiti distinto per scadenza e per creditore – anche in caso di cessione, successione ereditaria, operazioni societarie – e la possibilità per il Ministero dell'economia e delle finanze di monitorare in modo continuo la formazione e l'estinzione dei debiti commerciali di tutte le pubbliche amministrazioni; funzioni, queste ultime, particolarmente importanti per la salvaguardia del rispetto degli equilibri finanziari e delle conseguenze *medio tempore* a carico del bilancio dello Stato.

In relazione a tale ultimo aspetto il Presidente del Consiglio dei ministri evidenzia gli effetti finanziari derivanti dalle somme anticipate ai creditori per conto delle pubbliche amministrazioni debtrici a mezzo della compensazione, specie laddove queste risultassero non recuperabili dallo Stato: in particolare, il divieto di rilascio di certificazioni a pena di nullità da parte degli enti locali commissariati e degli enti del servizio sanitario nazionale delle Regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari costituirebbe segno dell'attenzione posta dal legislatore agli equilibri di bilancio.

Ciò posto, secondo il ricorrente, l'inserimento da parte della norma regionale impugnata delle società d'ambito della Regione Siciliana in liquidazione tra i soggetti pubblici autorizzati a certificare i propri crediti, iscrivendosi nella citata piattaforma telematica, si porrebbe in contrasto con la disciplina statale, producendo sia un'estensione soggettiva, in quanto tali società non potrebbero ritenersi appartenere alla categoria delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), sia un'estensione oggettiva, disposta dalla successiva locuzione «*per la certificazione dei crediti di cui all'articolo 9 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2*», il cui comma 3-bis prevede che sono certificabili «*le somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni*

professionali», mentre l'art. 85, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018 indicava solo i «crediti vantati dalle imprese che abbiano realizzato forniture».

In definitiva, per il ricorrente, la disposizione in esame violerebbe gli artt. 14 e 17 dello statuto reg. Siciliana e l'art. 117, terzo comma, Cost., sotto il profilo del coordinamento della finanza pubblica, in relazione alla norma interposta costituita dall'art. 9, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del citato d.l. n. 185 del 2008.

Sussisterebbe anche la violazione dello stesso principio della copertura finanziaria di cui all'art. 81, terzo comma, Cost., essendo la norma impugnata «*causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile*» (sentenza n. 184 del 2016).

2.– Deve essere preliminarmente dichiarata l'inammissibilità delle questioni sollevate dal Presidente del Consiglio in riferimento agli artt. 14 e 17 dello statuto speciale della Regione Siciliana per l'assoluta carenza del percorso logico proposto dal ricorrente.

3.– Giova premettere, ai fini del sindacato di merito, brevi cenni sulla disciplina della certificazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche, introdotta inizialmente dal decreto-legge n. 185 del 2008, come convertito, e in seguito più volte modificata ed estesa a Regioni ed enti locali.

In particolare, mette conto rammentare che il comma 3-*ter*, aggiunto all'art. 9 del d.l. n. 185 del 2008 dall'art. 13, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012)*», ha previsto che la certificazione non possa essere rilasciata, a pena di nullità: a) dagli enti locali commissariati ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); b) dalle Regioni sottoposte ai piani di rientro dai *deficit* sanitari.

Inoltre, con l'art. 27, comma 2, lettere a), b), c) e d), del D.L. n. 66 del 2014 sono state apportate ulteriori modifiche, e, in particolare, è stato ampliato l'ambito soggettivo delle amministrazioni tenute alla certificazione dei crediti, esteso a tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001.

Infine, l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), ha poi stabilito che ai fini della predetta certificazione le pubbliche amministrazioni debbano utilizzare unicamente la piattaforma elettronica istituita presso la Ragioneria generale dello Stato.

Per effetto dell'evoluzione di tale disciplina, è stato quindi consentito ai creditori delle pubbliche amministrazioni non solo di monetizzare i propri crediti, cedendoli *pro soluto* o *pro solvendo* agli istituti di credito o ai soggetti specializzati nel *factoring*, ma è stata altresì attribuita loro la facoltà di compensarli con le somme dovute dai medesimi in seguito all'iscrizione a ruolo di tributi (in tal senso dispone infatti l'art. 28-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante «*Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito*», introdotto dall'art. 31, comma 1-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*», convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122; ambito ulteriormente ampliato dall'art. 28-*quinquies* del medesimo d.P.R. n. 602 del 1973, inserito dall'art. 9, comma 1, del d.l. n. 35 del 2013, come convertito,

con il quale si è estesa la compensazione anche a numerose ipotesi di procedure deflative del contenzioso tributario).

Inoltre, le certificazioni devono contenere l'indicazione della data dei pagamenti previsti e, ai sensi dell'art. 28-*quater* del d.P.R. n. 602 del 1973, «*[q]ualora la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi all'agente della riscossione l'importo oggetto della certificazione entro sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della riscossione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo oggetto della certificazione è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi di cui al presente comma sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del servizio sanitario nazionale. Nel caso in cui il recupero non sia stato possibile, l'agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del titolare del credito, alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto*».

4.– Alla luce di tali premesse, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 6, della legge reg. Siciliana n. 10 del 2018 è fondata sia in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. per violazione dei principi fondamentali in materia di «*coordinamento della finanza pubblica*», posti dagli artt. 3-*bis* e 3-*ter* del d.l. n. 185 del 2008, sia in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost.

La richiamata disciplina statale, nell'esercizio della potestà concorrente in materia di «*coordinamento della finanza pubblica*», ha introdotto disposizioni afferenti a tutte le pubbliche amministrazioni con lo scopo di uniformare l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della citata certificazione dei crediti, del procedimento di certificazione e del recupero degli importi assoggettati a compensazione. Si tratta di ambiti aventi un rilevante impatto sulla finanza pubblica allargata, a carico della quale inducono oneri diretti e indiretti. Tra questi effetti, in termini di onerosità, è necessario sottolineare la facoltà per i creditori di compensare i crediti commerciali con le somme dovute all'erario per imposte e tasse.

A ben vedere la disciplina statale salvaguarda inderogabili esigenze di carattere funzionale al fine di garantire l'unitarietà del sistema di finanza pubblica rispetto alla tutela di interessi di rilievo nazionale insuscettibili di frazionamento anche quando riguardano situazioni in qualche modo collegate all'esercizio dell'autonomia territoriale.

Nella fattispecie in esame il legislatore regionale, intromettendosi nella perimetrazione soggettiva ed oggettiva della certificazione precedentemente descritta, viene a differenziare il proprio ambito territoriale attraverso l'esercizio di una prerogativa che gli è preclusa.

È utile ricordare che la disciplina statale della certificazione, oltre ad assicurare fondamentali interessi riconducibili alla finanza pubblica allargata, è funzionale anche alla salvaguardia della certezza dei traffici giuridici.

Infatti, un sistema unitario e strutturato in modo da precludere l'accesso di soggetti insolventi o di dubbia solvibilità risponde agli interessi di tutti gli operatori economici, non solo dello Stato nella veste di garante dell'equilibrio della finanza pubblica allargata. È essenziale che chiunque intenda negoziare titoli afferenti ad un credito verso un soggetto pubblico possa contare sull'elevato grado di attendibilità di dati – certificativi della sua esistenza e della sua solvibilità – risultanti da un registro telematico unico e uniforme. Dunque, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 6, della legge della Regione Siciliana n. 10 del 2018 deve trovare accoglimento in riferimento ai parametri precedentemente evidenziati.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 6, della legge della Regione Siciliana 10 luglio 2018, n. 10 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale. Stralcio I); dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 6, della legge della Regione Siciliana n. 10 del 2018, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 14 e 17 del regio decreto-legge 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 2019.

F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Aldo CAROSI, Redattore Filomena PERRONE, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2019.

* * *

IL CASO

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con ricorso *ex art.* 127 della Costituzione (ricorso in via principale), ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, sesto comma, della Legge della Regione Sicilia n. 10 del 10 luglio 2018 (*Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale. Stralcio I*), in riferimento allo Statuto della Regione Sicilia (artt. 14 e 17, R. D. Leg. n. 455 del 15 maggio 1946), all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e in relazione all'articolo 9, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del D. L. 29 novembre 2008, n. 185, nonché in riferimento all'articolo 81, terzo comma, della Costituzione.

La norma impugnata – modificando l'art. 85 della Legge Regione siciliana n. 8 dell'8 maggio 2018 (Legge di stabilità regionale) – aveva prescritto l'iscrizione presso la piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti, nei confronti della Pubblica amministrazione (art. 9 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185), dei Consorzi e alle Società d'ambito posti in liquidazione ai sensi della precedente Legge Regionale dell'8 aprile 2010, n. 9.

I crediti, secondo il plesso normativo in esame, avrebbero dovuto essere certificati dai Commissari liquidatori degli enti regionali con gli effetti di cui all'art. 1988 c.c., al fine di favorire lo smobilizzo dei crediti che avessero realizzato forniture agli enti in liquidazione.

Secondo il Governo, l'inserimento, da parte della norma regionale impugnata, delle società d'ambito in liquidazione della Regione Siciliana tra i soggetti pubblici autorizzati a certificare i propri crediti attraverso la piattaforma telematica nazionale si porrebbe in contrasto con la disciplina statale in modo da esporsi a censure di costituzionalità.

La Legge regionale, infatti, avrebbe introdotto sia un'estensione soggettiva degli enti obbligati a rilasciare la certificazione, sia un'estensione oggettiva dei crediti oggetto di certificazione.

Per il ricorrente, la disposizione impugnata, dunque, violerebbe gli articoli 14 e 17 dello Statuto della Regione Sicilia e l'articolo 117, terzo comma, Cost., sotto il profilo del coordinamento della finanza pubblica. Inoltre, si verificherebbe anche la violazione dello stesso principio della copertura finanziaria di cui all'articolo 81, terzo comma, Cost., essendo la norma impugnata causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile.

La Corte, preliminarmente, dichiara l'inammissibilità delle questioni sollevate dal Presidente del Consiglio in riferimento agli articoli 14 e 17 dello Statuto Speciale della Regione Sicilia per l'assoluta carenza del percorso logico proposto dal ricorrente.

Viceversa, in relazione alle censure avanzate per violazione dell'articolo 81, terzo comma, e articolo 117, terzo comma, Cost., la Consulta ne riconosce la fondatezza.

La Corte richiama in particolare la circostanza per cui la disciplina della certificazione dei crediti vantati da fornitori di beni e servizi nei confronti delle pubbliche amministrazioni - introdotta dal D.L. n. 185 del 2008 e in seguito più volte modificata ed estesa a Regioni ed Enti Locali - ha previsto che la certificazione non possa essere rilasciata, a pena di nullità: *a*) da enti locali commissariati (art. 143, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267); e *b*) dalle Regioni sottoposte ai piani di rientro dai *deficit* sanitari. Nel contempo, l'art. 27, secondo comma, del D. L. n. 66 del 2014 ha ampliato l'ambito soggettivo delle amministrazioni tenute alla certificazione dei crediti a tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, secondo comma, del D. Lgs. n. 165/2001.

Infine, l'art. 7, primo comma, del D.L. 8 aprile 2013 ha stabilito che, ai fini della predetta certificazione, le pubbliche amministrazioni debbano utilizzare unicamente la piattaforma elettronica istituita presso la Ragioneria generale dello Stato.

Per effetto dell'evoluzione di tale disciplina, è stato quindi consentito ai creditori delle pubbliche amministrazioni non solo di monetizzare i propri crediti, cedendoli *pro soluto* o *pro solvendo*, ma è stata altresì attribuita loro la facoltà di compensarli con le somme dovute dai medesimi in seguito all'iscrizione a ruolo di tributi (così *ex art. 28-quater* del D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 602 introdotto dall'art. 31, comma 1-*bis*, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 ed *ex art. 28-quinquies* del medesimo D.P.R. n. 602/1973 inserito dall'articolo 9, comma 1, del D.L. n. 35/2013).

Alla luce di tali premesse, la questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta fondata per violazione dei principi fondamentali in materia di "*coordinamento della finanza pubblica*", posti dagli articoli 3-*bis* e 3-*ter* del D.L. n. 185 del 2008, sia in riferimento all'articolo 81, terzo comma, Cost.

La richiamata disciplina statale, infatti, nell'esercizio della potestà concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica, ha introdotto disposizioni afferenti a tutte le pubbliche amministrazioni con lo scopo di uniformare l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della citata certificazione dei crediti, del procedimento di certificazione e del recupero degli importi assoggettati a compensazione. La disciplina statale salvaguarda inderogabili esigenze di carattere funzionale al fine di garantire l'unitarietà del sistema di finanza pubblica rispetto alla tutela di interessi di rilievo nazionale insuscettibili di frazionamento anche quando riguardano situazioni in qualche modo collegate all'esercizio dell'autonomia territoriale.

Secondo la Corte, nella fattispecie in esame il legislatore regionale, intromettendosi nella perimetrazione soggettiva ed oggettiva della certificazione, viene a differenziare il proprio ambito territoriale attraverso l'esercizio di una prerogativa che gli è preclusa.

La Corte, quindi, ha accolto la questione dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, sesto comma, della legge della Regione Siciliana n. 10 del 2018 in riferimento all'articolo 81, terzo comma, e articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

COMMENTO

La pronuncia commentata presenta interesse nella sua ricostruzione della finalità, della portata e della *ratio* della normativa vigente in materia di certificazione dei crediti maturati dalle imprese e professionisti nei confronti delle pubbliche amministrazioni e in esecuzione di contratti di somministrazione, fornitura, appalti e prestazioni professionali.

Pronunciandosi sul ricorso presentato dal Governo contro una Legge della Regione Sicilia ritenuta eccedente la competenza della Regione, la Corte Costituzionale ha escluso che, in materia di certificazione dei crediti, la legislazione regionale possa modificare o alterare, limitandolo o estendendolo, l'ambito applicativo oggettivo e soggettivo fissato dalla legge statale di riferimento, ossia il Decreto Legge n. 185 del 2008 (*Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale*).

Secondo la Corte, tale legge, afferente alla materia di “*coordinamento della finanza pubblica*” - oggetto di legislazione concorrente tra Stato e Regione *ex art. 117 Cost.* - è finalizzata a favorire lo smobilizzo dei crediti vantati dai predetti soggetti e a garantire l'unitarietà del sistema di finanza pubblica e tutela di interessi di rilievo nazionale insuscettibili di frazionamento.

La Corte, quindi, in ragione di quanto previsto dagli artt 81¹, terzo comma, e 117², terzo comma, Cost, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 6, Legge Regionale Sicilia n. 10 del 10 luglio 2018 laddove inserisce le società d'ambito della Regione Siciliana in liquidazione tra i soggetti

¹ Articolo volto a tutelare l'equilibrio della finanza pubblica per il quale: “*Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.*

Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte [...]”

² Articolo, come noto di travagliata rielaborazione e oggetto di tentativi di riforma, che disciplina le competenze legislative di Stato e Regioni: “*La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.*

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: [...]

*Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; **armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario**; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. [enfasi aggiunta].*

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato [...]

pubblici autorizzati a certificare i propri crediti, iscrivendosi nella piattaforma telematica per i crediti commerciali, soggetti cui nessun riferimento è chiaramente contenuto nella citata normativa statale.

Come rilevato, la certificazione dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione è stata introdotta dall'art. 9, comma 3-*bis* del Decreto Legge n. 185 del 2008, convertito nella Legge n. 2 del 2009³.

L'intervento legislativo è stato il frutto di un tentativo di limitare i pregiudizi patiti dai privati creditori della pubblica amministrazione: preso atto dei ritardi nei pagamenti delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, il Legislatore ha tentato di lenire il danno agevolando quanto meno la circolazione dei crediti, e il loro incasso mediante cessione a banche o intermediari finanziari. La certificazione del credito rappresenta invero una garanzia per l'eventuale cessionario circa l'esistenza del credito e la solvibilità del debitore ceduto.

L'istituto della certificazione, dunque, è volto a consentire al privato creditore di ottenere un realizzo del credito mediante cessione e al cessionario del privato di poter confidare sulla esistenza e non contestazione del credito.

L'iniziale previsione di una mera facoltà di certificazione in capo alle sole Regioni ed Enti locali - da esercitarsi peraltro in via transitoria - è stata quasi subito estesa agli enti del Servizio Sanitario Nazionale (art. 31, comma 1-*ter*, del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella L. 20 luglio 2010, n. 122), tra i più importanti pagatori morosi dei propri fornitori.

Nel contempo, come sopra ricordato, il D.L. n. 78/2010 ha altresì consentito di compensare i crediti certificati con le somme dovute in seguito all'iscrizione a ruolo di tributi, nell'ottica di tutelare l'esigenza - persino etica - di evitare che il fornitore della Pubblica amministrazione in difficoltà per il ritardo nell'incasso del credito potesse essere soggetto passivo di esecuzione da parte dello Stato creditore erariale.

Successivamente, la certificazione del credito è divenuta procedura permanente e obbligatoria, dapprima a carico delle sole Regioni ed Enti locali (art. 13, L. 12 novembre 2011, n. 183), quindi per tutte le amministrazioni statali ed enti pubblici nazionali (art. 12, comma 11-*quinquies*, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 convertito nella L. 26 aprile 2012, n. 44) e, infine, anche per gli enti del S.S.N. (art. 13-*bis* del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella L. 6 luglio 2012, n. 94).

Inoltre, nel 2012, sono stati adottati due Decreti Ministeriali, con i quali il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha previsto l'impiego della piattaforma elettronica per la semplificazione delle modalità di cessione dei crediti. Il primo decreto, c.d. Decreto Certificazioni 1, è stato adottato il 22 maggio 2012 e disciplina le *“modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione,*

³ “3-bis. Per l'anno 2009, su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali, nel rispetto dei limiti di cui agli articoli 77-bis e 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, possono certificare, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Tale cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto, a far data dalla predetta certificazione, che può essere a tal fine rilasciata anche nel caso in cui il contratto di fornitura o di servizio in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto escluda la cedibilità del credito medesimo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma”.

forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali?"; il secondo, c.d. Decreto Certificazioni 2, è stato adottato il 25 giugno 2012 e disciplina le "modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, di cui all'art. 9, co. 3-bis e 3-ter del DL 185/2008".

Infine, con l'art. 27, comma 2, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 (convertito, con modificazioni, nella L. 23 giugno 2014, n. 89) è stato delineato nuovamente l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina in materia di certificazione dei crediti, con il richiamo alla definizione generale di pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001.

Sono dunque abilitati al rilascio della certificazione: *i*) tutte le amministrazioni statali, centrali e periferiche, inclusi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative; *ii*) le regioni e le province autonome; *iii*) gli enti locali (comuni, province, città metropolitane, comunità montane e isolate e loro consorzi e associazioni)⁴; *iv*) gli enti del Servizio Sanitario Nazionale; *v*) le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni; *vi*) tutte le altre Pubbliche amministrazioni, quali, in particolare, aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, istituzioni universitarie, Istituti autonomi case popolari, enti pubblici non economici regionali e locali, ARAN e Agenzie pubbliche⁵.

Ebbene in questo contesto, la Legge Regione Sicilia n. 10/2018 ha – come rilevato – previsto un obbligo di iscrizione presso la piattaforma di certificazione dei crediti per Consorzi e alle Società d'ambito posti in liquidazione, ai sensi della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9.

L'intervento normativo regionale ha così comportato, limitatamente al territorio della Regione Sicilia, un'estensione sia dell'ambito oggettivo della normativa statale, laddove consentirebbe la certificazione di tutti i crediti vantati dalle imprese verso la pubblica amministrazione, sia dell'ambito soggettivo, laddove riconosce poteri di certificazione a soggetti – ossia le società d'ambito⁶ – ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa statale.

⁴ Con specifico riferimento alle regioni e agli enti locali, come sopra rilevato, il legislatore pone un espresso divieto di rilasciare la certificazione del credito, a pena di nullità della medesima: (i) agli enti locali commissariati per fenomeni di infiltrazione mafiosa o condizionamento mafioso e similare *ex art.* 143 D.lgs. 267/2000; (ii) agli enti del S.S.N. delle regioni sottoposte a piani di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, ove nell'ambito di tali piani o programmi siano state previste operazioni relative al debito.

⁵ Resta dubbia l'applicabilità della disciplina alle società pubbliche (esito di privatizzazione formale) e, in particolare, alle società *in house*, che identificano una modalità di autoproduzione pubblica realizzata non già mediante un servizio interno alla pubblica amministrazione, bensì attraverso un ente distinto, sul quale la prima eserciti un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici (eterodirezione) Per la natura privatistica delle società *in house* nell'ottica di escludere l'applicabilità del R.D. n. 2440/1923 v. Trib. Bologna, 10 maggio 2017, in *Osservatorio*, n. 3/2017, 20.

⁶ Le Autorità d'ambito, nate negli anni '90, costituiscono una forma di cooperazione tra gli enti locali per l'esercizio unitario di determinate funzioni e servizi, in un determinato "ambito" territoriale comune individuato dalla Regione, principalmente per l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, oltre che dei servizi di trasporto pubblico locale. v., in dottrina, S. CASSESE, *Dizionario di diritto pubblico*, Milano, 2006, 5513 e G. PIPERATA, *Tipicità e autonomia nei servizi pubblici locali*, Milano, 2005, 312.

Un'estensione tale che la Corte non ha potuto che censurare con la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 9, sesto comma, Legge Regione Sicilia n. 10/2018 per violazione degli art. 81, terzo comma, e 117, terzo comma, Cost.

La Corte ha infatti precisato che la normativa statale sopra esaminata concernente la certificazione dei crediti delle imprese è fondata su imprescindibili esigenze tendenti a garantire l'unitarietà del sistema di finanza pubblica e tutela di interessi di rilievo nazionale insuscettibili di frazionamento, di talché non è consentito alle Regioni modificare la portata applicativa nei rispettivi ambiti territoriali.

La Corte, in particolare, pare cogliere un contrasto di fondo tra le sopra descritte esigenze poste alla base del sistema di certificazione dei crediti e l'intervento normativo della Regione Sicilia.

In ottica pubblicistica e nella prospettiva degli equilibri della finanza pubblica, l'estensione della certificazione a società pubbliche in liquidazione potrebbe invero comportare un indiretto trasferimento di risorse verso gli enti in liquidazione, nella misura in cui il credito soddisfatto tramite compensazione di crediti erariali potrebbe non trovare possibilità di soddisfacimento nei rapporti tra Erario ed ente certificante.

In parallelo, in ottica privatistica, la certificazione rilasciata da un ente in liquidazione potrebbe non costituire adeguata fonte di affidamento per il cessionario del credito, in contrasto con la sopra richiamata *ratio* degli interventi normativi.

Ne consegue che l'intervento della Corte Costituzionale pare opportunamente perseguire l'esigenza di garantire la tenuta del sistema delle certificazioni nel suo pilastro costituito dalla fiducia non solo nella esistenza, ma anche nella solvibilità del debitore ceduto.

Avv. Massimo Di Muro

massimo.dimuro@munaricavani.it

Commenti Assifact

5. Cassazione Civile, Sez. I, 19 dicembre 2019, n. 34113

Cessione del credito - Trattamento di informazioni personali nell'attività di recupero crediti – Il principio di “minimizzazione” nell’uso dei dati personali in occasione della cessione a terzi

(D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 3 e art. 11; Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 art. 5, lett. c, art. 6 e art. 24)

Il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito dell'attività di recupero crediti è lecito purché avvenga nel rispetto del principio di minimizzazione dovendo essere utilizzati solo i dati indispensabili, pertinenti e limitati a quanto necessario per il perseguimento delle finalità per cui sono raccolti potendo essere comunicate informazioni riguardanti il debitore persona fisica funzionali alla cessione del credito, quali la situazione debitoria e l'ubicazione dell'immobile.

* * *

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo	- Presidente -
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe	- Consigliere -
Dott. FEDERICO Guido	- Consigliere -
Dott. FALABELLA Massimo	- Consigliere -
Dott. FIDANZIA Andrea	- rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso (*omissis*) proposto da:

[Tizia], elettivamente domiciliata in Roma, P.zza (*omissis*), presso il proprio studio, rappresentata e difesa da sè medesima;

- **ricorrente** -

CONTRO

[Banca], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Roma, Viale (*omissis*), presso lo studio dell'avvocato (*omissis*), rappresentato e difeso dall'avvocato (*omissis*), giusta procura in calce al controricorso;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. (*omissis*) della Corte d'Appello di Napoli, depositata il 27/05/2015; udita la relazione

della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/10/2019 dal Cons. Dott. (*omissis*).

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. (*omissis*), depositata il 26/6/2012, il Tribunale di Napoli ha condannato la [Banca] al pagamento in favore di [Tiziana] della somma di Euro 254.960,00, a titolo di responsabilità *pre-contrattuale* ascritta alla Banca in occasione delle trattative intraprese con l'attrice finalizzate alla conclusione di una transazione, oltre al risarcimento dei danni quantificati nella somma di Euro 5.000,00 per violazione della *privacy*. È stato ritenuto dal giudice di primo grado che l'istituto di credito, dopo aver pignorato l'immobile posto a garanzia del contratto di mutuo non adempiuto dall'attrice, nonostante le proposte via via migliorative presentate dalla [Tiziana], aveva ingiustificatamente ceduto il proprio credito *pro soluto* a tale [Caio] ad una somma inferiore rispetto a quella offerta dalla stessa debitrice. La Corte d'Appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l'appello principale e rigettato l'appello incidentale della [Tiziana]. Il giudice di secondo grado ha confutato la prospettazione della debitrice, secondo cui il cessionario del credito aveva versato alla Banca un anticipo del corrispettivo pattuito per la cessione in data (*omissis*) ovvero in epoca addirittura anteriore all'instaurazione delle trattative con la [Tiziana], osservando che si era trattato di un palese errore materiale presente nella scrittura privata autenticata di cessione del credito, come si evinceva dal rilievo che il relativo assegno era stato tratto, in realtà, in data 28.6.2007. Inoltre, è stato evidenziato nella sentenza impugnata che se era pur vero che la cessionaria aveva pagato una somma inferiore a quella offerta dalla debitrice, tuttavia, l'acquisto del credito era avvenuto in un'unica soluzione e non a fronte di un pagamento dilazionato di 24 mesi, come proposto dalla debitrice, nei cui confronti erano ben comprensibili dubbi di solvibilità, data l'ingente somma debitoria rimasta insoddisfatta. In ordine alla dedotta violazione della legge sulla *privacy*, il giudice d'appello ha evidenziato che, una volta eseguito il pignoramento immobiliare, è del tutto evidente che la vicenda debitoria travalichi gli stretti ambiti del rapporto debitore-creditore, coinvolgendo tutti i possibili soggetti interessati all'acquisto del bene staggito. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [Tiziana] affidandolo a tre motivi. Il [Banca] si è costituito in giudizio con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato le memorie *ex art. 380 bis.1 c.p.c.*

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. e art. 2702 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta la ricorrente che la Corte d'Appello non ha riconosciuto l'efficacia probatoria privilegiata della scrittura privata autenticata per notaio (*omissis*) e, in particolare, della dichiarazione in essa contenuta, proveniente dal [Banca], secondo cui il prezzo della cessione di credito era stato parzialmente corrisposto a mezzo di assegno bancario dell'importo di Euro 50.000,00, datato (*omissis*) Tale fatto era stato documentato con una prova avente valore legale e non poteva essere quindi disatteso dal giudice di secondo grado facendo ricorso alle presunzioni, con conseguente violazione dell'art. 116 c.p.c. Peraltro, il giudice di secondo grado ha aderito acriticamente alla tesi del [Banca], che ha offerto come elemento di riscontro copie fotostatiche (di un assegno) non conformi, contestate tempestivamente e dettagliatamente.

2. Il motivo è infondato.

Va preliminarmente osservato che, a norma dell'art. 2702 c.c., la scrittura privata autenticata o

riconosciuta fa piena prova fino a querela di falso, della sola provenienza della stessa da chi ne appare come sottoscrittore, con la conseguenza che la fede privilegiata non si estende di certo anche alla veridicità delle dichiarazioni in essa rappresentate, sicché il contenuto di queste ultime può essere contestato dal sottoscrittore con ogni mezzo di prova, entro i limiti di ammissibilità propri di ciascuno di essi (Cass. n. 13321 del 30/06/2015). Ne consegue che, nel caso di specie, la fede privilegiata non investe anche la dichiarazione, contenuta nella scrittura privata autenticata dal notaio, con cui il funzionario del [Banca] ha riferito che il prezzo della cessione di credito di cui è causa era stato parzialmente corrisposto a mezzo di assegno bancario dell'importo di Euro 50.000,00, datato (*omissis*). Il contenuto di tale dichiarazione poteva essere confutato con ogni mezzo di prova. In proposito, il giudice d'appello, con un percorso argomentativo immune da vizi logici, ha evidenziato che la data del (*omissis*) riportata sulla scrittura privata autenticata, era frutto di mero errore materiale sulla base di elementi gravi, precisi e concordanti, rappresentati dalla copia dell'assegno bancario prodotta in atti che indicava come data di negoziazione del titolo, mediante stampigliatura meccanica, quella dell'11.7.2007 (il che renderebbe estremamente improbabile un'emissione avvenuta oltre due anni prima) nonché dalla copia di un estratto di conto corrente del soggetto emittente il titolo, da cui era risultato che l'addebito sul conto era avvenuto con valuta (*omissis*).

È peraltro inammissibile la censura con cui la ricorrente ha evidenziato nel ricorso di aver contestato tempestivamente e in dettaglio la conformità all'originale dei documenti prodotti in copia in giudizio dalla controparte. Sul punto, dall'esame della sentenza impugnata emerge che il giudice d'appello non fatto alcun cenno al disconoscimento delle riproduzioni meccaniche asseritamente effettuato dalla ricorrente a norma dell'art. 2712 c.c. (e quindi ai profili giuridici conseguenti a tale dedotta contestazione). Orbene, essendo principio consolidato di questa Corte che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel *thema decidendum* del precedente grado del giudizio - non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio (Cass., 17/01/2018, n. 907; Cass., 09/07/2013, n. 17041) - ne consegue che, ove nel ricorso per cassazione siano prospettate, come nel caso di specie, questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, nonché il luogo e modo di deduzione, onde consentire alla S.C. di controllare "*ex actis*" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass., 13/06/2018, n. 15430). La ricorrente non ha assolto a tale onere di allegazione, limitandosi a sostenere di aver contestato tempestivamente la conformità delle copie agli originali, ma senza neppure dedurre di aver specificamente investito di tale questione il giudice d'appello. In ogni caso, è comunque principio consolidato di questa Corte che il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215 c.p.c., comma 2. Infatti, mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verifica e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della

copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa (Cass. n. 12737 del 23/05/2018).

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli dell'art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nonché la motivazione "apparente". Lamenta la ricorrente che la sentenza impugnata è carente nell'esame delle circostanze dedotte con l'appello incidentale, non consentendo di comprendere le ragioni poste a fondamento della decisione. In particolare, è stato omesso ogni controllo e consequenziale motivazione in ordine alla sussistenza della buona fede della Banca nell'esercizio dell'autonomia contrattuale. In particolare, la Corte d'appello ha omesso di pronunciarsi sulla legittimità del contegno tenuto dalla Banca, la quale non aveva consentito la liberazione dell'obbligazione della sua debitrice a parità di condizioni con il terzo cessionario, il quale aveva acquistato il credito per una cifra addirittura inferiore a quella offerta dalla ricorrente. Si lamenta, in sostanza, l'apparenza della motivazione del giudice di secondo grado in ordine al dedotto abuso di diritto della Banca, che aveva posto in essere un comportamento contrario a buona fede, non avendo tratto alcuna utilità dalla cessione del credito al terzo, danneggiando il debitore e consentendo che il terzo lucrasse dall'operazione la somma di Euro 254.960,900.

4. Il motivo è infondato.

Va osservato che, come già evidenziato nella parte narrativa, la sentenza impugnata, pur dando atto che la cessionaria aveva pagato una somma inferiore a quella offerta dalla debitrice, ha, tuttavia, precisato che l'acquisto del credito era avvenuto in un'unica soluzione, e non a fronte di un pagamento dilazionato di 24 mesi, come proposto dalla debitrice, nei cui confronti erano peraltro ben comprensibili dubbi di solvibilità, data l'ingente somma debitoria rimasta insoddisfatta. La Corte d'Appello ha, inoltre, evidenziato che dopo che l'istituto di credito, nel maggio 2006, rifiutò la proposta transattiva della [Tizja] (prevedente una dilazione di pagamento in ben 24 rate mensili), quest'ultima contestò tale rifiuto e nessuna altra comunicazione intervenne tra le parti fino a quando, nel successivo luglio (2007), la Banca cedette il proprio credito ad [Caio]. Non vi è dubbio che un tale percorso argomentativo del giudice di secondo grado soddisfi pienamente "il minimo costituzionale" secondo i parametri elaborati da questa Corte a partire dalla sentenza delle S.U. n. 8053/2014. Dunque, il giudice di secondo grado, con un ragionamento assolutamente immune da vizi logici, ha indicato specificamente le ragioni per cui la Banca non è incorsa nella violazione dei principi di buona fede e correttezza nel rifiutare la proposta transattiva della debitrice. L'offerta da parte della [Tizja] di una somma leggermente superiore a quella di cessione (408.000,00 a fronte di 400.000,00 del corrispettivo pattuito con il terzo) - non aumentata neppure in minima parte dopo l'immediato netto rifiuto dell'istituto di credito non era tale da dover indurre la Banca a preferire la debitrice nella definizione della pratica, in conseguenza della richiesta di dilazione di pagamento per un tempo assai prolungato da parte di un soggetto che già in passato non aveva onorato i propri impegni, maturando un'esposizione debitoria davvero ingente. Il giudice ha quindi indicato i motivi della convenienza economica dell'offerta formulata dal terzo, così confutando il dedotto abuso del diritto.

5. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 196 del 2003, artt.

15 e segg.. Lamenta la ricorrente che vi è stata violazione della normativa sulla *privacy* al momento della cessione del credito della Banca ad un privato. In particolare, la Banca ha segnalato la debitrice a soggetti privati "acquirenti di crediti" fornendo loro dati sensibili in ordine alla persona del debitore, alla situazione debitoria e all'abitazione della debitrice

6. Il motivo è inammissibile per genericità. Va preliminarmente osservato che non vi è dubbio che il trattamento delle informazioni personali effettuato nell'ambito dell'attività di recupero crediti sia lecito purché, avvenga nel rispetto del criterio di minimizzazione nell'uso dei dati personali, dovendo essere utilizzati solo i dati indispensabili, pertinenti e limitati a quanto necessario per il perseguimento delle finalità per cui sono raccolti e trattati. Tale principio era ben espresso dal D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 3, recante il titolo "*principio di necessità nel trattamento dei dati*", e dall'art. 11, lett. d) legge cit., richiedente la pertinenza, la completezza e non eccedenza dei dati rispetto alle finalità per cui sono raccolti e trattati (tali articoli sono stati recentemente abrogati a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101) ed è stato recentemente riaffermato con l'entrata in vigore dell'art. 5, lett. c) del regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679. Non può quindi ritenersi che la Banca sia incorsa nella violazione della legge sulla *privacy* solo perché abbia fornito ai soggetti acquirenti del credito informazioni riguardanti la debitrice funzionali alla cessione del credito, quali la situazione debitoria, ubicazione dell'immobile vincolato alla garanzia del credito, etc., ove non venga fornita prova che la comunicazione a terzi sia avvenuta in violazione del principio sopra enunciato di "*minimizzazione nell'uso dei dati personali*". Nel caso di specie, la ricorrente lamenta la rivelazione da parte della Banca di dati c.d. sensibili concernenti la sua persona senza neppure avere indicato quali, nonostante che già nel giudizio di merito fosse suo preciso onere specificare i dati sensibili propalati in violazione del criterio della "*minimalizzazione nell'uso dei dati personali*". La censura si appalesa quindi generica. Il rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 12.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 *bis*.

Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2019

* * *

IL CASO

Con sentenza n. 7605 del 26 giugno 2012, il Tribunale di Napoli ha condannato la Banca al pagamento in favore di Tizia della somma di Euro 254.960,00, a titolo di responsabilità precontrattuale ascritta alla Banca in occasione delle trattative intraprese con l'attrice finalizzate alla conclusione di una transazione, oltre al risarcimento dei danni quantificati nella somma di Euro 5.000,00 per violazione della privacy. E' stato ritenuto dal giudice di primo grado che l'istituto di credito, dopo aver pignorato l'immobile posto a garanzia del contratto di mutuo non adempiuto dall'attrice, nonostante le

proposte via via migliorative presentate da Tizia, aveva ingiustificatamente ceduto il proprio credito pro soluto a Caio ad una somma inferiore rispetto a quella offerta dalla stessa debitrice.

La Banca ha impugnato la pronuncia e la Corte territoriale, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l'appello principale e rigettato l'appello incidentale di Tizia.

La Corte d'Appello di Napoli ha confutato la prospettazione della debitrice, secondo cui il cessionario del credito aveva versato alla Banca un anticipo del corrispettivo pattuito per la cessione in epoca anteriore all'instaurazione delle trattative con Tizia, osservando che si era trattato di un palese errore materiale presente nella scrittura privata autenticata di cessione del credito, come si evinceva dalla data in cui il relativo assegno era stato tratto.

Inoltre, la Corte ha evidenziato che se era pur vero che Caio aveva pagato una somma inferiore a quella offerta dalla debitrice, tuttavia, l'acquisto del credito era avvenuto in un'unica soluzione e non a fronte di un pagamento dilazionato di 24 mesi, come proposto da Tizia, nei cui confronti peraltro erano ben comprensibili dubbi di solvibilità, data l'ingente somma debitoria rimasta insoddisfatta.

In ordine alla dedotta violazione della legge sulla privacy, la Corte d'Appello ha evidenziato che, una volta eseguito il pignoramento immobiliare, è del tutto evidente che la vicenda debitoria travalichi gli stretti ambiti del rapporto debitore-creditore, coinvolgendo tutti i possibili soggetti interessati all'acquisto del bene pignorato.

La debitrice Tizia ha proposto ricorso per Cassazione deducendo, inter alia, la violazione e falsa applicazione del D. Lgs. n. 196 del 2003, artt. 15 e segg.

Tizia ha lamentato che vi sarebbe stata violazione della normativa sulla privacy al momento della cessione del credito da parte della Banca a un privato. In particolare, la Banca avrebbe segnalato la debitrice a soggetti privati "acquirenti di crediti" fornendo loro dati sensibili in ordine alla persona della debitrice, alla sua abitazione e alla situazione debitoria.

Il motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e il ricorso rigettato in ragione della infondatezza degli altri motivi di gravame.

COMMENTO

Il tema affrontato nell'ordinanza della Corte di Cassazione in commento si reputa di particolare interesse in considerazione non solo della diffusione e ampiezza del fenomeno della cessione dei crediti da parte degli istituti di credito ma, soprattutto, per l'incidenza che l'attività di riscossione inevitabilmente produce rispetto alla privacy e, più in particolare, al trattamento dei dati dei debitori ceduti.

Il principio generale che governa la materia è quello per cui il titolare del trattamento, nella fattispecie la Banca, può cedere a terzi i dati del cliente debitore, sempre che - ma ciò avviene abitualmente nei rapporti tra Banca e cliente - ci sia stata la sottoscrizione insieme al contratto cliente-banca, dell'informativa e del consenso al trattamento dei dati.

Nel caso in esame, la ricorrente ha lamentato, inter alia, la violazione della normativa contenuta nel d. lgs. n. 196 del 2003 (il "Codice della Privacy"). In particolare, la debitrice ha eccepito che la rivelazione da parte della Banca di dati c.d. sensibili¹ concernenti la sua persona avrebbe violato la sua privacy.

¹ I c.d. "dati sensibili" del Codice della Privacy ante riforma del 2018, con alcune aggiunte, sono quelli indicati all'art. 9 GDPR per i quali è prevista una tutela rafforzata, cioè è prescritto il consenso esplicito - anche se non necessariamente scritto - perché essi riguardano aspetti particolarmente privati dell'individuo e possono essere usati a fini discriminatori. Il GDPR qualifica tali dati "soggetti a trattamento speciale". Sono quei dati la cui tutela ha lo scopo di garantire la libertà di pensiero e di opinione, la dignità della persona e la libertà da possibili discriminazioni. Ai sensi dell'art. 9 GDPR sono dati a trattamento speciale i dati

A prescindere dalla circostanza di fatto che la ricorrente non ha indicato quali sarebbero stati i dati sensibili rivelati - nonostante già nel giudizio di merito fosse suo preciso onere specificarli - e, per l'effetto, dalla pronuncia di inammissibilità del motivo di gravame per genericità, la Corte di Cassazione affronta il tema, di notevole interesse pratico, ancor prima che giuridico, del trattamento dei dati.

La Suprema Corte richiama innanzitutto il principio della “minimalizzazione nell’uso dei dati personali” affermando che, nell’ambito delle attività di recupero crediti, questo criterio deve riguardare «solo i dati indispensabili, pertinenti e limitati a quanto necessario per il perseguimento delle finalità per cui sono raccolti e trattati». In sostanza, il trattamento non può andare oltre i dati personali che siano realmente necessari a raggiungere la finalità del trattamento medesimo.

Questo principio, originariamente espresso dal d.lgs. n. 196 del 2003 agli artt. 3 e 11, lett. d, abrogati con il d. lgs. 10 agosto 2018, n. 101, contenente le disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati, “GDPR”), è stato riaffermato proprio dall’art. 5, lett. c, del GDPR, rubricato “Principi applicabili al trattamento dei dati personali”².

Dal disposto degli artt. 5 e 6³ GDPR, che determinano le condizioni di liceità e le finalità della raccolta dati, si ricavano i principi generali che il titolare del trattamento deve seguire nella raccolta dei dati personali degli utenti.

sull’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, i dati relativi alla salute, alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona; i dati giudiziari (cioè quelli che rivelano l’esistenza di provvedimenti penali suscettibili di iscrizione nel casellario giudiziale, o la qualità di indagato o imputato) e, rispetto alla normativa previgente, aggiunge i dati genetici e i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica (ad esempio, un gruppo di fotografie caricate *on line*, oppure negli aeroporti dove l’immagine dell’individuo viene scansionata per identificarlo).

² Art. 5 GDPR “Principi applicabili al trattamento di dati personali”:

1. I dati personali sono:

- a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
- b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»);
- c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
- d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
- e) conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l’attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell’interessato («limitazione della conservazione»);
- f) trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).

2. Il titolare del trattamento è competente per il rispetto del paragrafo 1 e in grado di provarlo («responsabilizzazione»).

³ Art. 6 GDPR “Liceità del trattamento”:

1. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

In particolar modo, il Regolamento europeo sancisce la necessità che i dati personali raccolti siano adeguati, pertinenti, esatti ed aggiornati, oltre che limitati a quanto necessario rispetto alle finalità anch'esse determinate, esplicite e lecite nei limiti di quanto necessario per il raggiungimento dello scopo per i quali sono stati raccolti e comunque da trattare in modo da garantirne un'adeguata sicurezza. L'unione di questi due principi determina la nascita del c.d. principio di minimizzazione del trattamento.

Ne deriva, pertanto, che il titolare del trattamento nella raccolta delle informazioni è sottoposto al rispetto di innumerevoli obblighi: in primis deve comunicare all'utilizzatore del servizio lo scopo per i quali i suoi dati personali vengono raccolti,

-
- a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
 - b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
 - c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
 - d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;
 - e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
 - f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.

La lettera f) del primo comma non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esecuzione dei loro compiti.

2. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l'applicazione delle norme del presente regolamento con riguardo al trattamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto anche per le altre specifiche situazioni di trattamento di cui al capo IX.

3. La base su cui si fonda il trattamento dei dati di cui al paragrafo 1, lettere c) ed e), deve essere stabilita: a) dal diritto dell'Unione; o b) dal diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento. La finalità del trattamento è determinata in tale base giuridica o, per quanto riguarda il trattamento di cui al paragrafo 1, lettera e), è necessaria per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Tale base giuridica potrebbe contenere disposizioni specifiche per adeguare l'applicazione delle norme del presente regolamento, tra cui: le condizioni generali relative alla liceità del trattamento da parte del titolare del trattamento; le tipologie di dati oggetto del trattamento; gli interessati; i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali e le finalità per cui sono comunicati; le limitazioni della finalità, i periodi di conservazione e le operazioni e procedure di trattamento, comprese le misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto, quali quelle per altre specifiche situazioni di trattamento di cui al capo IX. Il diritto dell'Unione o degli Stati membri persegue un obiettivo di interesse pubblico ed è proporzionato all'obiettivo legittimo perseguito.

4. Laddove il trattamento per una finalità diversa da quella per la quale i dati personali sono stati raccolti non sia basato sul consenso dell'interessato o su un atto legislativo dell'Unione o degli Stati membri che costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per la salvaguardia degli obiettivi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, al fine di verificare se il trattamento per un'altra finalità sia compatibile con la finalità per la quale i dati personali sono stati inizialmente raccolti, il titolare del trattamento tiene conto, tra l'altro: a) di ogni nesso tra le finalità per cui i dati personali sono stati raccolti e le finalità dell'ulteriore trattamento previsto;

- b) del contesto in cui i dati personali sono stati raccolti, in particolare relativamente alla relazione tra l'interessato e il titolare del trattamento;
- c) della natura dei dati personali, specialmente se siano trattate categorie particolari di dati personali ai sensi dell'articolo 9, oppure se siano trattati dati relativi a condanne penali e a reati ai sensi dell'articolo 10;
- d) delle possibili conseguenze dell'ulteriore trattamento previsto per gli interessati;
- e) dell'esistenza di garanzie adeguate, che possono comprendere la cifratura o la pseudonimizzazione.

questa operazione è indispensabile, in quanto solo considerando lo scopo si può effettivamente stabilire se i dati raccolti rispettano le condizioni di liceità di cui all'art. 6 del GDPR (cioè se rispettino finalità determinate, esplicite e legittime) e se la loro raccolta sia strettamente necessaria a raggiungimento dello scopo prefissato.

Il titolare del trattamento deve fare riferimento agli elementi elencati nell'articolo 5 GDPR, in particolare le finalità perseguite, la quantità e la tipologia di dati raccolti, il periodo e le modalità di conservazione degli stessi.

Ne deriva, che già prima dell'acquisizione dei dati il titolare dovrà stabilire quali siano quelli essenziali per il trattamento che si vuole effettuare, dovrà determinare se quel determinato trattamento sia effettivamente necessario al raggiungimento dello scopo prefissato ed infine dovrà anche verificare che la finalità prefissata, di volta in volta, non sia raggiungibile con altri mezzi. In altre parole i dati devono essere in relazione con le finalità per cui sono raccolti; devono essere sufficienti e adeguati allo scopo del trattamento; devono essere necessari, non eccedenti e proporzionali; devono essere esatti; devono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.

Il principio di responsabilizzazione di cui all'art. 24 GDPR⁴ richiede alle aziende di essere in grado di dimostrare di avere dei processi che siano adeguati ad assicurarsi di raccogliere e conservare solo i dati personali di cui l'azienda ha bisogno.

Come anticipato, il diritto alla minimizzazione dei dati, comunque, non era un concetto del tutto sconosciuto nel sistema italiano, infatti, il Codice della Privacy (art. 3 d. lgl. 196/2003) prevedeva già il c.d. principio di necessità del trattamento dei dati secondo cui il titolare avrebbe dovuto acquisire i dati personali dell'utente solo nell'ipotesi in cui, utilizzando altri mezzi (ad es. dati anonimi), non fosse possibile raggiungere le finalità prefissate.

Il Garante della Privacy, già nel *Vademecum* dell'aprile 2016 "Privacy e recupero crediti, le regole per il corretto trattamento dei dati personali", aveva stabilito che possono formare oggetto di trattamento, finalizzato al recupero crediti, solamente i dati necessari all'esecuzione dell'incarico (dati anagrafici del debitore, codice fiscale o partita IVA, ammontare del credito vantato, unitamente alle condizioni del pagamento, e recapiti, anche telefonici) di norma forniti dall'interessato in occasione del rapporto intrattenuto con il creditore, o comunque desumibili da elenchi o registri pubblici.

L'assetto prospettato dal Garante della Privacy nel 2016 è ancora attuale anche alla luce dell'innovazione che il GDPR ha introdotto ovvero sia la necessità che gli Enti siano in grado di dimostrare la propria "accountability" - intesa come responsabilità frutto del giusto comportamento che il titolare del trattamento deve adottare e del dovere di dare conto dell'azione fatta o fatta fare - circa un'adeguata minimizzazione dei dati personali, in attuazione del principio di responsabilizzazione di cui all'art. 24 GDPR e della liceità del trattamento di cui all'art. 6 GDPR (cfr. nota 3).

Poiché il diritto di credito è un diritto meritevole di tutela da parte dell'Ordinamento, il trattamento dei dati del debitore potrà avvenire anche senza che vi sia il consenso dello stesso.

Ne consegue che il creditore, ed il suo mandatario, potranno legittimamente trattare tutti i dati del debitore, senza che debba essere assunto il preventivo consenso di questi, purché, tuttavia, gli stessi dati siano necessari ai fini dell'esercizio del diritto

⁴ Art. 24 GDPR "Responsabilità del titolare del trattamento"

1. Tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento. Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario.

2. Se ciò è proporzionato rispetto alle attività di trattamento, le misure di cui al paragrafo 1 includono l'attuazione di politiche adeguate in materia di protezione dei dati da parte del titolare del trattamento.

3. L'adesione ai codici di condotta di cui all'articolo 40 o a un meccanismo di certificazione di cui all'articolo 42 può essere utilizzata come elemento per dimostrare il rispetto degli obblighi del titolare del trattamento.

di credito. Quest'ultimo inciso è invero rilevante giacché pone il dubbio di quali dati debbano essere considerati necessari e quali, invece superflui. In assenza di precise indicazioni legislative, è opportuno, se non d'obbligo, rifarsi alle già citate indicazioni fornite dal Garante della Privacy. Ne deriva che i dati che potranno essere oggetto di trattamento sono: i) i dati anagrafici riferiti al debitore; ii) il codice fiscale (o partita iva); iii) l'ammontare del credito vantato (unitamente alle condizioni del pagamento); iv) i recapiti (anche telefonici); v) le altre informazioni desumibili da elenchi o registri pubblici. Un riferimento fondamentale per l'inquadramento della tutela degli interessi in gioco è espresso altresì nelle premesse al GDPR (considerando n. 4), ove si legge che "il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va contemperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità".

Ciò non toglie che poi anche il soggetto riscossore/cessionario si troverà a trattare, in ogni caso, determinati dati personali. Ne consegue che lo stesso soggetto si dovrà porre il problema della necessità, o meno, di fornire una idonea informativa (di cui all'art. 13 del GDPR) nei confronti dei soggetti debitori interessati del trattamento. Sulla natura imperativa e inderogabile del criterio di minimizzazione peraltro la Corte di Cassazione si è pronunciata anche in un'altra ordinanza di poco precedente a quella in commento, la n. 26778 del 21 ottobre 2019⁵, con la quale ha accolto il ricorso presentato dal cliente di una filiale di banca al quale era stata bloccata l'operatività del conto corrente a causa della mancata sottoscrizione al consenso per il trattamento dei dati personali sensibili.

La Suprema Corte, disattendendo le due precedenti pronunce di merito conformi, ha osservato che l'obbligatorietà del consenso al trattamento dei dati sensibili contrasta con i principi della legge sulla privacy, i quali non possono essere derogati all'autonomia privata in quanto posti a tutela di diritti e libertà fondamentali, quali la dignità, la riservatezza, l'identità personale, la protezione dei dati personali. Secondo la Corte di legittimità, tra i principi che regolano la tutela della privacy, rientra a pieno titolo quello di minimizzazione nell'uso dei dati personali, che impone di utilizzare solo i dati indispensabili, pertinenti e limitati a quanto necessario per il perseguimento delle finalità per cui sono raccolti e trattati. In applicazione del principio di minimizzazione la Suprema Corte ha concluso che la clausola con cui la banca subordina l'apertura del conto al consenso al trattamento dei dati sensibili è affetta da nullità in quanto contraria a norme imperative, a norma dell'art. 1418 c.c. Ne consegue che il "blocco" del conto corrente e del deposito titoli, a seguito di una clausola nulla, non esonera la banca da responsabilità per inadempimento contrattuale. La Banca ha errato nel richiedere obbligatoriamente – prospettando, diversamente, l'impossibilità di poter dar corso alle operazioni ed ai servizi richiesti – il consenso al trattamento di dati sensibili non pertinenti, non indispensabili (tali sono quelli relativi alle origine razziale, etnica del cliente, alla sua salute, alla vita sessuale, etc) eccedenti in modo evidente le finalità per cui tali dati sono trattati e raccolti.

In applicazione dello stesso principio di minimizzazione nell'uso dei dati personali, nella fattispecie oggetto della ordinanza in commento, la Corte ha rilevato che non vi sia dubbio che il trattamento delle informazioni personali effettuato nell'ambito dell'attività di recupero crediti sia lecito purché, avvenga nel rispetto delle norme a tutela della protezione dei dati personali. In ragione di questo criterio non può pertanto ritenersi che una banca incorra nella violazione della privacy per il solo fatto di aver fornito a soggetti terzi acquirenti del credito informazioni riguardanti la debitrice funzionali all'attività di riscossione - previa cessione - del credito, quali la situazione debitoria, l'ubicazione dell'immobile vincolato alla garanzia del credito, etc., salvo che venga fornito dal soggetto c.d. "trattato" prova che la comunicazione a terzi sia avvenuta in violazione del principio di "minimizzazione nell'uso dei dati personali".

⁵ Cass. civ., sez. I, ordinanza 21 ottobre 2019, n. 26778 in *Giust. Civ. Mass.* 2019

La decisione in rassegna, seppur concisa ed essenziale, offre l'occasione per evidenziare le responsabilità a cui sono chiamate banche e società di gestione dei crediti allo scopo di garantire che i rispettivi processi e attività siano conformi alle nuove regole comunitarie introdotte dal GDPR. Attività peculiari, soprattutto con riferimento alle funzioni investigative che vengono poste in essere delle società di recupero, anche mediante l'accesso a banche dati informative, al fine di reperire notizie sulle condizioni economico patrimoniali del debitore, utili per garantire o comunque prevedere un esito favorevole nella riscossione, ma rischiose sul piano della data protection compliance.

Avv. Alessandra Fossati

alessandra.fossati@munaricavani.it

Commenti Assifact

6. Tribunale di Civitavecchia, 20 novembre 2019, n. 1640

Cessione “in blocco” di crediti da parte di una banca ex art. 58 T.U.B. – Prova della titolarità del credito in capo al cessionario – Pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale – Idoneità

(D.Lgs., 1 settembre 1993 n. 385, art. 58; Codice Civile, art. 1264)

In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.

* * *

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA**

Il Giudice, dott. Francesco Vigorito, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. *(omissis)* R.G.A.C. trattenuta in decisione all’udienza dell’11 luglio 2019 con termine per il deposito della comparsa conclusionale fino al 30 settembre 2019 e vertente tra *[Alfa]* nato a Roma il *(omissis)* e *[Beta]* nata a Bova Marina *(omissis)* rappresentati e difesi dall’Avv. *(omissis)*, elettivamente domiciliato in Civitavecchia alla via *(omissis)* (studio *(omissis)*), come da delega a margine del ricorso in opposizione

- opposenti -

e *[Gamma]*, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e per essa *[Delta]*, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall’Avv. *(omissis)*, elettivamente domiciliato in Civitavecchia in Corso *(omissis)* presso lo studio dell’Avv. *(omissis)* come da procura in calce alla comparsa di costituzione

- convenuta -

nonché *[Sigma]*, in persona del suo procuratore speciale Dott. *(omissis)*, a tanto abilitato giusta procura conferita dal Dott. *(omissis)*, nella sua qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante *pro tempore* di *[Sigma]*, con atto del 20.01.2017 a Rogito del Notaio Dott.ssa *(omissis)* di Roma, iscritto presso il Collegio Notarile di Roma - Velletri - Civitavecchia, rep. *(omissis)* e racc. n. *(omissis)*, registrata presso l’Agenzia delle Entrate - Ufficio di Roma 3 in data 30.01.2017 al n. *(omissis)*, serie *(omissis)*, in qualità di procuratrice mandataria della *[Lambda SPV]*, con sede legale in via *(omissis)* - Conegliano (TV), Capitale sociale Euro 10.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle imprese di Treviso n. *(omissis)*

(Codice Fiscale *(omissis)*), giusta procura per atto Notaio *(omissis)*, rep. n. *(omissis)*, racc. n. *(omissis)* registrata presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Pordenone, in data 03.11.2016, n. *(omissis)*, rappresentata e difesa dall'Avv. *(omissis)* del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via *(omissis)*, Roma giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione

- intervenuta -

CONCLUSIONI

All'udienza dell'11 luglio 2019 i procuratori delle parti presenti concludevano come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 18.03.2014, i sig.ri *[Alfa]* e *[Beta]* hanno introdotto giudizio di merito successivo al ricorso in opposizione agli atti esecutivi proposto contro il progetto di distribuzione emesso nelle procedure riunite n. *(omissis)* e *(omissis)* R.g.e. pendenti dinanzi a questo Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

“Piaccia al Sig. Giudice adito, in via pregiudiziale al merito, dichiarare la prescrizione del diritto della *[Gamma]* ad intervenire e partecipare alla distribuzione; nel merito voglia accogliere la seguente opposizione e, previo accertamento, dichiarare, per le causale avanti esposte, la nullità, l'annullamento, e, comunque, l'invalidità, l'inefficacia e/o la revoca insussistenza dell'ordinanza opposta del 28 giugno 2013 - Cron. *(omissis)*; accertare e dichiarare la nullità e inefficacia della invocata cessione del credito da parte della *[Banca]* e per l'effetto annullare o revocare il provvedimento di ripartizione e attribuzione dell'importo complessivo di Euro 83.986,26 disponendo che la stessa somma venga assegnata agli attori ovvero nel caso di ripartizione eseguita condannare la *[Gamma]* a pagare la somma di Euro 83.986,26 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a far tempo dall'incameramento della predetta somma; in via subordinata, previa revoca del provvedimento di attribuzione, assegnare alla *[Gamma]* la somma di Euro 29.541,33 oltre spese legali per Euro 2.400,51; in via ulteriormente subordinata accertare e dichiarare l'erroneità dei conteggi allegati dalla *[Gamma]* nel suo atto di precisazione del credito e, per l'effetto, determinare l'esatta somma a titolo di capitale e interessi.

La parte opponente premetteva di aver impugnato con opposizione agli atti esecutivi dinanzi al G.e. il progetto di distribuzione emesso nella procedura esecutiva sopra indicata per i seguenti motivi:

- la cessione dei crediti a favore della *[Delta]* da parte della *[Banca]* non era provata non potendo a tal fine ritenersi sufficiente l'intervenuta pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, della cessione in blocco dei crediti;
- il credito era prescritto;
- la fideiussione concessa dagli oppositori prevedeva un limite di Euro 29.541,33;
- i conteggi posti a fondamento della domanda esecutiva della *[Gamma]* erano errati e non era possibile sulla base degli stessi operare alcun controllo.

Precisavano gli oppositori che il giudice dell'esecuzione con provvedimento del 7 ottobre 2013 aveva rigettato l'istanza di sospensione e con successivo provvedimento aveva fissato il termine per l'introduzione del giudizio di merito.

Si costituiva regolarmente la società *[Gamma]*, contestando il contenuto dell'atto di citazione, evidenziandone l'infondatezza in forza dei presupposti già rilevati in sede cautelare chiedendo il rigetto nel merito della proposta opposizione e rassegnando le seguenti conclusioni:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*, in via preliminare accertare e dichiarare la tardività dell’introduzione del presente giudizio di merito e per l’effetto dichiararlo inammissibile; nel merito, rigettare l’opposizione *ex adverso* notificata siccome infondata in fatto ed in diritto. In ogni caso rigettare la richiesta di sospensione dell’emissione dei mandati di pagamento non sussistendone i presupposti di legge. Con vittoria di spese competenze ed onorari”.

Successivamente si costituiva in giudizio la [Sigma], in qualità di attuale procuratrice mandataria di [Lambda SPV], in surroga della [Gamma], già costituita con la procuratrice mandataria [Delta] chiedendo l’estromissione della stessa [Gamma], e facendo propria tutta l’attività difensiva/processuale svolta dalla [Delta].

All’udienza dell’11.7.2019, fatte precisare le conclusioni, la causa era trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.

Preliminarmente deve dichiararsi l’estromissione dal giudizio della [Gamma], quale procuratrice mandataria della [Delta], a seguito della cessione del credito alla [Sigma], costituitasi in giudizio.

Con il primo motivo di opposizione gli opposenti hanno dedotto che la cessione dei crediti a favore della [Delta] da parte della [Banca] non era provata non potendo a tal fine ritenersi sufficiente l’intervenuta pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, della cessione in blocco dei crediti. Il motivo è infondato.

In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. 29 dicembre 2017 n. 31188).

Più in particolare la citata sentenza chiarisce che: “L’art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, nel consentire “la cessione a banche di aziende, di rami d’azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco”, detta, come si è detto, una disciplina ampiamente derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto, a) subordinandone l’efficacia alla notizia data dalla banca cessionaria mediante l’iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, b) disponendo che tali adempimenti producono i medesimi effetti dell’accettazione o della notificazione previsti dall’art. 1264 cod. civ., c) attribuendo a coloro che sono parte di contratti ceduti la facoltà di esigere entro tre mesi l’adempimento sia dal cedente che dal cessionario, d) disponendo che, trascorso il predetto termine, risponde in via esclusiva il cessionario, e) consentendo ai contraenti ceduti di recedere per giusta causa dal contratto, entro il medesimo termine, e f) escludendo la necessità di qualsiasi formalità o annotazione per la conservazione in favore del cessionario della validità e del grado dei privilegi e delle garanzie prestate a favore del cedente, nonché delle trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione. Tale disciplina trova giustificazione principalmente nell’oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi “blocchi” di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive: è per tale motivo, oltre che per il gran numero dei soggetti interessati, che la norma prevede, tra l’altro, la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. A tal fine, è prevista anche l’emanazione d’istruzioni da parte della Banca d’Italia, la quale, nell’esercitare il relativo potere, ha confermato che per “rapporti giuridici individuabili in

blocco" devono intendersi "i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo", *chiarendo che lo stesso "può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti" (cfr. circolare n. 229 del 21 aprile 1999). La possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta d'altronde un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 cod. civ., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto dev'essere "determinato o determinabile", non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (cfr. Cass., Sez. II, 7/03/2011, n. 5385; 13/09/2004, n. 18361; Cass., Sez. III, 2/06/1995, n. 6201). Alla stregua della predetta disciplina, la circostanza che l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e prodotto in giudizio recasse una mera elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco dall'(omissis) all'(omissis) non autorizzava di per sé a ritenere che le relative indicazioni non rispecchiassero fedelmente quelle contenute nell'atto di cessione, per la cui validità, come si è detto, non era affatto necessaria una specifica enumerazione dei rapporti ceduti, risultando invece sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentissero d'individuarli senza incertezze".*

Il principio è stato poi confermato anche da successive pronunce (da ultimo Cass. n. 17110/2019) e non vi è ragione per discostarsi da tale orientamento.

Nel caso in esame è stata documentata la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale in data 8 luglio 2000 e la cessione ha riguardato tutti i crediti in sofferenza tra i quali vi erano quelli posti a fondamento dell'azione esecutiva. Considerato che alla data dell'8 luglio 2000 il credito posto a fondamento dell'azione di cui al decreto ingiuntivo n. era indubbiamente in sofferenza, essendo stato emesso il decreto ingiuntivo relativo a quel credito ed essendo pendente la procedura esecutiva basata sullo stesso.

Con il secondo motivo di opposizione gli opposenti hanno eccepito la prescrizione del credito. La prescrizione è, però, esclusa dagli atti posti in essere dalla società creditrice che, dopo aver ottenuto il citato decreto ingiuntivo n. (omissis), ha introdotto nello stesso anno la procedura esecutiva n. (omissis) sulla base di tale credito, procedura alla quale si riferisce l'opposizione agli atti esecutivi in oggetto. Non vi è stata, quindi, alcuna possibile prescrizione del credito. Gli opposenti hanno poi sostenuto che pur essendo la fideiussione concessa dagli opposenti al creditore principale limitata ad un tetto di Euro 29.541,27, il provvedimento impugnato assegnava alla società creditrice una somma maggiore. Tuttavia, l'azione esecutiva non si fonda sul contratto di garanzia ma sul citato decreto ingiuntivo n. (omissis) di questo tribunale; per far valere l'eccessività della somma ingiunta si sarebbe dovuto proporre opposizione al decreto ingiuntivo.

Una volta divenuto definitivo il decreto ingiuntivo le questioni che si sarebbero dovute proporre nel giudizio di merito di opposizione *ex art. 645 c.p.c.* relative all'ammontare del credito ingiunto non potevano più farsi valere né proporsi come motivo di opposizione alla esecuzione o agli atti esecutivi. Con l'ultimo motivo di opposizione si contesta che non vi era stata la possibilità di alcun riscontro in merito al calcolo proposto dalla [Gamma], avendo essa depositato nella procedura esecutiva, per il credito indicato nell'atto "Conteggi del Credito", delle tabelle di riscontro parziali e quindi prive di ogni effetto per la finalità per cui sono state predisposte e non essendo possibile stabilire se dopo la cessione del credito dovessero calcolarsi gli interessi allo stesso tasso indicato nel titolo.

Riguardo a tale motivo di opposizione deve rilevarsi che non vi è dubbio come a seguito della cessione il credito ceduto continua a produrre interessi allo stesso tasso precedente.

Il principio è stato affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 02978/2016) secondo cui la previsione del comma 1 dell'art. 1263, secondo cui il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie reali e personali, anche con gli altri accessori, va intesa nel senso che nell'oggetto della cessione è ricompresa la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, ossia ogni situazione direttamente collegata con il diritto stesso, la quale, in quanto priva di profili di autonomia, integri il suo contenuto economico o ne specifichi la funzione; in tale previsione rientrano, dunque, anche gli interessi scaduti dopo la cessione (e non, salvo patto contrario, quelli scaduti prima), alle condizioni e nella misura in cui, secondo la legge, essi erano dovuti al creditore cedente. Nel caso in esame nell'atto di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale vi è un espresso riferimento anche alla cessione dei crediti scaduti prima. Pertanto, il computo deve essere effettuato con riferimento a tutti gli interessi successivi alla emissione del decreto ingiuntivo.

Quanto all'ammontare del credito deve osservarsi che il decreto ingiuntivo posto a fondamento dell'azione esecutiva ingiungeva agli opposenti di pagare la somma di Lire 62.901.603 pari ad Euro 32.405 oltre interessi al tasso dell'11,5% a decorrere dal 22 dicembre 1994 e ad un tasso superiore per la parte del credito "*conseguente alle cessioni*". Basta applicare il tasso di interesse minore dell'11,5% all'intero credito per pervenire ad una somma (di oltre Euro 101.000) notevolmente superiore a quella di Euro 83.986,26 assegnata alla società creditrice con un provvedimento emesso oltre 18 anni dopo il momento iniziale di decorrenza del credito.

L'opposizione deve essere, quindi, rigettata,

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. (*omissis*) R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:

- dichiara estromessa dal giudizio la [*Gamma*] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e per essa [*Delta*] in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- rigetta l'opposizione agli atti esecutivi;
- condanna [*Alfa*] e [*Beta*], in solido, al pagamento delle spese del giudizio sostenute dalla [*Sigma*] in qualità di procuratrice mandataria della [*Lambda SPV*] che si liquidano in Euro 5.770 oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA

Civitavecchia, 18 novembre 2019.

Depositata in Cancelleria il 20/11/2019

* * *

IL CASO

La questione decisa dalla sentenza del Tribunale di Civitavecchia qui in commento si innesta nel contesto di un ricorso in opposizione agli atti esecutivi proposto avverso al progetto di distribuzione emesso in una procedura esecutiva (o, più precisamente, in più procedure esecutive riunite).

In suddetto contesto, viene introdotto dagli opposenti un giudizio di merito con cui viene chiesto: (a) in via pregiudiziale, la prescrizione del diritto della convenuta alla partecipazione alla distribuzione; e (b) nel merito, l'accertamento e la dichiarazione di invalidità o inefficacia degli stessi atti esecutivi e della cessione di credito da parte della Banca, con l'effetto di annullare o revocare il provvedimento di ripartizione. A sostegno delle loro ragioni, gli opposenti ritengono – in particolare – che la pubblicazione della cessione “in blocco” dei crediti in Gazzetta Ufficiale sia insufficiente quale prova della cessione stessa a favore della convenuta.

Gli opposenti indicano, quali ulteriori motivi, che la fideiussione da loro concessa prevede un limite e che i conteggi posti a fondamento della domanda esecutiva dalla convenuta sono errati e insuscettibili di un controllo.

Il Tribunale di Civitavecchia rigetta anzitutto l'opposizione agli atti esecutivi. In particolare, il Collegio adito rigetta il primo motivo dedotto dagli opposenti: (a) ritenendo che, per dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, è sufficiente la produzione dell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale; e (b) ribadendo – nel solco dell'indirizzo giurisprudenziale prevalente – l'adeguatezza e la validità dell'avviso recante l'indicazione per categoria dei rapporti oggetto della cessione, non risultando necessaria l'enumerazione dei singoli rapporti ceduti. Nel caso di specie, nella documentata pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale sono inclusi tutti i crediti in sofferenza, quali quelli posti a fondamento dell'azione esecutiva.

Circa gli altri motivi, il Tribunale rigetta altresì l'asserita prescrizione del credito in quanto, dopo aver ottenuto il decreto ingiuntivo, nello stesso anno la convenuta ha introdotto sulla base del medesimo la procedura esecutiva, alla quale si riferisce l'opposizione in oggetto. Infine, vengono negati sia il motivo relativo al limite della fideiussione poiché, non fondandosi l'azione esecutiva sul contratto di garanzia ma sul decreto ingiuntivo, le questioni relative all'ammontare del credito ingiunto non possono essere sollevate come motivo di opposizione all'esecuzione, sia il motivo inerente all'erroneità del calcolo proposto dalla convenuta, in quanto pacifico che il credito ceduto continua a produrre interessi, anche dopo l'avvenuta cessione, al tasso precedentemente applicabile e che il computo deve essere effettuato con riferimento a tutti gli interessi successivi all'emissione del decreto ingiuntivo.

COMMENTO

La sentenza del Tribunale di Civitavecchia in commento offre lo spunto per tracciare un panorama della disciplina relativa alle cessioni in massa di crediti, nell'ambito di operazioni che – pur diverse nella struttura e nelle finalità a quella di factoring – hanno profili comuni con la cessione dei crediti di impresa nella misura in cui condividono l'esigenza di garantire l'efficacia della cessione con strumenti alternativi al tradizionale binomio notifica/accettazione.

La principale questione giuridica affrontata dalla sentenza del Tribunale di Civitavecchia, infatti, consiste nella prova della titolarità del credito in capo al cessionario nelle operazioni di cessione “in blocco” di crediti da parte di un istituto bancario. In tale contesto, la pronuncia – nel solco di un indirizzo giurisprudenziale consolidato (e recentemente confermato anche

dalle giurisdizioni superiori¹) – conferma che in caso di cessione “in blocco” di crediti da parte di una banca, sarà sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, e che risulta valido l’avviso contenente l’elencazione per categoria, al fine di individuare senza incertezza i rapporti oggetto della cessione (non essendo dunque necessaria, a tale scopo, l’enumerazione dei singoli rapporti ceduti).

Il dato normativo di riferimento è rappresentato nella fattispecie dall’art. dall’art. 58² del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (di seguito, “**T.U.B.**”), che dispone – in dettaglio, ai commi secondo³ e quarto – che la banca cessionaria possa dare notizia dell’avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, salva l’osservanza di eventuali ulteriori forme integrative di pubblicità stabilite dalla Banca d’Italia. All’assolvimento di suddetti adempimenti pubblicitari vengono parificati gli effetti di opponibilità nei confronti dei debitori ceduti previsti dall’art. 1264 c.c.⁴.

La suddetta disciplina è applicabile: (a) alle operazioni di cessione di aziende, di rami d’azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco ad istituti bancari, a soggetti sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi degli artt. 65 e 109 e agli intermediari finanziari previsti dall’art. 106⁵ del T.U.B. (come descritte dal primo comma della medesima disposizione); nonché (b) ai casi di cessione di crediti nell’ambito di un procedimento di cartolarizzazione⁶ (per espresso richiamo normativo). Dalle categorie compendiate nella normativa sopra riferita può dedursi che il carattere peculiare dell’oggetto sottostante l’operazione di cessione ne giustifica l’assoggettamento ad uno speciale regime pubblicitario. Il Legislatore – come è stato osservato⁷ – sembra aver valutato che nelle anzidette fattispecie traslative non sia preminente il singolo rapporto patrimoniale (“atomisticamente” considerato) e quindi il subentro dell’acquirente in una singola situazione giuridica patrimoniale, quanto piuttosto la successione dello stesso nella titolarità di un complesso di rapporti considerati in un “blocco”, individuabile in virtù del richiamo unitario all’indice che li accomuna. La stessa Banca d’Italia, nel fornire una

¹ In particolare, v. Cass. civ., 29 dicembre 2017, n. 31188 in *Gius. Civ. Mass.*, 2018.

² L’art. 58 TUB, sotto la rubrica “Cessione di rapporti giuridici”, dispone testualmente quanto segue:

“1. La Banca d’Italia emana istruzioni per la cessione a banche di aziende, di rami d’azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Le istruzioni possono prevedere che le operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d’Italia.

2. La banca cessionaria dà notizia dell’avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d’Italia può stabilire forme integrative di pubblicità.

3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti.

4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall’articolo 1264 del codice civile.

5. I creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario l’adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva.

³ Il D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 nell’introdurre l’art. 9.17 al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 ha conseguentemente disposto (con l’art. 2, comma 1) la modifica dell’art. 58, comma 2.

⁴ L’art. 1264 c.c., sotto la rubrica “Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto” dispone testualmente che: “La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l’ha accettata o quando gli è stata notificata. Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell’avvenuta cessione”.

⁵ Così modificato dall’art. 8 comma 1, D.Lg. 13 agosto 2010, n. 141.

⁶ Legge 30 aprile 1999, n. 130. Detta legge, sub art. 4 comma 1 (“modalità ed efficacia della cessione”) dispone che: “Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario”.

⁷ Così LA LICATA, “La cessione di rapporti giuridici individuabili in blocco” nell’art. 58 del t.u.b., in *Quad. ric. giur. Banca d’Italia*, n. 45, Roma, 1997.

definizione dei rapporti giuridici individuabili “in blocco”⁸, richiede la determinazione di un comune elemento distintivo in grado di identificare i rapporti attratti nella vicenda traslativa, elencando possibili indicatori quali la forma tecnica, i settori economici di destinazione, la tipologia di controparte o l’area territoriale. Anche la Suprema Corte⁹, recentemente pronunciata sul punto, sembra confermare tale impostazione, là dove ha avuto modo di asserire che è il carattere unitario dell’oggetto della cessione, costituito da un complesso di rapporti giuridici individuabili per tipologia e raggruppabili in forza di criteri predeterminati e di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, a giustificare l’applicazione di un sistema pubblicitario che consenta la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso¹⁰.

Alla luce di quanto sopra esposto, si evince che il meccanismo pubblicitario previsto dall’art. 58 T.U.B. è volto a coniugare l’effetto traslativo del diritto di credito con le esigenze sottese all’operazione economica e ai molteplici soggetti coinvolti. L’adempimento dell’onere di iscrizione nel registro delle imprese e di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’avenuta cessione posto a carico del cessionario è quindi presupposto per l’efficacia della cessione stessa nei confronti dei debitori ceduti. A tale adempimento pubblicitario viene infatti riconnessa l’opponibilità della cessione medesima ai debitori ceduti attraverso equiparazione all’effetto prodotto dall’art. 1264 c.c. e, conseguentemente, la surrogazione del cessionario nei diritti del cedente senza la necessità di ulteriori formalità. Appare chiaro l’intento di semplificazione¹¹ nelle ipotesi di cessione “in blocco” di rapporti giuridici rispetto alla disciplina comune, la quale diversamente prevede formali adempimenti relativi a ciascuna posizione creditoria ceduta atomisticamente considerata. Detta semplificazione si traduce dunque anche nell’agevolazione delle forme di pubblicità dell’atto di cessione e dei relativi effetti in punto di opponibilità ai terzi della vicenda traslativa.¹²

⁸ BANCA D’ITALIA, *Istruzione di vigilanza per le banche*, circolare n. 229 del 21 aprile 1999, Titolo III, Capitolo V, Cessioni di rapporti giuridici, www.bancaditalia.it. In dottrina cfr. MASI, *Cessione di rapporti giuridici*, Commento sub. art. 58, cit., p. 726; CERCONI, *Cessione di rapporti giuridici a banche*, in *La nuova legge bancaria. Commentario*, a cura di Ferro Luzzi e Castaldi, vol. II, Milano, 1996.

⁹ Cass. civ., 29 dicembre 2017, n. 31188, cit.

¹⁰ Suddetto profilo risulta particolarmente evidente nelle **operazioni di cartolarizzazione**, vista la primaria esigenza di garantire efficienza al processo di cessione. La stessa Legge n. 130/1999 stabilisce che i crediti oggetto della cartolarizzazione siano “crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri, individuabili in blocco”, limitandosi dunque ad individuare quale requisito oggettivo la riferibilità a un blocco dei crediti predeterminati (sul punto, v. FERRO – LUZZI, *Commento sub. art. 1*, in *La cartolarizzazione*, Commento alla legge n.130/99, a cura di Ferro Luzzi e Pisanti, Milano, 2005, p. 138). Il richiamo espresso al secondo e quarto comma dell’art. 58 T.U.B. comporta l’assoggettamento al regime speciale di pubblicazione dell’atto di cessione in Gazzetta Ufficiale quale forma sostitutiva alla notificazione dell’atto stesso o l’accettazione da parte del debitore ceduto (in giurisprudenza, v. in particolare Cass. civ., 8 ottobre 2010, n. 20914, in *Guida al diritto* 2011, 1, p. 86, secondo la quale “Nell’ipotesi di cessione di azienda bancaria e di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell’atto di cessione sulla “Gazzetta Ufficiale” sostituisce la notificazione dell’atto stesso o l’accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l’accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede soltanto la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale”. Nello stesso senso, v. altresì Cass. civ., 16 giugno 2006, n. 13954, *Giust. civ. Mass.* 2006, 6).

¹¹ Sul punto, v. in particolare PERRINO, *Commento sub art. 58*, in *Commento al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, a cura di Costa, Torino, 2013, p. 676. Cfr. MASI, *Cessione di rapporti giuridici*, Commento sub art. 58, in Capriglione (a cura di) *Commentario al Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia*, Padova, 2018, pp. 700 e 712-713.

¹² Il sopra individuato scopo – di semplificazione e agevolazione – è peraltro confermato dalle disposizioni attuative di Banca d’Italia, secondo cui le deroghe introdotte al diritto comune al fine di agevolare la realizzazione delle operazioni di cessione consentono agli istituti bancari di rendersi cessionarie di una pluralità di rapporti giuridici senza che sia necessario effettuare la notifica alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Sul punto, v. BANCA D’ITALIA, *Istruzione di vigilanza per le banche*, circolare n. 229 del 21 aprile 1999, Titolo III, Capitolo V, Cessioni di rapporti giuridici.

Una analogha esigenza di semplificazione investirebbe le operazioni di *factoring* ove tuttavia, come noto, l'indicazione del debitore ceduto è condizione affinché sia possibile rinvenire l'oggetto determinato in ipotesi di cessione dei crediti in massa anche con riferimento a crediti futuri. E invero, come rilevato dalla giurisprudenza, "In tema di "factoring", ai fini della determinatezza dell'oggetto della cessione in massa di crediti futuri, regolata dall'art. 3 l. n. 52 del 1991, occorre che sia indicato il debitore ceduto in ordine a crediti che sorgeranno da contratti da stipulare in un periodo di tempo non superiore a ventiquattro mesi, ma non è necessario anche che i crediti sorgano nel biennio di durata del contratto"¹³. Inoltre, l'opponibilità della cessione del credito al debitore ceduto segue le regole di diritto comune ed è subordinata al fatto che questi sia stato portato a conoscenza dell'avvenuta cessione mediante notifica ovvero abbia accettato la cessione.

L'esigenza di semplificazione in tema di *factoring* si ritrova invece maggiore spazio con per quanto riguarda i presupposti di opponibilità a terzi, in forza del primo comma dell'art. 5, L. 21 febbraio 1991, n. 52, che ha introdotto una ipotesi ulteriore di opponibilità della cessione nei confronti sia degli aventi causa dal cedente, sia del creditore pignorante, sia della Curatela del fallimento del cedente, consistente nel pagamento, anche parziale, del corrispettivo dei crediti ceduti, ipotesi che si affianca quindi alla possibilità di rendere opponibile la cessione ai sensi degli artt. 1265 e 2914 c.c.¹⁴

Con riferimento al meccanismo pubblicitario di cui all'art. 58 T.U.B., in relazione agli effetti giuridici da riconoscersi al perfezionamento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sono astrattamente percorribili due diverse opzioni interpretative: la pubblicazione potrebbe avere efficacia costitutiva della cessione dei crediti (andando ad incidere così sulla stessa validità della medesima) oppure, al contrario, potrebbe avere efficacia meramente dichiarativa. L'orientamento prevalente in giurisprudenza – e che parrebbe essere anche quello della sentenza qui in commento – risulta quello di attribuire alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale una efficacia soltanto dichiarativa¹⁵; in altri termini, secondo detto orientamento, la pubblicazione realizza unicamente un fenomeno di pubblicità, dovendo essere del tutto equiparata alla notifica al debitore

In giurisprudenza, v. Cass. 17 marzo 2006, n. 5997, in *Giust. civ. Mass.*, 2006, secondo cui: "L'art. 58, comma 2, d.lg. 1 settembre 1993 n. 385 (nel testo originario, applicabile *ratione temporis*) ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio. Esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito, il quale fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata è nella titolarità del cessionario, che è quindi legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti".

¹³ Cass. civ., 27 novembre 2018, n. 30611, in *Gius. Civ. Mass.* 2019 e in questo Osservatorio, n. 1/2019, 11.

¹⁴ Come chiarito dalla dottrina si tratta d una norma volta ad agevolare l'attività imprenditoriale del *factor*, viste le difficoltà che potrebbero sorgere per rendere opponibile a terzi la cessione in massa dei crediti attraverso il regime codicistico, modellato sulla cessione individuale del credito, DIMUNDO, *L'inefficacia nei confronti del fallimento del cedente della cessione dei crediti d'impresa*, cit., 167 e già PANZANI, *Il factoring e le prospettive di riforma della legge fallimentare*, in *Factoring e cessione dei crediti. Dieci anni dopo la legge n. 52*, Atti del Convegno, 19 febbraio 2001, Roma, 31.

¹⁵ Così Cass. civ., 29 dicembre 2017, n. 31188, *cit*; cfr. Cass. civ., 23 febbraio 2018, n. 4453, in *Dir. Fall.*, 1, 2019; si vedano poi Cass. civ., 8 ottobre 2010, n. 20914 (in *Guida al diritto*, 2011, 1, 86) e Cass. civ., 16 giugno 2006, n. 13954 (in *Giust. civ. Mass.*, 2006, 6), per cui essa "sostituisce la notificazione"; cfr. altresì Cass. civ. 17 marzo 2006, n. 5997 (in *Foro It.*, 2007, I, 1582) che parla di "presupposto di efficacia" (e non di validità). Detto orientamento risulta peraltro dominante anche nella giurisprudenza di merito (cfr. *ex multis* Trib. Benevento, 13 gennaio 2017 e Trib. Bari, 13 luglio 2016).

ceduto di cui all'art. 1264 c.c.; conseguentemente, il trasferimento del credito potrebbe essere del tutto valido anche prima della (notificazione attuata mediante la) pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*. Detta natura della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* (quale presupposto di efficacia della cessione) e detti effetti giuridici da riconoscersi al perfezionamento di tali formalità nei confronti del ceduto (ossia l'efficacia soltanto dichiarativa) sono stati recentemente sottolineati dalla Corte di Cassazione¹⁶, che ha avuto occasione di ribadire che la pubblicazione realizza unicamente un fenomeno di pubblicità del tutto equiparabile e sostituibile alla notifica al debitore ceduto di cui all'art. 1264¹⁷ c.c., esplicabile quindi sul piano della conoscenza legale.¹⁸ Va in ogni caso segnalato come la disciplina – sia pur semplificatoria (e dagli effetti soltanto dichiarativi) – di cui sopra sembra contenere una lacuna normativa, in merito alla regolamentazione del contenuto dell'avviso stesso. La Banca d'Italia¹⁹ ha tentato di colmare tale vuoto normativo (o quanto meno tale laconicità) richiedendo che la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* specifichi gli elementi che consentano l'individuazione dell'oggetto della cessione, quindi del complesso dei rapporti giuridici da trasferire e attraverso le quali ogni soggetto interessato può acquisire informazioni sulla propria situazione, coerentemente alla preminenza del carattere di unitarietà della una molteplicità di rapporti costituenti il sottostante alla cessione. Sotto questo profilo, la Suprema Corte²⁰ – richiamata dalla sentenza del Tribunale di Civitavecchia qui in commento – ha avuto occasione di esprimersi in modo netto e perentorio, asserendo che la mera indicazione nell'avviso pubblicato in *Gazzetta ufficiale* delle categorie dei rapporti ceduti, giustificata dalla natura del sottostante alla cessione rinvenibile in “blocchi” di beni, crediti e rapporti giuridici, tipologicamente individuabili, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, è elemento sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario.

Alla stregua del suddetto principio di diritto, il Tribunale di Civitavecchia ha ritenuto idoneo, nel caso di specie, l'avviso pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* e prodotto in giudizio recante, quale elemento identificatore delle categorie dei rapporti ceduti in blocco, lo stato di sofferenza del credito; dalla verifica in sede di merito è poi emersa la riconducibilità del credito posto a fondamento dell'azione esecutiva alla condizione indicata nell'avviso.

Il richiamo della suddetta pronuncia nella sentenza in commento consolida la linea di orientamento delle corti di legittimità e di merito sul tema.

Avv. Federico Ferraresi

federico.ferraresi@munaricavani.it

¹⁶ Cass. civ., 25 settembre 2018, n. 22548 in *www.ilcaso.it* secondo cui “nella cessione di crediti in blocco di cui all’art. 58 TUB, il perfezionamento della fattispecie traslativa avviene con la pubblicazione della cessione sulla *Gazzetta Ufficiale*, che introduce una presunzione assoluta di conoscenza della cessione in blocco fra i vari enti creditori e i debitori, e quindi la rende idonea a superare le contestazioni del debitore circa l’efficacia traslativa degli atti così come intervenuti fra i vari successori a titolo particolare”.

¹⁷ L’art. 1264 c.c., sotto la rubrica “Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto” dispone testualmente che: “La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l’ha accettata o quando gli è stata notificata. Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell’avvenuta cessione”.

¹⁸ Nello stesso senso Cass. civ. 23 febbraio 2018, n. 4453 in *Giust. civ. Mass.*, 2019; Cass. civ. 30 maggio 2017, n. 13548 in banca dati *Dejure*; Cass. civ., 25 luglio 2008, n. 20473 in *Giust. civ. Mass.*, 2008, 7-8; Cass. civ., 17 marzo 2006 n. 5997, in *Giust. civ. Mass.*, 2006 secondo cui la pubblicità sulla *Gazzetta ufficiale* è “presupposto di efficacia” non di validità; Trib. Monza, 25 luglio 2017 in *www.ilcaso.it*. Sulla stessa linea, in dottrina VATTERMOLI, *Commento all’art. 58 t.u.b.*, in *Testo Unico Bancario, Commentario*, a cura di Porzio, Belli, Losappio, Rispoli, Milano, 2010, 527.

¹⁹ BANCA D’ITALIA, *Istruzione di vigilanza per le banche*, circolare n. 229 del 21 aprile 1999, Titolo III, Capitolo V, Cessioni di rapporti giuridici.

²⁰ Cfr. Cass. civ., 29 dicembre 2017, n. 31188, *cit.*

Commenti Assifact

